



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

IL SISTEMA ELETTORALE NAZIONALE E REGIONALE

REGGIO CALABRIA - 23 MAGGIO 2014



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

A CURA DELL'AREA ASSISTENZA COMMISSIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

IL DIRIGENTE

NICOLA LOPEZ

COORDINAMENTO

ITALIA ROSCITANO

CARLO RANIERI

ELABORAZIONE TESTI

ITALIA ROSCITANO

ALESSANDRA TRAMONTANA

VALERIA CARE'

VINCENZO FERA

CATERINA TIZIANA ROMEO

ELIANA ROMEO

MARIA IRENE SGRO'

COLLABORAZIONE

GIUSEPPINA FEI

GIUSEPPE ROSITO

**SI RINGRAZIA PER IL GENTILE SUPPORTO IL SERVIZIO INFORMATICO E FLUSSI
INFORMATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA.**



Sommario

PREMESSA	1
PARTE I	4
1 LA LEGISLAZIONE ELETTORALE E LA NOZIONE DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	4
2 I SISTEMI ELETTORALI	6
2.1 I SISTEMI MAGGIORITARI	7
2.2 I SISTEMI PROPORZIONALI	9
2.3 I SISTEMI MISTI	13
3 LA LEGISLAZIONE ELETTORALE DI CONTORNO	14
3.1 L'INELEGGIBILITÀ	14
3.2 L'INCANDIDABILITÀ	16
3.3 L'INCOMPATIBILITÀ	18
3.4 LA DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI (<i>PAR CONDICIO</i>)	19
3.5 IL FINANZIAMENTO ALLA POLITICA	20
4. IL SISTEMA ELETTORALE ITALIANO	22
4.1 IL SISTEMA ELETTORALE INTRODOTTO DALLE LEGGI NN. 276 E 277 DEL 1993	23
ESEMPIO DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLA CAMERA IN UNA REGIONE DIVISA IN 5 COLLEGI	24
ESEMPIO DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AL SENATO IN UNA REGIONE DIVISA IN 5 COLLEGI	27
4.2 IL MECCANISMO ELETTORALE INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 270 DEL 2005: CENNI INTRODUTTIVI	30



4.2.1 L'APPLICAZIONE DELLA L. N. 270 DEL 2005 PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI..... 31

ESEMPIO DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI CON METODO PROPORZIONALE E ASSEGNAZIONE EVENTUALE DI UN PREMIO DI MAGGIORANZA. 37

4.2.2 L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 270 DEL 2005 PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.....42

ESEMPIO DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AL SENATO IN UNA REGIONE CUI SPETTANO 40 SEGGI: METODO PROPORZIONALE E ASSEGNAZIONE EVENTUALE DI UN PREMIO DI MAGGIORANZA 46

4.3 L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO50

ESEMPIO DI ASSEGNAZIONE NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI..... 53

ESEMPIO DI ASSEGNAZIONE NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 54

5 LIMITI DI UNA RIFORMA ELETTORALE NAZIONALE A COSTITUZIONE INVARIATA: LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 201455

6 LA RIFORMA ELETTORALE ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE IN PARLAMENTO (C.D. *ITALICUM*).....65

ESEMPIO N.1 DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLA CAMERA: METODO PROPORZIONALE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA ALLA LISTA O ALLA COALIZIONE CHE OTTIENE IL 37% AL PRIMO TURNO 69

ESEMPIO N.2 DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLA CAMERA: BALLOTTAGGIO 70

7 CENNI SULL'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO..... 71

SEGGI SPETTANTI ALL'ITALIA PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO NEL 2014..... 75

DISTRIBUZIONE SEGGI SPETTANTI ALL'ITALIA NELL'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ANNO 2009 (*PRE-TRATTATO DI LISBONA*) 77



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

PARTE II	79
8 EVOLUZIONE NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI SISTEMA ELETTORALE REGIONALE	79
8.1 LA SCELTA DELLA FORMA DI GOVERNO NEGLI STATUTI REGIONALI .87	
8.2 INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA.	90
9 IL RIPARTO DELLA MATERIA ELETTORALE REGIONALE FRA FONTI REGIONALI E STATALI ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE	98
9.1 I LIMITI ALLA DETERMINAZIONE DELLA FORMA DI GOVERNO REGIONALE ALLA LUCE DELLE SENTENZE N. 304 DEL 2002 E N. 2 DEL 2004	99
9.2 LA DURATA DEGLI ORGANI POLITICI REGIONALI.....	103
9.3 LA RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE IN MATERIA ELETTORALE ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE	105
9.4 LA DETERMINAZIONE DEI CASI DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI REGIONALI.....	110
10 IL SISTEMA ELETTORALE REGIONALE A NORMATIVA STATALE.....	115
SIMULAZIONE ELEZIONI REGIONALI SECONDO LA NORMATIVA STATALE (ESEMPIO REGIONE LOMBARDIA, DATI ELEZIONI 1995).....	124
11 LA PREVISIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA ELETTORALE.....	132
12 I PROSPETTI DEI SISTEMI ELETTORALI ATTUALMENTE VIGENTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.....	134
12.1 QUADRO SINOTTICO DELLE NORME STATALI SUL SISTEMA ELETTORALE REGIONALE	138
12.2 QUADRO SINOTTICO DEI SISTEMI ELETTORALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.....	141



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

12.2.1 SISTEMA ELETTORALE REGIONE ABRUZZO.....	141
12.2.2 SISTEMA ELETTORALE REGIONE BASILICATA	143
12.2.3 SISTEMA ELETTORALE REGIONE CALABRIA	146
12.2.4 SISTEMA ELETTORALE REGIONE CAMPANIA	149
12.2.5 SISTEMA ELETTORALE REGIONE EMILIA ROMAGNA	151
12.2.6 SISTEMA ELETTORALE REGIONE LAZIO.....	152
12.2.7 SISTEMA ELETTORALE REGIONE LIGURIA	154
12.2.8 SISTEMA ELETTORALE REGIONE LOMBARDIA	155
12.2.9 SISTEMA ELETTORALE REGIONE MARCHE	157
12.2.10 SISTEMA ELETTORALE REGIONE MOLISE	159
12.2.11 SISTEMA ELETTORALE REGIONE PIEMONTE.....	160
12.2.12 SISTEMA ELETTORALE REGIONE PUGLIA	161
12.2.13 SISTEMA ELETTORALE REGIONE TOSCANA.....	163
12.2.14 SISTEMA ELETTORALE REGIONE UMBRIA.....	165
12.2.15 SISTEMA ELETTORALE REGIONE VENETO.....	167
12.2.16 MAPPA DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA ELETTORALE CON COLLEGAMENTI IPERTESTUALI.....	170
13 PARITÀ DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE IN MATERIA ELETTORALE REGIONALE	171
14 LA LEGISLAZIONE ELETTORALE CALABRESE.....	180
14.1 QUADRO GENERALE.....	180
14.2 IL SISTEMA ELETTORALE DELLA REGIONE CALABRIA	181
ESEMPIO DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – ELEZIONI 2010.....	188
14.3 LA LEGISLAZIONE ELETTORALE DI CONTORNO CALABRESE.	194
14.4 BREVI CENNI ALLO STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA.....	202
FONTI NORMATIVE	206
BIBLIOGRAFIA.....	215
SITOGRAFIA.....	218



Premessa

I sistemi elettorali sono strumenti ad alta valenza politica, con cui si dettano le regole in base alle quali si svolge il gioco democratico di un Paese, idonee ad incidere sia sulla composizione partitica di un sistema politico sia sulla stabilità di Governo.

Essi non sono, dunque, metodi numerici aventi carattere “neutro” per la trasformazione di voti in seggi, ma espressione di una precisa volontà politica in un determinato contesto storico e sociale¹.

La presente pubblicazione verte sulle diverse tipologie di sistemi elettorali, che si sono susseguiti negli ultimi decenni sia a livello nazionale che regionale.

Inoltre, essa esplora il quadro normativo vigente, nonché le proposte di riforma del sistema elettorale attualmente al vaglio del Parlamento e dei Consigli regionali italiani.

Il lavoro si articola in due parti: la prima concernente il sistema elettorale nazionale, la seconda inerente ai sistemi elettorali adottati dalle Regioni.

Nella parte I, si analizzano succintamente le diverse componenti, che confluiscono nella nozione di “legislazione elettorale”: norme in materia di cittadinanza politica, regole sul sistema elettorale e legislazione elettorale di contorno.

Vengono, poi, trattati i due maggiori sistemi che si sono susseguiti a livello nazionale: il cosiddetto *Mattarellum*, in vigore sino al 2005, ed il cosiddetto *Porcellum*, introdotto dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270; la descrizione dei

¹ G. LUISE, *Sistemi elettorali e forme di Governo*, p.1, www.docenti.unina.it



meccanismi elettorali tipici dei suddetti sistemi è corredata da appositi esempi di assegnazione dei seggi.

Successivamente, si esamina la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014, che dichiara illegittime le modifiche apportate dalla legge elettorale n. 270 del 2005, in riferimento ai premi di maggioranza e alle liste bloccate lunghe, introducendo dei limiti che dovranno necessariamente essere tenuti in considerazione dal legislatore nazionale che intenda approvare una riforma a Costituzione invariata.

E', altresì, trattato il disegno di legge n. *S. 1385 – XVII legislatura*, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati” (c.d. *Italicum*), in discussione in Parlamento, anch'esso corredato da un esempio esplicativo.

Inoltre, si fa un accenno alle modalità con cui, in Italia, vengono eletti i rappresentanti al Parlamento europeo, soffermandosi in particolare sulla ripartizione dei 73 seggi spettanti all'Italia nelle 5 circoscrizioni territoriali alla luce del Trattato di Lisbona. A tal fine, è stata predisposta una scheda esplicativa, in cui sono individuati i seggi spettanti all'Italia per l'elezione del Parlamento europeo nel 2014.

Si riporta, altresì, un'ulteriore scheda sulla distribuzione dei 72 seggi assegnati all'Italia nell'elezione del Parlamento europeo dell'anno 2009.

La parte II dell'elaborato è dedicata al sistema elettorale regionale.

Si effettua, innanzitutto, un breve *excursus* sull'evoluzione normativa statale in materia di sistema elettorale regionale, con qualche cenno alla scelta della forma di governo riservata agli Statuti regionali e alle norme in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali e del Presidente della Giunta.



Particolare attenzione è dedicata, poi, alla giurisprudenza costituzionale inerente al riparto della materia elettorale regionale fra fonti regionali e statali.

Ci si sofferma, in seguito, sul sistema elettorale regionale previsto dalla normativa statale ed applicabile alle Regioni sprovviste di legge elettorale; a tal proposito è stata predisposta una scheda esplicativa.

Segue, poi, un quadro sinottico dei sistemi elettorali adottati nelle quindici Regioni a Statuto ordinario, con l'obiettivo di mettere in evidenza gli aspetti più significativi e far emergere i principali elementi di novità introdotti dai legislatori regionali.

Si pone l'attenzione, inoltre, sulla questione della parità di accesso alle cariche elettive in materia elettorale regionale.

Infine, l'ultimo capitolo è dedicato alla legislazione elettorale calabrese. Esso è corredato da una scheda esplicativa dalla quale si evince l'assegnazione dei seggi al Consiglio regionale della Calabria nella tornata elettorale del 2010.

La pubblicazione verrà aggiornata a seguito dell'evoluzione della materia esaminata.



Parte I

1 La legislazione elettorale e la nozione di elettorato attivo e passivo

La “legislazione elettorale” comprende:

- **le norme in materia di cittadinanza politica**, che individuano i soggetti che godono dell’elettorato attivo;
- **le regole sul sistema elettorale**, che individuano i meccanismi per la trasformazione dei voti espressi dagli elettori in seggi².
- **la legislazione elettorale di contorno**, che si compone di tutte quelle norme che mirano a garantire una giusta competizione elettorale e la parità tra i concorrenti, nonché ad impedire eventuali conflitti di interessi tra la carica di parlamentare e altri ruoli che fanno capo al medesimo soggetto.

Per elettorato attivo si intende la capacità di votare, subordinata dall’art. 48 della Costituzione al requisito della cittadinanza italiana e della maggiore età.

Tale capacità si perde per cause di incapacità civile, per effetto di sentenze penali irrevocabili, per cause di indegnità morale.

Dall’elettorato attivo si distingue l’elettorato passivo, che è la capacità di essere eletti. Anche qui la Costituzione introduce dei limiti che sono rappresentati dall’età (aver compiuto 25 anni per essere eletti alla Camera e

² R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, G. Giappichelli editore, Torino, p. 142.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

40 anni per essere eletti al Senato), ma anche dalla mancanza di alcune condizioni, la cui presenza comporta ineleggibilità.



2 I Sistemi elettorali

Il sistema elettorale è caratterizzato da un insieme di regole con cui si trasformano le preferenze degli elettori, espresse con il voto, in seggi da assegnare in Parlamento.

I sistemi elettorali si distinguono sulla base di alcuni elementi caratterizzanti:

- **il tipo di scelta che spetta all'elettore** che può essere categorica o ordinale.

E' categorica quando l'elettore esprime una scelta secca, come nel collegio uninominale dove è possibile votare un solo candidato; mentre è ordinale quando l'elettore può esprimere un ordine di preferenze³, come nel c.d. voto alternativo trasferibile⁴;

- **la dimensione del collegio**, nel cui ambito viene considerato il voto ai fini della ripartizione dei seggi.

Il collegio può essere **unico** quando è previsto un unico collegio in cui vengono ripartiti tra i candidati tutti i seggi in palio.

Nel caso in cui siano previsti più collegi, occorre distinguere fra:

collegi uninominali, in ciascuno dei quali risulta eletto un solo candidato;

collegi plurinominali, in cui vengono eletti due o più candidati.

Può osservarsi, che nei collegi plurinominali, ove si elegga un piccolo numero di parlamentari, solo i partiti più grandi avranno possibilità di accesso in Parlamento, essendo pochi i seggi da attribuire.

³ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. cit.*, p.151.

⁴ Per maggiori approfondimenti sul voto alternativo trasferibile, si rinvia al paragrafo 2.1.



Qualora, invece, nei collegi plurinominali si elegga un numero elevato di parlamentari, anche i partiti più piccoli avranno la possibilità di ottenere qualche seggio⁵;

- **la formula elettorale**, vale a dire il meccanismo attraverso cui si procede alla ripartizione dei seggi fra i candidati sulla base dei voti espressi. Sulla base della formula elettorale, i sistemi elettorali si distinguono in sistemi maggioritari, proporzionali e misti (che si compongono in parte di elementi maggioritari ed in parte di elementi proporzionali).

2.1 I sistemi maggioritari

Secondo la definizione del politologo Giovanni Sartori, un sistema elettorale è maggioritario se il voto si esprime in collegi, uninominali o plurinominali, in cui il vincitore è “chi primo taglia il traguardo” (*first past the post system*)⁶.

Il seggio è assegnato al candidato che ottiene il maggior numero di voti. L'accesso alle aule parlamentari viene quindi garantito solo alle forze politiche maggiori (effetto selettivo).

All'interno di questo macrosistema maggioritario è possibile individuare diverse tipologie:

- ***il sistema a turno unico***, per il quale è sufficiente raggiungere la maggioranza relativa (un voto in più rispetto al secondo classificato) per aggiudicarsi il seggio. I voti in eccedenza (a differenza del

⁵ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. cit.*, p.152.

⁶ G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, Il Mulino, 2004.



proporzionale) non vengono conteggiati. Tale sistema presenta il vantaggio di produrre sicuramente un vincitore.

- **il sistema a doppio turno**, per il quale è richiesta al primo turno la maggioranza assoluta (il 50% + 1 dei voti validamente espressi); se quest'ultima non viene raggiunta, si procede, a breve distanza (una o due settimane) ad una seconda votazione in cui è sufficiente la maggioranza relativa. La seconda votazione può svolgersi con diverse modalità:

- *ballottaggio*, se i “contendenti al seggio” sono i primi due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero dei voti;
- *doppio turno con soglia di sbarramento*, se sono chiamati a partecipare alla seconda votazione tutti i candidati che hanno ottenuto una determinata percentuale di voti;
- *doppio turno aperto*, se sono ammessi a partecipare tutti i candidati presenti al primo turno.

Questi sistemi possono generare la nascita, al secondo turno, di coalizioni partitiche, all'interno delle quali assumeranno un ruolo decisivo e determinante anche coloro i quali erano stati esclusi in prima battuta.

Rientra fra i sistemi a formula maggioritaria anche il **voto alternativo trasferibile**, dove all'elettore viene chiesto di indicare un elenco di candidati in base alla propria preferenza, per cui se i candidati in competizione sono cinque, ogni votante potrà esprimere una prima, una seconda, una terza, una quarta e una quinta preferenza. Se il candidato della prima preferenza ottiene la maggioranza assoluta (che in questo sistema è sempre richiesta) viene eletto. Se ciò non accade, il candidato che ha



ottenuto il minor numero di prime preferenze viene eliminato dalla competizione e le sue schede vengono redistribuite tra gli altri candidati sulla base delle seconde preferenze espresse sulle schede del candidato eliminato. Le operazioni vengono ripetute fino a quando un candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi rimanenti.

2.2 I sistemi proporzionali

Un sistema elettorale è proporzionale se il voto si esprime in collegi plurinominali e produce vincitori eletti sulla base del più alto numero di voti⁷.

I seggi sono quindi ripartiti, tra le varie liste, in proporzione ai voti ottenuti. Tali sistemi tendono a rispettare la volontà dell'elettorato e rispecchiano le posizioni politiche presenti nel Paese in un determinato momento storico (effetto proiettivo).

L'elettore può esprimere **una o più preferenze** per un candidato all'interno di una lista: in questo caso vengono eletti nell'ambito di ciascuna lista i candidati che hanno ricevuto il numero più alto di voti.

Si potrebbe, inoltre, verificare la possibilità che non sia data all'elettore la facoltà di indicare una preferenza: in questi casi si parla di **liste bloccate**, in quanto verranno eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze secondo l'ordine di comparizione sulle liste predisposte dai partiti. Così facendo si delega di fatto ai partiti l'individuazione degli eletti.

⁷ G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, Il Mulino, 2004.



Il sistema proporzionale più antico è quello del **quoziente naturale** che si ottiene dividendo la cifra elettorale generale (cioè il numero complessivo dei voti di un determinato collegio) per il numero dei seggi da attribuire. Ottenuto questo quoziente si verifica quante volte quell'espressione politica raggiunge il quoziente naturale⁸.

Per esempio, considerando che i seggi da ripartire siano 10, i voti siano 1000 e le liste siano 3 (A, B e C) e che esse abbiano conseguito le seguenti cifre elettorali : A=466; B=351; C=183.

Il quoziente elettorale, che si ottiene dividendo il numero dei voti validi (1000) per i seggi da ripartire (10), è pari a 100.

Ciascuna cifra elettorale di lista (cioè il numero totale dei voti riportati da ciascuna lista nel collegio) va divisa per il quoziente elettorale. Così facendo, si ottengono i seguenti risultati:

lista A: $466/100=4$ seggi;

lista B: $351/100=3$ seggi;

lista C: $183/100=1$ seggi.

Con questo sistema, si pone il problema dei seggi non attribuiti (nell'esempio si tratta di 2 seggi).

Come risulta dall'esempio, il metodo del quoziente naturale molto frequentemente non consente di assegnare tutti i seggi del collegio, dal momento che vi sono dei resti, cioè dei voti inutilizzati ai fini dell'assegnazione dei rimanenti seggi.

Per tale ragione, spesso viene utilizzata la **formula Hare, o metodo dei quozienti interi e dei più alti resti**

Con tale metodo, i seggi restanti sono attribuiti ai partiti che hanno ottenuto il resto più forte.

Applicando la formula *Hare* al caso in esame, quindi, i 2 seggi residui andrebbero alla lista C e alla lista A, aventi i resti più alti:

lista A: $466/100=4,66$ (quoz. intero=4; resto=**66**);

⁸ G. LUISE, *op.cit.*



lista B: $351/100=3,51$ (quoz. intero=3; resto=51);
lista C: $183/100= 1,83$ (quoz. intero=1; resto=83);

In alternativa, si possono ridurre i resti, rettificando il quoziente naturale.

Le formule maggiormente utilizzate per rettificare il quoziente sono *Hagenbach-Bischoff* ed *Imperiali*.

Adottando la formula ***Hagenbach-Bischoff***, si divide la cifra elettorale generale non per il numero dei seggi da ripartire, ma per tale numero aumentato di una unità.

Applicando la formula *Hagenbach-Bischoff* all'esempio precedente, il quoziente elettorale si calcola dividendo i voti (1000) non per 10 ma per 11.

In tal modo, il quoziente elettorale è più basso (90,9 anziché 100) e quindi i resti sono minori e tutti i seggi vengono attribuiti alle liste in competizione.

lista A: $466/90,9 = 5$ seggi;
lista B: $351/90,9 = 3$ seggi;
lista C: $183/90,9 = 2$ seggi.⁹

Applicando la formula ***Imperiali***, il numero dei seggi da ripartire è aumentato di due.

Abbassandosi il quoziente, è accentuato l'effetto premio per i partiti maggiori.

Il quoziente *Imperiali* è utilizzato raramente, in quanto potrebbe presentarsi il problema che vengano eletti più candidati rispetto ai seggi disponibili, come evidenziato in esempio:

Applicando la formula *Imperiali* all'esempio precedente, il quoziente elettorale si calcola dividendo i voti (1000) non per 10 o 11, ma per 12.

Il quoziente elettorale è pari a 83,33. I seggi saranno così ripartiti:

lista A: $466/83,33 = 5$ seggi;
lista B: $351/83,33 = 4$ seggi;
lista C: $183/83,33 = 2$ seggi.

⁹ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. cit.*, p.154.



Sulla base di questa ripartizione, dovrebbero essere eletti 11 candidati (ma in realtà i seggi disponibili sono 10).

Diverso dal metodo del quoziente (naturale o rettificato) è il **metodo del divisore**, caratterizzato dal fatto che i seggi sono assegnati dividendo i voti ottenuti da ciascuna lista (c.d. cifra elettorale di lista) per una serie di numeri successivi.

I metodi del divisore maggiormente utilizzati sono *d'Hondt* e *Langue*.

Il **Metodo d'Hondt** consiste nel dividere la cifra elettorale di lista per 1, 2, 3, 4, e così via fino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare.

Fra i quozienti così ottenuti si scelgono i quozienti più alti, che vengono collocati in una graduatoria in ordine decrescente (composta da tanti quozienti quanti sono i seggi da assegnare).

Ad ogni lista vengono attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti della stessa presenti in graduatoria.

Per chiarire il funzionamento di questo metodo, si ritiene opportuno effettuare un esempio.

Considerando che i seggi da ripartire siano 6 e che le liste siano 3 (A, B e C) e che esse abbiano conseguito le seguenti cifre elettorali: A=1500; B=900; C=700, in applicazione del metodo d'Hondt, occorre dividere ciascuna cifra elettorale per 1, 2, 3, 4, 5, 6 (essendo 6 i seggi da ripartire).

Così facendo, si ottengono i seguenti quozienti:

lista A: 1500, 750, 500, 375, 300, 250;

lista B: 900, 450, 300, 225, 180, 150;

lista C: 700, 350, 233, 175, 146 e 116.

Si crea una graduatoria con i 6 quozienti più alti (essendo 6 i seggi da attribuire):

1500 (A), 900 (B), 750 (A), 700 (C), 500 (A), 450 (B).

Quindi, la lista A avrà 3 seggi, la lista B ne avrà 2 e la lista C solo 1.¹⁰

¹⁰ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. cit.*, p.153.



Si procede alla stessa maniera con il **Metodo Langue**, con la differenza che la cifra elettorale che ha conseguito il partito si divide per 1, 3, 5, 7.¹¹

2.3 I sistemi misti

Sia i sistemi maggioritari che quelli proporzionali presentano delle *défaillances* per ovviare alle quali si è fatto ricorso, nel tempo, a **sistemi misti** che, attraverso correttivi, contemperano differenti esigenze.

Così mentre nei sistemi maggioritari si introducono quote proporzionali per ovviare alla scarsa rappresentanza dei partiti più piccoli, nei sistemi proporzionali – dove proprio a causa dei partiti minori si rischia di creare un governo instabile – si fa ricorso alla **clausola di sbarramento** (il partito per poter accedere in Parlamento deve aver raggiunto una percentuale minima di voti) e/o all'attribuzione del **premio di maggioranza alla lista o alla coalizione vincitrice**, nei casi in cui quest'ultima non abbia raggiunto un livello predeterminato di seggi.

¹¹ G. LUISE, *op.cit.*



3 La legislazione elettorale di contorno

La legislazione elettorale di contorno è composta da quelle regole che stabiliscono il regime dell'ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari, le modalità di svolgimento delle campagne elettorali e di finanziamento della politica.

3.1 L'ineleggibilità

L'ineleggibilità impedisce, a chi si trova in determinate situazioni, espressamente previste dalla legge, di essere eletto in seno al Parlamento, salvo che non venga meno, prima della candidatura, l'impedimento: la *ratio* è quella di garantire la libertà di voto e la parità di *chances* tra i candidati.

La legislazione ordinaria in materia di ineleggibilità parlamentari è a tutt'oggi prevalentemente costituita dal d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati).

Ai sensi di tale normativa, non sono eleggibili a pena di nullità della stessa elezione: i titolari di cariche di governo degli enti locali, funzionari pubblici, alti ufficiali (presidenti di Giunte provinciali, sindaci di Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, capi e vice capi della polizia, ecc.), i soggetti che hanno rapporti di impiego con Governi esteri (diplomatici, consoli, etc.), coloro che hanno particolari rapporti economici con lo Stato (concessionari di servizi pubblici, dirigenti e consulenti di aziende sovvenzionate dallo Stato).

Per i soggetti aventi rapporti di impiego con Governi esteri o peculiari rapporti economici con lo Stato, la legge non prevede espressamente un termine entro cui la carica deve essere abbandonata per non incorrere



nell'ineleggibilità. Esigenze di omogeneità di trattamento impongono che anche per essi le dimissioni debbano aver luogo prima dell'atto di presentazione della candidatura.

Infine, i magistrati (esclusi quelli in servizio presso le magistrature superiori) non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, totalmente o parzialmente, alla giurisdizione degli uffici in cui hanno svolto le proprie funzioni nel semestre antecedente la data di accettazione della candidatura.

L'art. 2 della **legge 13 ottobre 2010, n. 175** (Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione) ha, poi, introdotto una nuova fattispecie di ineleggibilità che si verifica nell'ipotesi in cui venga violato il divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. In questo caso, si prevede l'interdizione dai pubblici uffici e, conseguentemente, l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva.

La condanna per la violazione del summenzionato divieto comporta l'interdizione dai pubblici uffici e di conseguenza l'ineleggibilità del condannato per la durata della pena.

Qualora nel corso del mandato elettivo sopraggiunga una causa di ineleggibilità, si parla di ineleggibilità sopravvenuta. Se essa è costituita dalla sopraggiunta titolarità di una nuova carica, si trasforma in causa di incompatibilità e l'interessato è costretto a esercitare l'opzione, pena la decadenza dall'ufficio parlamentare¹².

¹² R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. cit.*, p. 146.



3.2 L'incandidabilità

Istituto diverso dall'ineleggibilità è l'incandidabilità che può essere definita come una inidoneità assoluta ad essere eletti qualora l'interessato abbia subito condanne per determinati reati (riconducibili a delitti connessi al fenomeno mafioso, al traffico di droga o armi, ad alcuni delitti dei pubblici ufficiali, a reati commessi con abuso di potere o con violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione) o misure di prevenzione inerenti a pericolosità di tipo mafioso.

La Corte Costituzionale, con **sentenza n. 141 del 1996**, ha escluso che possano essere colpiti da incandidabilità coloro che siano stati condannati o siano oggetto di misure di prevenzione in forma non definitiva; in questi casi si verifica solo la sospensione dalla carica, che verrà meno in seguito a sentenza di assoluzione o determinerà la decadenza in caso di condanna.

La Corte ha più volte affermato che, a differenza delle cause di ineleggibilità che possono essere generalmente rimosse entro un dato termine, le cause di incandidabilità precludono la capacità di essere eletti.

Ulteriori cause di incandidabilità sono state introdotte dal **d.lgs. n. 6 settembre 2011, n. 149** (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in particolare: il Presidente della Regione rimosso a seguito di grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario è incandidabile alle cariche di deputato e senatore, nonché alle cariche elettive a livello locale, regionale ed europeo per un periodo di dieci anni (art. 2, c.3, d.lgs. n. 149 del 2011).

Parimenti i sindaci e i presidenti di Provincia ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell'ente locale non sono candidabili, per un periodo di



dieci anni, al Parlamento nazionale e a quello europeo, nonché alle cariche elettive di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali (art. 248, c. 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.) come modificato dal c.1, art.6, del d.lgs. n.149 del 2011, e dal c.1, lett. s dell'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

Ulteriori cause di incandidabilità sono previste dal **d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235** (Testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, c. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) (**c.d. Legge Severino**).

Il testo unico prevede che non possano essere candidati né ricoprire la carica di deputato e di senatore:

- a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,



determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale” (art. 1, d.lgs. n. 235 del 2012).

Qualora, invece, una causa di incandidabilità sia accertata durante il mandato parlamentare o sopraggiunga, sarà la Camera di appartenenza a deliberare in sede di verifica dei poteri ai sensi dell'art.66 della Costituzione¹³.

3.3 L'incompatibilità

L'incompatibilità è quella situazione giuridica in cui si trova il soggetto che, pur validamente eletto, non può cumulare nello stesso tempo la funzione di parlamentare con altra carica. La causa di incompatibilità può essere rimossa attraverso l'opzione da parte dell'interessato tra le due cariche.

Alcune delle cause di incompatibilità parlamentare sono previste dalla Costituzione (tra deputato e senatore, tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica, tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura, etc.); altre dalla legislazione ordinaria (quale le incompatibilità con la titolarità di uffici pubblici o privati derivanti da nomina o designazione governativa, con cariche in enti o associazioni che gestiscono servizi per conto dello Stato, etc.)¹⁴.

¹³ *Ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità parlamentari*, Temi dell'attività parlamentare, www.camera.it

¹⁴ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. cit.*, pp. 144,147.



3.4 La disciplina delle campagne elettorali (*par condicio*)

Le norme che disciplinano le campagne elettorali sono volte da un lato, a rendere effettiva, la libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost.), che deve intendersi anche come libertà da indebiti condizionamenti, dall'altro, a garantire che la competizione elettorale possa svolgersi tra candidati posti in una posizione di uguaglianza (art. 51 Cost.).

In materia, gli interventi normativi, attualmente in vigore, sono:

- **legge 10 dicembre 1993, n. 515** (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)
- **legge 22 febbraio 2000, n. 28** (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

La legge n. 515 del 1993 disciplina per la prima volta le varie forme di propaganda elettorale, il regime delle spese elettorali (differenziato a seconda che siano riferibili al candidato come singolo o alle forze collettive), i limiti alla diffusione dei sondaggi elettorali, nonché un sistema sanzionatorio per le eventuali violazioni.

La legge n. 28 del 2000 modifica tale normativa e, a differenza della legge del 1993, disciplina la comunicazione elettorale durante l'intero anno, non solo nel periodo delle campagne elettorali¹⁵.

¹⁵ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. cit.*, pp. 148-149.



3.5 Il finanziamento alla politica

Il finanziamento pubblico ai partiti politici, introdotto dapprima dalla **legge 2 maggio 1974, n. 195** (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), fu oggetto nel 1993 di abrogazione referendaria in riferimento agli artt. 3 e 9, relativi al finanziamento pubblico dei gruppi parlamentari e dei rispettivi partiti. Tuttavia, esso fu reintrodotta, almeno nella sostanza, dalla **legge n. 515 del 1993**, sotto forma di rimborso, denominato “contributo per le spese elettorali”.

La **legge 2 gennaio 1997, n. 2** (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici), ha introdotto la contribuzione volontaria ai partiti e movimenti politici, nella misura del 4 per mille dell'IRPEF (a favore non di un singolo partito scelto dal contribuente ma di tutti i partiti).

La consultazione referendaria del 2000, volta all'abolizione dei rimborsi elettorali, non ha raggiunto il quorum richiesto.

Successivamente, la **legge 6 luglio 2012, n. 96** (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) ha determinato una riduzione dei contributi statali in favore dei partiti politici ed ha introdotto un meccanismo di cofinanziamento¹⁶.

¹⁶ M. CAVINO, L. CONTE, *Il diritto pubblico*, Maggioli Editore, 2013, p. 83.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Infine, il legislatore è nuovamente intervenuto con il **decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149** (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.

Detto decreto abolisce progressivamente il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica, con quote progressivamente ridotte a partire dal 2014, per ogni anno, nella misura, rispettivamente, del 25%, del 50% e del 75%.

Il nuovo regime, che entrerà pienamente in vigore dal 2017, favorisce le donazioni volontarie da parte dei cittadini, attraverso il 2 per mille o con contribuzione volontaria.



4. Il Sistema elettorale italiano

Le due Camere del Parlamento italiano, sino al 1993, erano elette con un sistema proporzionale, espressione del c.d. parlamentarismo compromissorio, che caratterizzava la democrazia italiana in quegli anni: in un Parlamento in cui nessun partito aveva la maggioranza assoluta dei seggi, tale sistema elettorale garantiva la sopravvivenza a tutte le forze politiche e favoriva la ricerca dell'accordo e della mediazione¹⁷.

Le trasformazioni della società italiana e le sempre crescenti difficoltà di funzionamento del parlamentarismo compromissorio hanno prodotto un'importante spinta verso la nascita di una democrazia maggioritaria, come dimostra l'esito del referendum elettorale del 1993, che esprimeva un chiarissimo indirizzo politico a favore di una trasformazione maggioritaria del sistema elettorale.

Essa si è concretizzata con l'approvazione delle **leggi 4 agosto 1993 nn. 276 e 277**, recanti rispettivamente “Norme per l'elezione del Senato della Repubblica” e “Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati”, che hanno introdotto in Italia un sistema elettorale misto prevalentemente maggioritario¹⁸.

Detto sistema, noto come **“Mattarellum”**, dal nome del relatore della riforma, Sergio Mattarella, è rimasto in vigore in Italia sino al 2005, anno in cui è stato introdotto un sistema proporzionale a liste bloccate, corrette con un forte premio di maggioranza, c.d. **“Porcellum”**, introdotto dalla

¹⁷ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. cit.*, p. 155.

¹⁸ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. cit.*, p. 156.



legge 21 dicembre 2005, n. 270, (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

4.1 Il sistema elettorale introdotto dalle leggi nn. 276 e 277 del 1993

Il sistema elettorale noto come *Mattarellum* era maggioritario a turno unico per la ripartizione del 75% dei seggi parlamentari, così si attribuivano tre quarti dei seggi (ovvero 475 deputati e 232 senatori).

Il restante quarto veniva ripartito con metodo proporzionale:

- **alla Camera** era previsto, per il rimanente 25%, un sistema proporzionale con liste bloccate dai partiti ed una soglia di sbarramento pari al 4%;
- **al Senato**, per il rimanente 25%, l'assegnazione dei seggi avveniva su base regionale, in favore dei candidati non risultati eletti nei collegi uninominali che avevano riportato le percentuali di voto più alte.

Questo recupero proporzionale avveniva attraverso un meccanismo di calcolo denominato “scorporo”, il cui funzionamento verrà esplicitato negli esempi che seguono.



Esempio di assegnazione dei seggi alla Camera in una Regione divisa in 5 collegi

Voti validi complessivi nei 5 collegi: 1.000.000

Seggi da assegnare: 7, di cui
5 con meccanismo maggioritario,
2 con meccanismo proporzionale.

Gruppi e candidati che partecipano all'assegnazione in quanto hanno superato la soglia di sbarramento del 4%:

Gruppo A: A1, A2, A3, A4, A5;

Gruppo B: B1, B2, B3, B4, B5.

Gruppo C: C1, C2, C3, C4, C5.

Gruppo D: D1, D2, D3, D4, D5.

Gruppo E: E1, E2, E3, E4, E5.

Il 75% dei seggi viene assegnato con meccanismo maggioritario.

I seggi da assegnare con tale meccanismo sono 5 e vengono attribuiti ai gruppi che ottengono il maggior numero di voti in ciascun collegio, come riportato in tabella:

Collegio 1 160.000 voti validi	Collegio 2 200.000 voti validi	Collegio 3 220.000 voti validi	Collegio 4 280.000 voti validi	Collegio 5 140.000 voti validi	Totale voti ottenuti dai singoli gruppi
A1 =25.000	A2 = 35.000	A3=45.000	A4=80.000	A5=20.000	Gruppo A 205.000
B1 = 20.000	B2 = 45.000	B3=40.000	B4=35.000	B5=45.000	Gruppo B 185.000
C1 = 35.000	C2=30.000	C3=46.000	C4=45.000	C5=25.000	Gruppo C 181.000
D1 = 50.000	D2= 50.000	D3=24.000	D4=55.000	D5=26.000	Gruppo D 205.000
E1= 30.000	E2=40.000	E3=65.000	E4=65.000	E5=24.000	Gruppo E 224.000

Con il meccanismo maggioritario, nel collegio 1 il seggio viene assegnato al candidato D1; nel collegio 2 al candidato D2; nel collegio 3 al candidato E3; nel collegio 4 al candidato A4; nel collegio 5 al candidato B5.

Il restante 25% dei seggi viene assegnato con meccanismo proporzionale.

I seggi da assegnare con tale meccanismo sono quindi 2.

Come anticipato, l'attribuzione di questi seggi si basa su un meccanismo di calcolo definito "scorporo", che ha la funzione di attenuare gli effetti del maggioritario.

Lo scorporo alla Camera è parziale.



Alla somma dei voti ottenuti dalle liste collegate a ciascun candidato eletto in un collegio uninominale è sottratta quella parte dei voti sufficienti all'assegnazione del seggio, e cioè i voti ottenuti dal candidato giunto al secondo posto più uno.

(La legge stabilisce tuttavia una soglia minima di scorporo: per ogni candidato eletto in un collegio uninominale collegato ad una lista non può essere sottratto un numero di voti inferiori al 25% dei voti validi espressi in quel collegio. Qualora il candidato secondo classificato nel collegio abbia conseguito un risultato inferiore a tale percentuale, lo "scorporo" sarà pertanto pari al 25% dei voti validi del collegio. In caso di collegamento del candidato eletto con più liste, gli effetti dello scorporo sono distribuiti fra tutte le liste collegate in proporzione al numero di voti da ciascuna di esse ottenuti nel collegio¹⁹).

Considerando l'esempio di cui sopra, la cifra elettorale del gruppo A è uguale a 139.999, tale cifra si ottiene sottraendo 205.000 (totale dei voti del gruppo A) a 65.001 (voti ottenuti dal candidato E4 nel collegio in cui il gruppo A ha ottenuto il seggio, più uno).

Le cifre elettorali dei gruppi nell'esempio sopra indicato sono le seguenti:

Gruppo A = 139.999 (205.000-65.001);

Gruppo B = 158.999 (185.000-26.001);

Gruppo C = **181.000** (181.000-0);

Gruppo D = 124.998 (205.000-35.001-45.001);

Gruppo E = **177.999** (224.000-46.001).

I seggi vengono assegnati ai gruppi con la cifra elettorale più alta.

Nel caso in esempio i 2 seggi proporzionali vengono quindi assegnati al Gruppo C e al Gruppo E.

Per individuare i candidati all'interno dei gruppi aventi diritto al seggio, si fa riferimento all'ordine percentuale delle singole cifre individuali, così come esemplificato nella tabella seguente:

Collegi	voto individuale "miglior perdente"	voto complessivo collegio	cifra individuale %
Collegio 1	C1=35.000	160.000	21.87%
Collegio 2	B2=45.000	200.000	22.50%
Collegio 3	C3= 46.000	220.000	20.90%
Collegio 4	E4=65.000	280.000	23.21%
Collegio 5	D5=26.000	140.000	18.57%
Collegio 1	E1= 30.000	160.000	18.75%
...

¹⁹ CAMERA DEI DEPUTATI, DOCUMENTAZIONE E RICERCHE, *Il sistema di elezione del Parlamento nazionale, Riforme e dibattito parlamentare* n. 42 del 19 Luglio 2013.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

I seggi “proporzionali” sono, quindi, attribuiti ai candidati C1 ed E4, che hanno ottenuto la cifra individuale percentuale elettorale più alta, all’interno dei gruppi aventi diritto al seggio.

Infine, vengono riepilogati i risultati complessivi:

	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D	Gruppo E
Voti totali	205.000	185.000	181.000	205.000	224.000
Voti scorporati	65.001	26.001	0	80.002	46.001
Voti “proporzionali”	139.999	158.999	181.000	124.998	177.999
% su voti totali	20.50%	18.50%	18.10%	20.50%	22.40%
Seggi assegnati	1(magg.)	1(magg.)	1(prop.)	2(magg.)	1(magg.)+ 1(prop.)



Esempio di assegnazione dei seggi al Senato in una Regione divisa in 5 collegi.

Voti validi complessivi nei 5 collegi: 1.000.000

Seggi da assegnare: 7, di cui:
5 con meccanismo maggioritario,
2 con meccanismo proporzionale.

Gruppi e candidati che partecipano all'assegnazione:

Gruppo A: A1, A2, A3, A4, A5.

Gruppo B: B1, B2, B3, B4, B5.

Gruppo C: C1, C2, C3, C4, C5.

Gruppo D: D1, D2, D3, D4, D5.

Gruppo E: E1, E2, E3, E4, E5.

Il 75% dei seggi viene assegnato con meccanismo maggioritario.

I seggi da assegnare con tale meccanismo sono 5 e vengono attribuiti ai gruppi che ottengono il maggior numero di voti in ciascun collegio, come riportato in tabella:

Collegio 1 210.000 voti validi	Collegio 2 220.000 voti validi	Collegio 3 180.000 voti validi	Collegio 4 200.000 voti validi	Collegio 5 190.000 voti validi	Totale voti ottenuti dai singoli gruppi
A1 = 60.000	A2 = 40.000	A3=25.000	A4=70.000	A5=20.000	Gruppo A 215.000
B1 = 50.000	B2 = 100.000	B3=60.000	B4=80.000	B5=70.000	Gruppo B 360.000
C1 = 40.000	C2=60.000	C3=30.000	C4=20.000	C5=90.000	Gruppo C 240.000
D1 = 30.000	D2= 10.000	D3=50.000	D4=20.000	D5=5.000	Gruppo D 115.000
E1= 30.000	E2=10.000	E3=15.000	E4=10.000	E5=5.000	Gruppo E 70.000

Con il meccanismo maggioritario, nel collegio 1 il seggio viene assegnato al candidato A1; nel collegio 2 al candidato B2; nel collegio 3 al candidato B3; nel collegio 4 al candidato B4; nel collegio 5 al candidato C5.

Il restante 25% dei seggi viene assegnato con meccanismo proporzionale.

I seggi da assegnare con tale meccanismo sono quindi 2.

Come anticipato, l'attribuzione di questi seggi si basa su un meccanismo di calcolo definito "scorporo", che ha la funzione di attenuare gli effetti del maggioritario.



Lo scorporo al Senato è totale.

Per effettuare lo scorporo totale, occorre calcolare la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati, data dalla somma dei voti conseguiti dai candidati presentatisi nei collegi della Regione con il medesimo contrassegno, detratti i voti ottenuti dai candidati già proclamati eletti nei collegi stessi²⁰.

Considerando l' esempio di cui sopra, la cifra elettorale del gruppo A è uguale a 155.000, tale cifra si ottiene sottraendo a 215.000 (totale dei voti del gruppo A) 60.000 (voti ottenuti dal candidato A1 nel collegio in cui ha ottenuto il seggio).

Le cifre elettorali dei gruppi nell'esempio sopra indicato sono le seguenti:

Gruppo A = 155.000 (215.000-60.000);

Gruppo B = 120.000 (360.000-100.000-60.000-80.000);

Gruppo C = 150.000 (240.000-90.000);

Gruppo D = 115.000 (115.000-0);

Gruppo E = 70.000 (70.000-0).

Il meccanismo di assegnazione prevede come passaggio ulteriore che la cifra elettorale così ottenuta venga divisa per 1, 2, 3..... a seconda dei seggi da assegnare, utilizzando il metodo d'*Hondt*. Nel caso in esempio i seggi sono 2 quindi la cifra elettorale va divisa per 1 e per 2, come riportato nella tabella seguente:

Numero divisori	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D	Gruppo E
1	155.000	120.000	150.000	115.000	70.000
2	77.500	60.000	75.000	57.500	35.000

I seggi vengono assegnati scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

I 2 seggi proporzionali vengono, quindi, assegnati al Gruppo A e al Gruppo C, (Si precisa che laddove si verificasse un'ipotesi di parità di quoziente, il seggio si attribuirebbe al gruppo che abbia ottenuto la minore cifra elettorale).

²⁰ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI SERVIZIO PER LO STUDIO E IL MONITORAGGIO DELLE RIFORME ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE, *L'evoluzione dei sistemi elettorali del Parlamento europeo*, Dossier di sintesi n. 4 del 22 luglio 2013.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Per individuare i candidati all'interno dei gruppi aventi diritto al seggio si fa riferimento all'ordine percentuale delle singole cifre individuali tra "i migliori perdenti", così come esemplificato in tabella:

Collegi	voto individuale "miglior perdente"	voto complessivo collegio	cifra individuale %
Collegio 1	B1=50.000	210.000	23.80%
Collegio 2	C2= 60.000	220.000	27.27%
Collegio 3	D3=50.000	180.000	27.77%
Collegio 4	A4=70.000	200.000	35.00%
Collegio 5	B5=70.000	190.000	36.88%
Collegio 1	C1=40.000	210.000	19.04%
Collegio 2	A2=40.000	220.000	18.18%
...

I seggi "proporzionali" sono, quindi, attribuiti ai candidati C2 ed A4, che hanno ottenuto la cifra individuale percentuale elettorale più alta, all'interno dei gruppi aventi diritto al seggio.

Infine, vengono riepilogati i risultati complessivi:

	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D	Gruppo E
Voti totali	215.000	360.000	240.000	115.000	70.000
Voti scorporati	60.000	240.000	90.000	0	0
Voti "proporzionali"	155.000	120.000	150.000	115.000	70.000
% su voti totali	21.50%	36.00%	24.00%	11.50%	7%
Seggi assegnati	1 magg.+1 prop.	3 magg.	1 magg.+ 1prop.	0	0



4.2 Il meccanismo elettorale introdotto dalla legge n. 270 del 2005: cenni introduttivi

Il sistema elettorale introdotto dalla **legge n. 270 del 2005** è di tipo proporzionale e si basa sulla concorrenza di liste di candidati che possono presentarsi da sole o con altre, formando in tal caso una coalizione.

Esso è caratterizzato da differenziate clausole di sbarramento per liste e coalizioni e da un premio di maggioranza diversamente configurato per le due Camere.

La legge prevede la possibilità di candidature plurime, ovvero la possibilità di concorrere in diverse circoscrizioni, ma non consente la candidatura contemporanea nei due diversi rami del Parlamento.

Gli elettori non esprimono alcuna preferenza dovendo operare la loro scelta all'interno di una lista "bloccata", nella quale i candidati sono indicati dai partiti politici.

Al fine di condurre un esame metodologicamente più razionale, considerate alcune specifiche peculiarità, nel prossimo paragrafo si analizzeranno distintamente le modalità di elezione dei due rami del Parlamento.



4.2.1 L'applicazione della l. n. 270 del 2005 per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati

Per la Camera dei deputati il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni, corrispondenti al territorio delle Regioni, con alcune eccezioni:

- la Lombardia è ripartita in tre circoscrizioni;
- le cinque Regioni italiane più popolose (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) sono ripartite in due circoscrizioni;
- in Valle d'Aosta, che costituisce circoscrizione a sé, si elegge un solo deputato con sistema elettorale maggioritario a turno unico.

A ciascuna delle circoscrizioni viene assegnato un numero di seggi proporzionale alla popolazione residente.

Nello specifico, alle Regioni si assegna un numero di seggi, ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Regione per il cosiddetto "quoziente naturale", ricavato, a sua volta, dividendo la complessiva popolazione italiana per 618, corrispondente al numero dei deputati da eleggere (630), esclusi gli eletti nella circoscrizione estero (12).

Il procedimento per l'attribuzione dei seggi è complesso e può essere suddiviso, essenzialmente, in tre distinte fasi: la determinazione delle cifre elettorali, l'assegnazione dei seggi e la loro ripartizione.

La Determinazione delle cifre elettorali

Il procedimento ha inizio con la determinazione, da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, dei voti validi ottenuti dalle singole liste e del totale complessivo dei voti validi espressi nella circoscrizione di riferimento (**cifra elettorale circoscrizionale**).



Successivamente questi dati vengono trasmessi all'Ufficio centrale nazionale che determina la **cifra elettorale nazionale di ciascuna lista**, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguita dalla lista in tutte le circoscrizioni in cui si è presentata.

Viene determinata, quindi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione, che corrisponde alla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di coalizione.

Infine, viene individuata la coalizione, ovvero la singola lista, che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale, al fine dell'assegnazione dell'eventuale **premio di maggioranza**.

Assegnazione dei seggi

Esaurite queste operazioni preliminari, si passa alla fase successiva in cui si identificano le liste e le coalizioni che partecipano al riparto proporzionale dei seggi, basandosi sulle predeterminate soglie di sbarramento previste.

Nello specifico, accedono alla ripartizione:

- le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il **10%** dei voti validi espressi e che contengano almeno una, tra le liste partecipanti, che abbia conseguito almeno il **2%** dei voti validi espressi, ovvero una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, che abbia conseguito almeno il **20%** dei voti validi; le liste, all'interno di una coalizione, che singolarmente abbiano ottenuto almeno il **4%** dei voti su base nazionale, anche qualora la coalizione di appartenenza non abbia raggiunto il **10%** dei voti;
- le liste singole (non coalizzate) che abbiano conseguito almeno il **4 %** dei voti validi su base nazionale;



- la lista qualificabile come “miglior lista sotto soglia”, ossia quella più votata tra le liste che abbiano conseguito meno del **2%** dei voti;
- le liste rappresentative di minoranze linguistiche che abbiano ottenuto, nella circoscrizione compresa in una regione il cui Statuto speciale le riconosce, almeno il **20%** dei voti.

Ripartizione dei seggi

Conclusa la fase di assegnazione dei seggi, si passa alla concreta ripartizione dei seggi tra le coalizioni e tra le liste singole non collegate ammesse alla ripartizione in base alla disciplina delle soglie di sbarramento sopra illustrata.

Una prima ripartizione viene effettuata avvalendosi della c.d. formula Hare (metodo dei quozienti interi e dei più alti resti).

Per chiarire il funzionamento di tale metodo, si riporta un esempio:

Seggi da assegnare: 12

Cifra elettorale generale (totale dei voti di tutte le liste): 3000

Cifra elettorale coalizione A=1650; B=800; C=550.

Quoziente elettorale = cifra elettorale/seggi da assegnare=3000/12=250

Per determinare i seggi da assegnare alle singole coalizioni bisogna dividere la cifra elettorale delle stesse per il quoziente elettorale:

Coalizione A =1650/250 =6,6 (quoz. intero=6; resto:150)

Coalizione B =800/250 =3,2 (quoz. intero=3; resto:50)

Coalizione C = 550/250=2,2 (quoz. intero=2; resto:50)

In base a questi risultati i seggi vengono così distribuiti:

A=6; B = 3; C=2.

I seggi interi assegnati sono 11, pertanto, un ulteriore seggio va assegnato alla coalizione con il resti più alti (nel nostro caso la coalizione A che ottiene 7 seggi).

Se in seguito a questa prima ripartizione meramente proporzionale, si dovesse verificare che la coalizione, o la lista singola, che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale, abbia raggiunto almeno 340 seggi, l'Ufficio centrale nazionale:



- ripartisce in sede nazionale, i seggi che spettano a ciascuna coalizione assegnandoli alle liste che la compongono;
- ripartisce i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione fra le coalizioni di liste e le liste singole ammesse al riparto;
- distribuisce, per ogni circoscrizione, i seggi assegnati in sede nazionale a ciascuna lista ammessa.

Diversamente, se dalla prima assegnazione proporzionale nessuna coalizione o lista ottiene almeno 340 seggi, l'Ufficio elettorale nazionale assegna – come premio di maggioranza – un ulteriore numero di seggi pari alla differenza fra 340 ed il numero di seggi assegnati in base alla ripartizione proporzionale.

Nel dettaglio, si procede nel modo seguente:

nel caso in cui una coalizione di liste o una singola lista abbia conseguito almeno 340 seggi:

- si individuano, nell'ambito di ciascuna coalizione, le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2% dei voti validi; le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi, ed infine la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle “sottosoglia”, cioè sotto il 2%.
- si procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine per ciascuna coalizione di liste, si divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste per il numero dei seggi attribuiti alla coalizione nella fase precedente. Si divide, quindi, la cifra elettorale nazionale, così ottenuta, per tale quoziente; il risultato fornisce il numero dei



seggi da attribuire alla lista. I seggi eventualmente non assegnati, vengono attribuiti alle liste dove risultano i maggiori resti;

nel caso in cui nessuna coalizione o nessuna lista singola non collegata, abbiano ottenuto almeno 340 seggi:

- alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessari per raggiungere i 340 seggi (**premio di maggioranza**);
- i restanti 277 seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni di liste e le altre liste. A tal fine il totale delle loro cifre elettorali nazionali è diviso per 277, il risultato costituisce il quoziente elettorale di minoranza.

Dividendo, pertanto, la cifra elettorale di ciascuna coalizione o singola lista non collegata per tale quoziente si ottiene il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione di liste o singola lista.

- si ripartiscono, infine, i seggi tra le liste delle coalizioni; per ciascuna coalizione di liste, si divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste per il numero dei seggi attribuiti alla coalizione nella fase precedente. Si divide poi la cifra elettorale nazionale, così ottenuta, per tale quoziente. Il risultato indica il numero dei seggi da attribuire alla lista. I seggi eventualmente non assegnati, vengono attribuiti alle liste sempre col metodo dei maggiori resti.

Dopo aver determinato il numero complessivo dei seggi spettanti, a livello nazionale, a ciascuna delle liste ammesse al riparto, si procede, sempre con metodo proporzionale, alla distribuzione di tali seggi nelle singole circoscrizioni.



Per ciascuna coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che compongono la coalizione è diviso per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.

Analogamente, per ciascuna lista singola ammessa al riparto, si divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima.

Per stabilire quanti seggi spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione si moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ed il prodotto è diviso per la somma di tutti gli indici.

I quozienti ottenuti indicano il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione e a ciascuna delle liste singole non aggregate in coalizione.

Si passa, poi, a ripartire, sempre con formula proporzionale, tali seggi fra le liste che formano la coalizione.

Ciò viene fatto dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione alla coalizione, ottenendo il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Quindi si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale, e la parte intera del quoziente ottenuto costituisce il numero di seggi che spettano alla lista.

Terminate le procedure descritte, l'Ufficio elettorale nazionale comunica le assegnazioni agli uffici elettorali circoscrizionali che proclamano i candidati. Se l'Ufficio elettorale circoscrizionale non può procedere a tutte le proclamazioni perché è esaurito il numero di candidati presenti in una lista,



interviene nuovamente l'Ufficio centrale nazionale che provvede alla assegnazione del seggio secondo i criteri di seguito descritti:

- il seggio è attribuito in prima istanza alla stessa lista in altra circoscrizione, laddove la lista ha il maggiore resto non utilizzato per una precedente assegnazione di seggio;
- qualora non vi siano le condizioni richieste, l'assegnazione è fatta alla medesima lista in altra circoscrizione in base all'ordine decrescente dei resti che hanno già dato luogo ad assegnazione di seggio;
- se anche la precedente graduatoria non consenta di attribuire il seggio, questo è assegnato nella circoscrizione originaria ad altra lista facente parte della medesima coalizione, qualora vi sia, procedendo secondo l'ordine decrescente dei resti non utilizzati;
- infine nel caso in cui non sia ancora possibile assegnare il seggio, esso è assegnato in altra circoscrizione, ad una lista della medesima coalizione, secondo l'ordine decrescente dei resti che hanno già dato luogo ad assegnazione di seggio.

Di seguito viene proposto un esempio in cui si riportano schematicamente i passaggi sopra descritti.

Esempio di assegnazione dei seggi alla Camera dei deputati con metodo proporzionale e assegnazione eventuale di un premio di maggioranza.

Voti validi complessivi nelle 27 circoscrizioni: 50.000.000

Seggi da assegnare: 617 (escluso il seggio della Valle d'Aosta assegnato con metodo maggioritario uninominale)

Coalizioni e liste che partecipano all'assegnazione:

Coalizione A: liste A1, A2, A3, A4;



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Coalizione B: liste B1, B2, B3;
Coalizione C: liste C1, C2;
Coalizione D: liste D1, D2.

	Voti validi	Voti validi	Voti validi	Voti validi
Coalizioni	A=20.000.000	B=13.000.000	C=11.000.000	D=6.000.000
Liste	A1=10.000.000	B1=6.000.000	C1=6.000.000	D1=4.700.000
	A2=6.000.000	B2=5.000.000	C2=5.000.000	D2=1.300.000
	A3=3.000.000	B3=2.000.000		
	A4=1.000.000			

Soglie di sbarramento:
Coalizioni di liste: 10%
Liste interne alla coalizione: 2%
Liste esterne (non coalizzate): 4%

	Voti in %	Voti in %	Voti in %	Voti in %
Coalizioni	A=40%	B=26%	C=22%	D=12%
Liste	A1=20%	B1=12%	C1=12%	D1=9,4%
	A2=12%	B2=10%	C2=10%	D2=2,6%
	A3=6%	B3=4%		
	A4=2%			

In base ai dati sopra riportati e alle soglie di sbarramento previste tutte le coalizioni accedono al riparto dei seggi.

La concreta ripartizione dei seggi si effettua utilizzando il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (formula *Hare*).

Mediante la prima ripartizione proporzionale si assegnano i seggi alle singole coalizioni e si verifica se una di esse abbia ottenuto i 340 seggi previsti per la maggioranza.

Si procede innanzitutto al calcolo del quoziente elettorale.

Il quoziente elettorale si ottiene dividendo il totale dei voti validi (50.000.000) per i seggi da assegnare(617) ed è pari a 81.037

I seggi spettanti alle singole coalizioni si ottengono dividendo la cifra elettorale della coalizione per il quoziente elettorale:

Coalizione A: $20.000.000/81.037=246,80$ (quoz. intero=246; resto= 64898)

Coalizione B: $13.000.000/81.037=160,42$ (quoz. intero=160; resto= 34080)

Coalizione C: $11.000.000/81.037=135,74$ (quoz. intero= 135; resto=60005)

Coalizione D: $6.000.000/81.037=74,04$ (quoz. intero=74; resto=3262)



I seggi assegnati in questa prima ripartizione sono 615 seggi interi e 2 con il meccanismo dei resti più alti (A + C). Pertanto nel complesso si ha la seguente ripartizione:

A = 246 +1 (resto più alto);

B = 160

C=135+1=136

D=74

Nessuna coalizione ha ottenuto i 340 seggi previsti per la maggioranza.

Si attribuisce, pertanto, il premio di maggioranza che nel nostro caso conferisce alla coalizione vincente (A) 93 seggi (340-247).

Si procede, quindi, alla assegnazione dei 277 (617 - 340) seggi rimanenti alle coalizioni di minoranza.

La ripartizione, anche in questo caso, avviene con metodo proporzionale utilizzando la formula *Hare*.

La cifra elettorale di minoranza si ottiene sottraendo alla cifra elettorale complessiva (50.000.000), la cifra elettorale di maggioranza (20.000.000) ed è pertanto pari a 30.000.000.

Il quoziente elettorale si ottiene dividendo la cifra elettorale di minoranza (30.000.000) per il numero di seggi da assegnare alla minoranza (277) ed è pari a 108.303

I seggi spettanti alle singole coalizioni di minoranza si ottengono dividendo la cifra elettorale della coalizione per il quoziente elettorale sopra ricavato:

Coalizione B: $13.000.000/108.303=120,03$ (quoz. intero=120; resto=3640)

Coalizione C: $11.000.000/108.303=101,56$ (quoz. intero=101; resto= 61397)

Coalizione D= $6.000.000/108.303=55,40$ (quoz. intero=55; resto= 43335)

I seggi assegnati vengono così ripartiti:

Coalizione B = 120

Coalizione C = 101+1 (resto più alto)

Coalizione D = 55

Distribuzione dei seggi alle liste interne alle coalizioni:

Coalizione di maggioranza A

Seggi: 340

Voti complessivi coalizione:20.000.000

Voti singole liste:

A1: 10.000.000



A2: 6.000.000

A3: 3.000.000

A4: 1.000.000

Anche in questo caso si utilizza la formula *Hare*:

Il quoziente elettorale (di maggioranza) si ottiene dividendo i voti complessivi ottenuti dalla coalizione (20.000.000) per i seggi da assegnare alla maggioranza (340) ed è pari a 58.823.

I seggi vengono così assegnati alle singole liste:

A1 = $10.000.000 / 58.823 = 170$

A2 = $6.000.000 / 58.823 = 102$

A3 = $3.000.000 / 58.823 = 51$

A4 = $1.000.000 / 58.823 = 17$

Coalizioni di minoranza:

Coalizione B

Seggi: 120

Voti complessivi coalizione : 13.000.000

Voti singole liste:

B1: 6.000.000

B2: 5.000.000

B3: 2.000.000

Il quoziente elettorale (di coalizione) si ottiene dividendo i voti complessivi ottenuti dalla coalizione (13.000.000) per il numero dei seggi da assegnare (120) ed è pari a 108.333

Assegnazione dei seggi alle singole liste:

B1 = $6.000.000 / 108.333 = 55,38$ (quoz. intero=55; resto=41685)

B2 = $5.000.000 / 108.333 = 46,15$ (quoz. intero=46; resto=16682)

B3 = $2.000.000 / 108.333 = 18,46$ (quoz. intero=18; resto= 50006)

I seggi assegnati sono così distribuiti: B1=55; B2=46; B3=18+1(resto più alto).

Coalizione C

Seggi: 102

Voti complessivi coalizione: 11.000.000

Voti singole liste:

C1: 6.000.000

C2: 5.000.000

Il quoziente elettorale (di coalizione) si ottiene dividendo i voti complessivi ottenuti dalla coalizione (11.000.000) per i seggi ad essa spettanti (102) ed è pari a 107.843

Assegnazione dei seggi alle singole liste:

C1 = $6.000.000 / 107.843 = 55,63$ (quoz. intero=55; resto= 68635)

C2 = $5.000.000 / 107.843 = 46,36$ (quoz. intero=46; resto= 39222)

I seggi assegnati sono così distribuiti: C1=55+1(resto più alto); C2=46;



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Coalizione D

Seggi: 55

Voti complessivi coalizione: 6.000.000

Voti singole liste:

D1: 4.700.000

D2: 1.300.000

Il quoziente elettorale (di coalizione) si ottiene dividendo i voti complessivi ottenuti dalla coalizione (6.000.000) per il numero di seggi da assegnare (55) ed è pari a 109.090

Assegnazione dei seggi alle singole liste:

$D1 = 4.700.000 / 109.090 = 43,08$ (quoz. intero=43; resto=9130)

$D2 = 1.300.000 / 109.090 = 11,91$ (quoz. intero=11; resto= 100010)

I seggi assegnati sono così distribuiti: D1=43; D2=11+1 (resto più alto).

Coalizione	A	B	C	D
Seggi coalizione	340	120	102	55
Seggi liste	A1=170	B1=55	C1=56	D1=43
	A2=102	B2=46	C2=46	D2=12
	A3=51	B3=19		
	A4=17			



4.2.2 L'applicazione della legge n. 270 del 2005 per l'elezione dei componenti del Senato della Repubblica

Dall'esame del sistema elettorale per il Senato, si rileva che la procedura di assegnazione dei seggi è molto simile a quella esaminata per la Camera, operando anche in questo caso un meccanismo proporzionale con eventuale assegnazione di un premio di maggioranza.

La principale differenza consiste nella previsione contenuta nell'articolo 57, comma 1, della Costituzione, secondo cui il "Senato della Repubblica è eletto a base regionale".

Tale previsione comporta che il meccanismo per l'attribuzione dei seggi opera a livello regionale: per la precisione, il premio di maggioranza, che al Senato si chiama "premio di coalizione", viene distribuito in riferimento alle singole circoscrizioni elettorali regionali.

E' evidente che questo meccanismo "premiante" su base regionale non garantisce al Senato (come invece accade alla Camera) la maggioranza dei seggi al "competitore" che abbia conseguito – a livello nazionale – il miglior risultato elettorale.

I 309 seggi elettivi (esclusi i 6 della circoscrizione estero che verranno esaminati a parte) sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente.

Regole specifiche si applicano per:

- la Valle D'Aosta, a cui spetta un solo seggio (attribuito con sistema maggioritario uninominale);
- il Trentino Alto Adige, a cui vanno 7 seggi (di cui 6 con sistema elettorale maggioritario, corrispondenti a 6 collegi uninominali, e 1 con recupero proporzionale);



- il Molise, dove per i 2 seggi assegnati, non è prevista l'attribuzione di un premio di coalizione, operando un meccanismo proporzionale puro.

Le Regioni vengono suddivise in circoscrizioni elettorali, in ciascuna delle quali l'elettore può esprimere un solo voto per una delle liste elettorali in competizione, composte da un elenco di candidati, presentati secondo un predeterminato ordine (liste bloccate).

Il numero dei candidati non può essere inferiore ad un terzo e superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

Analogamente alla Camera dei Deputati, anche per il Senato è possibile distinguere diverse fasi.

Nello specifico, ai fini della ripartizione dei seggi in ambito regionale si procede nel modo seguente:

Prima fase

Si determina, innanzitutto, la **cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista**, ottenuta sommando i voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

- si individua, poi, la **cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste**, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono.

Seconda fase

Acquisiti questi dati, si identificano le coalizioni di liste e le singole liste non coalizzate che raggiungono una determinata soglia di voti validi (**c.d. clausola di sbarramento**); nello specifico sono ammesse al riparto:

a) le coalizioni di liste che abbiano raggiunto, sul piano regionale almeno, il **20%** dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che



abbia conseguito, sempre a livello regionale, almeno il **3%** dei voti validi espressi;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'**8%** dei voti validi espressi;

c) le singole liste che abbiano conseguito almeno l'**8%** dei voti validi, anche se ricadenti in una coalizione che non abbia ottenuto il **20%** dei voti validi.

Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si procede al riparto provvisorio dei seggi senatoriali spettanti nella Regione, applicando, come per la Camera dei deputati, la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.

Si descrivono, di seguito, le procedure che sottendono a questa importante fase:

- innanzitutto, si divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione e di ciascuna lista singola per il numero dei seggi da attribuire nella Regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;
- la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista viene divisa per tale quoziente, ricavando il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista.

I seggi eventualmente non assegnati sono attribuiti con il metodo dei più alti resti.

Terza fase

Nella fase conclusiva si realizza la concreta distribuzione dei seggi.

Si verifica, preliminarmente, se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55% dei seggi assegnati alla Regione.



Qualora tale verifica abbia dato esito positivo, si procede nel modo seguente:

- vengono individuate quelle liste che abbiano conseguito nella circoscrizione almeno il **3%** dei voti validi (nell'ambito di ciascuna coalizione di liste ammessa al riparto);
- i seggi spettanti a ciascuna coalizione vengono ripartiti tra queste liste, applicando la seguente formula: la somma delle cifre elettorali delle liste della coalizione ammesse al riparto è divisa per il numero dei seggi attribuiti alla coalizione. Il risultato costituisce il **quoziente elettorale di coalizione**, quindi si divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente, ottenendo così il numero dei seggi da attribuire alla lista. Eventuali seggi non attribuiti sono assegnati col metodo dei maggiori resti.

Se, invece, la coalizione di liste o la lista singola più votata non abbia raggiunto, sulla base della prima attribuzione provvisoria, almeno il 55% dei seggi assegnati alla Regione, l'Ufficio elettorale regionale:

- assegna a tale lista o coalizione un numero ulteriore di seggi necessario per raggiungere il 55% dei seggi assegnati alla Regione;
- ripartisce i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste non coalizzate.

L'Ufficio elettorale procede, infine, alla ripartizione definitiva dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le singole liste che la compongono, in proporzione alle rispettive cifre elettorali circoscrizionali, secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi spettanti a ciascuna lista, i candidati compresi nella lista stessa, secondo il loro ordine di presentazione.



Qualora i seggi spettanti ad una lista siano superiori al numero dei candidati in essa compresi, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi residui, nella medesima circoscrizione regionale, ad una o più liste facenti parte della stessa coalizione, seguendo il criterio dei maggiori resti non utilizzati.

In caso di parità di resti tra due o più liste, si procede mediante sorteggio.

Di seguito viene proposto un esempio in cui si riportano schematicamente i passaggi sopra descritti.

Esempio di assegnazione dei seggi al Senato in una Regione cui spettano 40 seggi: metodo proporzionale e assegnazione eventuale di un premio di maggioranza

Voti validi complessivi: 4.000.000

Seggi da assegnare 40

Coalizioni e liste che partecipano all'assegnazione:

Coalizione A: liste A1, A2;

Coalizione B: liste B1, B2;

Coalizione C: liste C1, C2.

	Voti validi	Voti validi	Voti validi
Coalizioni	A=1.400.000	B=1.600.000	C=1.000.000
Liste	A1=600.000	B1=900.000	C1=600.000
	A2=800.000	B2=700.000	C2=400.000

Soglie di sbarramento:

Coalizioni di liste: 20%

Liste interne alla coalizione: 3%

Liste esterne (non coalizzate): 8%

	Voti in %	Voti in %	Voti in %
Coalizioni	A=35%	B=40%	C=25%
Liste	A1=15%	B1=22,5%	C1=15%
	A2=20%	B2=17,5%	C2=10%

In base ai dati sopra riportati e alle soglie di sbarramento previste tutte le coalizioni accedono al riparto dei seggi.

La concreta ripartizione dei seggi si effettua utilizzando il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (formula *Hare*).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Mediante la prima ripartizione proporzionale si assegnano i seggi alle singole coalizioni e si verifica se una di esse abbia ottenuto il 55% dei seggi previsti per la maggioranza (nel caso dell'esempio sopra riportato 22 seggi).

Si procede innanzitutto al calcolo del quoziente elettorale, che si ottiene dividendo il totale dei voti validi (4.000.000) per i seggi da assegnare (40) ed è pari a 100.000.

I seggi spettanti alle singole coalizioni si ottengono dividendo la cifra elettorale della coalizione per il quoziente elettorale:

Coalizione A: $1.400.000/100.000=14$

Coalizione B: $1.600.000/100.000=16$

Coalizione C: $1.000.000/100.000=10$

I seggi assegnati in questa prima ripartizione sono 40.

Non avendo alcuna coalizione ottenuto i 22 seggi previsti per la maggioranza si attribuisce il premio di maggioranza che nel nostro caso conferisce alla coalizione vincente (B) 6 seggi (22-16).

Si procede, quindi, alla assegnazione dei 18 seggi rimanenti alle coalizioni di minoranza.

La ripartizione, anche in questo caso, avviene con metodo proporzionale utilizzando la formula *Hare*.

La cifra elettorale (di minoranza) si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale complessiva (4.000.000) la cifra elettorale di maggioranza (1.600.000) ed è pari a 2.400.000

Il quoziente elettorale si ottiene dividendo la cifra elettorale di minoranza (2.400.000) per il numero dei seggi da assegnare (18) ed è pari a 133.333

I seggi spettanti alle singole coalizioni di minoranza si ottengono dividendo la cifra elettorale della coalizione per il quoziente elettorale sopra ricavato:

Coalizione A: $1.400.000/133.333=10,50$ (quoz. intero=10; resto=66670)

Coalizione C: $1.000.000/133.333=7,50$ (quoz. intero=7; resto= 66669)

I seggi interi assegnati vengono così ripartiti:

Coalizione A = 10+1 (resto più alto)

Coalizione C = 7



Distribuzione dei seggi alle liste interne alle coalizioni

Coalizione di maggioranza B

Seggi: 22

Voti complessivi coalizione: 1.600.000

Voti singole liste:

B1: 900.000

B2: 700.000

Anche in questo caso si utilizza la formula *Hare*:

Il quoziente elettorale (di maggioranza) si ottiene dividendo i voti complessivi ottenuti dalla coalizione (1600.000) per il numero dei seggi da assegnare alla maggioranza (22) ed è pari a 72727

Assegnazione dei seggi alle singole liste:

B1 = $900.000 / 72727 = 12,37$ (quoz. intero=12; resto=27276)

B2 = $700.000 / 72727 = 9,62$ (quoz. intero=9; resto=45457)

I seggi assegnati sono così distribuiti: B1=12; B2=9+1 (resto più alto)

Coalizioni di minoranza

Coalizione A

Seggi: 11

Voti complessivi coalizione: 1.400.000

Voti singole liste:

A1: 600.000

A2: 800.000

Il quoziente elettorale (di coalizione) si ricava dividendo i voti complessivi ottenuti dalla coalizione (1400.000) per il numero dei seggi da assegnare (11) ed è pari a 127272

Assegnazione dei seggi alle singole liste:

A1 = $600.000 / 127272 = 4,71$ (quoz. intero=4; resto= 90912)

A2 = $800.000 / 127272 = 6,20$ (quoz. intero=6; resto= 36368)

I seggi assegnati sono così distribuiti: A1=4+1 (resto più alto); A2=6.

Coalizione C

Seggi: 7

Voti complessivi coalizione: 1.000.000

Voti singole liste:

C1: 600.000

C2: 400.000

Il quoziente elettorale (di coalizione) si calcola dividendo i voti complessivi ottenuti dalla coalizione (1.000.000) per il numero dei seggi da assegnare (7) ed è pari a 142.857



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Assegnazione dei seggi alle singole liste:

$C1=600.000/142.857=4,20$ (quoz. intero=4; resto=28572)

$C2=400.000/142.857=2,8$ (quoz. intero=2; resto= **114286**)

I seggi assegnati sono così distribuiti: $C1 = 4$; $C2 = 2+1$ (resto più alto)

Coalizione	A	B	C
Seggi coalizione	11	22	7
Seggi liste	A1=5	B1=12	C1=4
	A2=6	B2=10	C2=3



4.3 L'elezione dei componenti della Circoscrizione Estero

Si esamina di seguito, brevemente, il meccanismo che determina l'elezione della Circoscrizione Estero di Camera e Senato.

La normativa in merito è stata introdotta con due leggi di revisione costituzionale:

- **legge cost. 17 gennaio 2000, n. 1** (Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero);

- **legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1** (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero).

Esse hanno attribuito ai cittadini italiani residenti all'estero il diritto di eleggere, nell'ambito della circoscrizione Estero, 6 senatori e 12 deputati.

La concreta attuazione delle norme in esse si è realizzata attraverso la **legge 27 dicembre 2001, n. 459** (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), la quale ha, tra l'altro, stabilito che i cittadini italiani residenti all'estero possano esprimere il proprio voto anche nei referendum abrogativi e per quelli costituzionali, con le medesime modalità previste per le elezioni politiche.

Per l'assegnazione dei seggi, la legge n. 459 del 2001 individua nella circoscrizione Estero le seguenti ripartizioni territoriali:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;



4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Gli elettori della circoscrizione Estero vengono individuati sulla base di un elenco dei cittadini italiani residenti all'estero, realizzato unificando i dati dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), presenti in ciascun Comune, con quelli degli schedari consolari.

Gli elettori che preferiscono votare in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui sono iscritti, devono darne comunicazione scritta al proprio ufficio consolare entro i termini stabiliti dalla legge.

L'attribuzione dei seggi segue il medesimo procedimento per l'elezione sia dei senatori sia dei deputati (art.15 della l. 459 del 2001).

In ciascuna ripartizione territoriale viene eletto almeno un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono sulla base del **metodo dei quozienti interi e dei più alti resti**.

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina per ognuna delle ripartizioni la cifra elettorale di ciascuna lista, data dalla somma dei voti validi ottenuti nell'ambito della ripartizione.

Successivamente, l'Ufficio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato (vale a dire la somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella ripartizione).

L'Ufficio divide, quindi, la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero di seggi da assegnare proporzionalmente.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Nell'effettuare tale divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato di tale operazione costituisce il quoziente elettorale della ripartizione.

La cifra elettorale di ciascuna lista viene poi divisa per il quoziente ottenuto dall'operazione precedente.

La parte intera del risultato di tale divisione indica il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista.

I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste in cui le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale.

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero proclama, quindi, eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

Si ritiene opportuno chiarire tale meccanismo con alcuni esempi.



Esempio di assegnazione nella circoscrizione Estero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

Popolazione residente nelle 4 ripartizioni territoriali: 3.649.377

Seggi da assegnare: 12

In ciascuna ripartizione viene eletto almeno un deputato (ex art. 6, c. 2, L. n. 459/2001).

Si calcola poi il quoziente elettorale (456.172), che è ottenuto dividendo il numero complessivo dei cittadini italiani residenti all'estero (3.649.377) per 8 che è il numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4).

La cifra elettorale di ciascuna ripartizione (ad es. 2.072.410 per l'Europa) viene poi divisa per il quoziente intero ottenuto in precedenza (456.172).

La parte intera del risultato di tale divisione (4) rappresenta il numero di seggi da assegnare alla ripartizione Europa con il metodo dei quozienti interi.

Con il medesimo meccanismo, si attribuiscono 2 seggi all'America Meridionale e 0 seggi alle rimanenti ripartizioni territoriali.

I 2 seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle ripartizioni in cui le divisioni abbiano dato i maggiori resti, come evidenziato in tabella:

RIPARTIZIONI TERRITORIALI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, c. 1, L. n. 459/2001)	SEGGI ASSEGNATI ex art. 6, c. 2, L. n. 459/2001	SEGGI ASSEGNATI CON IL METODO EL QUOZIENTE E DEI PIU' ALTI RESTI (QUOZIENTE: 456.172 popolazione complessiva/seggi da assegnare) Quoz. interi Resti	TOTALE SEGGI SPETTANTI
EUROPA	2.072.410	1	4 247.722	6
AMERICA MERIDIONALE	1.017.776	1	2 105.432	3
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	359.852	1	0 359.852	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	199.339	1	0 199.339	1
TOTALE	3.649.377	4	6 2	12



Esempio di assegnazione nella circoscrizione Estero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

Popolazione residente nelle 4 ripartizioni territoriali: 3.649.377

Seggi da assegnare: 6

In ciascuna ripartizione viene eletto almeno un senatore (ex art. 5, c. 1, L. n. 459 del 2001).

Si calcola poi il quoziente (1.824.688), che è ottenuto dividendo il numero complessivo dei cittadini italiani residenti all'estero (3.649.377) per 2 che è il numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4).

La cifra elettorale di ciascuna ripartizione (ad es. 2.072.410 per l'Europa) viene poi divisa per il quoziente intero ottenuto in precedenza (1.824.688).

La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare alla ripartizione Europa con il metodo dei quozienti interi (all'Europa spetta quindi un altro seggio che si aggiunge a quello spettante ex art. 6 c.2 L. 459 del 2001).

Sulla base dei quozienti interi, le rimanenti ripartizioni territoriali non ottengono alcun seggio.

Il seggio che rimane ancora da attribuire è assegnato alla ripartizione in cui la divisione abbia dato il maggiore resto (nel caso in esempio all' America meridionale che quindi avrà complessivamente 2 seggi), come evidenziato in tabella:

RIPARTIZIONI TERRITORIALI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, c. 1, L. n. 459/2001)	SEGGI ASSEGNATI ex art. 6, c. 2, L. n. 459/2001	SEGGI ASSEGNATI CON IL METODO EL QUOZIENTE E DEI PIU' ALTI RESTI		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quoz. interi	Resti	
EUROPA	2.072.410	1	1	247.722	2
AMERICA MERIDIONALE	1.017.776	1	0	1.017.776	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	359.852	1	0	359.852	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	199.339	1	0	199.339	1
TOTALE	3.649.377	4	1	1	6



5 Limiti di una riforma elettorale nazionale a Costituzione invariata: la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014

Con la sentenza n. 1 del 2014, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della legge elettorale n. 270 del 2005 (nota come “Porcellum”), ne ha dichiarato l’illegittimità parziale e, stante la natura “costituzionalmente necessaria”²¹ della legge elettorale, ha individuato la normativa che sarà immediatamente operativa nell’ipotesi in cui si dovesse tornare alle urne prima che la classe politica abbia approvato una riforma in materia.

Ciò che sopravvive all’intervento della Consulta è un sistema proporzionale epurato dall’attribuzione del premio di maggioranza, in cui deve garantirsi il voto di preferenza.

Invero, profili di irrazionalità della legge elettorale²² erano già stati palesati dalla Corte Costituzionale in sentenze precedenti: già nelle sentenze nn. 15 e 16 del 2008 (sulle leggi elettorali, rispettivamente, di Camera e Senato) e n. 13 del 2012 (sull’elezione di entrambi i rami parlamentari), la Consulta aveva mosso un monito al Parlamento affinché considerasse attentamente “gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi”²³.

²¹ Sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014.

²² A. SEVERINI, *Luci ed ombre della sentenza n. 1 del 2014*, in *Osservatorio febbraio 2014*, www.associazionedeicostituzionalisti.it

²³ Sentenze Corte Cost. nn. 15 e 16 del 2008 e n. 13 del 2012.



Di fronte all'inerzia del Parlamento, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 compie una scelta certamente innovativa, non percorrendo la più semplice via di fuga dell'inammissibilità, ma al contrario aprendo al controllo di costituzionalità la materia della legislazione elettorale delle Assemblee parlamentari, che non può più considerarsi una "zona franca"²⁴ al riparo dagli interventi della Consulta.

A tal proposito, la sentenza in esame chiarisce che – sebbene la Costituzione riconosca ampia discrezionalità al legislatore in riferimento alla scelta del sistema elettorale più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico – anche le norme in materia elettorale soggiacciono allo scrutinio della Consulta, che ha il compito di valutarne la conformità al dettato costituzionale sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità.

Il suddetto scrutinio di costituzionalità non viene superato dalle disposizioni del d.p.r. n.361 del 1957 e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.), così come modificate dalla legge n. 270 del 2005, che disciplinano, rispettivamente, **l'attribuzione del premio di maggioranza a livello nazionale per l'elezione della Camera dei deputati e dei premi di maggioranza regionali per l'elezione del Senato della Repubblica.**

Esse, garantendo l'attribuzione di seggi aggiuntivi a quella lista o coalizione di liste che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre, producono

²⁴ L. SPADACINI, *I limiti alla discrezionalità del legislatore in materia elettorale desumibili dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2004*, www.forumcostituzionale.it



un'eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, in violazione del principio della sovranità popolare previsto all'art. 1, c. 2, Cost., del principio sancito all'art. 67 Cost., secondo cui le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della "rappresentanza politica nazionale", e del principio dell'uguaglianza del voto di cui all'art. 48, c. 2, Cost., ai sensi del quale ciascun voto deve contribuire potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi.

Tali disposizioni, dunque, pur essendo finalizzate al raggiungimento di obiettivi di rilievo costituzionale, quali la stabilità del Governo e l'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare, non rispettano il vincolo del minore sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente coinvolti, imposto dal criterio di ragionevolezza, né dettano una disciplina proporzionata rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire.

Ciò è ancor più evidente per l'elezione del Senato, dove la maggioranza diviene il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale.

Alla luce delle motivazioni appena esposte, il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità costituisce un vincolo per le future riforme in materia elettorale che non potranno prevedere un meccanismo premiale, applicato ad una formula elettorale proporzionale, che sia attribuito a prescindere dal raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.



Ciò che emerge dalla sentenza in esame, non è infatti l'incostituzionalità del premio di maggioranza in sé: la sua illegittimità deriva dalla mancata previsione di un correttivo idoneo a garantire una realistica rappresentatività delle assemblee sulla base delle indicazioni del corpo elettorale, quale il raggiungimento di una soglia minima di voti riferiti alla lista o alla coalizione di maggioranza relativa²⁵.

Un ulteriore e fondamentale aspetto affrontato dalla Corte Costituzionale riguarda le **liste bloccate**, che così come previste dalle disposizioni censurate (liste lunghe in cui la scelta dei candidati è totalmente rimessa ai partiti) sono incostituzionali, in quanto non consentono all'elettore di esprimere una preferenza.

La circostanza che siano i partiti a indicare l'ordine di presentazione delle candidature non è di per sé illegittima, a condizione che venga garantita al cittadino la libertà di manifestare la propria volontà “sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”²⁶.

La preferenza unica non viene prevista dalla Corte Costituzionale come scelta obbligata, ma viene introdotta in via interpretativa.

Si prevede, infatti, che le norme in materia elettorale risultino “integrate in modo da consentire un voto di preferenza”²⁷ e che “eventuali apparenti

²⁵ R. DICKMANN, *La corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza (prime osservazioni a corte cost. 13 gennaio 2014, n. 1)*, www.federalismi.it

²⁶ Sentenza Corte Cost. n. 203 del 1975.

²⁷ Sentenza Corte Cost. n. 1 del 2014.



inconvenienti”²⁸ applicativi possano essere superati con gli ordinari criteri interpretativi, mediante una rilettura delle norme vigenti coerente con la giurisprudenza costituzionale.

A tal proposito, la Corte, a titolo esemplificativo, osserva che:

- le previsioni, di cui agli artt. 84, c. 1, del d.p.r. n.361 del 1957, e 17, c. 7, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui stabiliscono che sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima “secondo l’ordine di presentazione”, non appaiono incompatibili con l’introduzione del voto di preferenza (dovendosi ritenere l’ordine di lista operante solo in assenza di espressione della preferenza);
- l’art. 31 del d.p.r. n. 361 del 1957 e l’art. 11, c. 3, del d.lgs. n. 533 del 1993, nello stabilire che nella scheda elettorale devono essere riprodotti i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il fac-simile di cui agli allegati, non escludono che quegli schemi siano integrati da uno spazio per l’espressione della preferenza;
- è possibile intendere l’espressione della preferenza come preferenza unica, in linea con quanto risultante dal referendum del 1991, in relazione alle formule elettorali proporzionali.

La via interpretativa delle norme vigenti non è l’unica possibile: per la Corte, gli inconvenienti possono superarsi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della sentenza e delle soluzioni interpretative indicate dalla Consulta, nonché attraverso

²⁸ Sentenza Corte Cost. n. 1 del 2014.



l'intervento del legislatore ordinario, che ove lo ritenga, “potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua”²⁹.

Ovviamente qualsiasi intervento legislativo, propositivo di una compiuta riforma in materia o meramente integrativo della disciplina esistente, non potrà discostarsi dalle indicazioni della Corte Costituzionale e dovrà garantire l'effettività della libertà di scelta degli elettori, quale espressione della sovranità popolare e del principio democratico alla base della nostra Costituzione.

Nella parte finale della sentenza, la Corte chiarisce che la normativa elettorale che rimane in vigore è “complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo”³⁰, che essa è destinata a produrre i propri effetti solo in caso di una nuova consultazione elettorale, e che sino a tale momento le Camere sono legittimate ad operare (in quanto non è inficiata la legittimità delle Camere né il loro operato) in virtù del **principio di continuità dello Stato**.

Si tratta di precisazioni rese necessarie al fine di placare le numerose polemiche scaturite in seguito al comunicato stampa del 4 dicembre 2013, con cui la Consulta annunciava di aver accolto la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Cassazione, in riferimento ai premi di maggioranza e alle liste elettorali bloccate previste dal “Porcellum”.

In attesa della pubblicazione integrale della sentenza, avvenuta il 13 gennaio 2014, sono proliferate le voci in merito all'abusività del Parlamento e dei suoi atti, compresa l'elezione del Presidente della Repubblica o la fiducia accordata al Governo. In opposizione a queste, non sono mancate le voci,

²⁹ Sentenza Corte Cost. n. 32 del 1993.

³⁰ Sentenza Corte Cost. n. 1 del 2014.



anche autorevoli³¹, in merito alla primazia del principio di continuità dello Stato.

Si è dunque creata una situazione di dubbio e confusione che ha spinto il giudice costituzionale Giuseppe Frigo a chiarire, ancor prima del deposito delle motivazioni, che “gli effetti della sentenza non sono retroattivi ma valgono per il ‘dopo’ e non per il ‘prima’ come avviene normalmente”³².

A ben vedere, le polemiche e i dubbi non si sono placati neanche dopo la pubblicazione del testo integrale della sentenza.

Alcuni interrogativi sono derivati dalla scelta della Consulta di considerare gli esiti delle passate elezioni, nonché gli atti dell’attuale Parlamento, alla stregua di rapporti esauriti, posto che “il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti”³³. In quanto esauriti, detti rapporti rimangono regolati dalla norma dichiarata incostituzionale.

Ci si è chiesto, in particolare, se detta soluzione possa trovare applicazione anche per i parlamentari la cui elezione è in attesa di convalida.

Ulteriori critiche sono state avanzate in riferimento alla scelta dei giudici costituzionali di richiamare il caso della *prorogatio* operante in attesa della riunione delle nuove Camere e quello della riunione entro cinque giorni delle Camere sciolte per discutere la conversione del decreto legge. Si tratta di esempi ritenuti da alcuni costituzionalisti non convincenti, atteso che

³¹ G. ZAGREBELSKY, *Schiaffo dalla Consulta, ma lo Stato deve sopravvivere e il Parlamento è legittimo*, pubblicato su *La Repubblica* dell’8/12/2013.

³² A. SEVERINI, *op. cit.*

³³ Sentenza Corte Cost. n. 1 del 2014.



l'attuale Parlamento potrebbe operare sino al 2018 e non appare sussistere una situazione così straordinaria di necessità e di urgenza³⁴.

Non sono mancate, inoltre, considerazioni critiche sulla paradossale legittimità di un Parlamento eletto in violazione del principio democratico e della libertà di voto³⁵.

Al di là dei dubbi che questa sentenza suscita a causa di talune forzature interpretative, deve riconoscersi il ruolo propulsore della Corte che, di fronte all'incapacità della classe politica di pervenire ad un accordo sulla legge elettorale, ha posto le forze politiche di fronte ad una scelta obbligata: applicare la legge elettorale che sopravvive alle dichiarazioni di incostituzionalità ovvero attivarsi per trovare al più presto un accordo sulla nuova legge elettorale³⁶.

Certamente, è auspicabile la seconda delle opzioni prospettate.

Se è pur vero che la legge che residua consente formalmente di procedere subito al rinnovo del Parlamento, è stato osservato che la legislazione che troverebbe applicazione non nasce con connotati coerenti ed omogenei, ma è il frutto di un processo segmentato che si fonda sull'elisione di singole disposizioni e spezzoni di frasi e sulla "ri-espansione" di altre³⁷.

Profili problematici sorgono, anzitutto, in riferimento alla preferenza unica che subentrerebbe al sistema delle c.d. liste bloccate attraverso

³⁴ A. SEVERINI, *op. cit.*

³⁵ R. Pastena, *op. cit.* PASTENA R., *Operazione di chirurgia elettorale Note a margine della sentenza n. 1 del 2014*, Osservatorio della rivista telematica Associazione dei Costituzionalisti, Roma, 2014

³⁶ R. PASTENA, *op. cit.*

³⁷ F. SGRÒ, *La censura di parziale incostituzionalità della legge elettorale e il ripristino del sistema proporzionale: qualche considerazione sull'equilibrio tra rappresentanza politica e governabilità*, www.forumcostituzionale.it



l'interpretazione della Corte, ma senza essere espressamente prevista da alcuna disposizione di legge. Ove si giungesse alle elezioni senza una nuova riforma elettorale, si dovranno risolvere una serie di inconvenienti formali inerenti, ad esempio, all'inserimento all'interno delle schede elettorali di uno spazio per l'espressione della preferenza, all'adeguamento delle norme sull'assegnazione dei seggi da parte degli uffici elettorali e al subentro dei parlamentari nei seggi vacanti.

Ciò potrebbe avvenire, come suggerito dalla Corte, attraverso specifici "interventi normativi secondari, meramente tecnici e applicativi" della sentenza n. 1 del 2014.

Anche se questa soluzione è ritenuta plausibile dalla Consulta, alla luce dei principi della riserva di legge e della successione tra fonti, sarebbe preferibile adottare i correttivi necessari sulla base di un disegno elettorale completo ed organico³⁸.

In secondo luogo, sono state evidenziate alcune criticità derivanti dall'applicazione di un sistema proporzionale puro, che pur fondato sul metodo del criterio dei quozienti interi e dei più alti resti, è sprovvisto di correttivi finalizzati ad organizzare in modo razionale il computo dei resti e ad arginare la dispersione dei voti non rientranti nei quozienti interi (mancano, ad esempio, accorgimenti quali la predisposizione di un Collegio nazionale per il recupero dei resti o la previsione di uno specifico collegamento fra candidati), con il conseguente rischio di incorrere in distorsioni della rappresentanza a causa della dispersione di un gran numero di preferenze³⁹.

³⁸ F. SGRÒ, *op. cit.*

³⁹ F. SGRÒ, *op. cit.*



A ciò si aggiunga che il sindacato di costituzionalità non ha coinvolto le clausole di sbarramento.

L'applicazione di un sistema proporzionale puro, non controbilanciato da correttivi quali potrebbero essere la previsione di soglie di sbarramento più elevate di quelle attuali, potrebbe ingenerare l'instabilità governativa, consentendo la partecipazione in Parlamento di forze aventi modesta consistenza elettorale che si raccordano agli schieramenti di maggior consenso con il solo obiettivo della sopravvivenza politica⁴⁰.

Inoltre, l'applicazione del summenzionato sistema elettorale a circoscrizioni elettorali invariate potrebbe ingenerare il rischio di una dispersione del voto (il problema si pone prevalentemente alla Camera, in quanto al Senato i confini della circoscrizione coincidono con quelli della Regione) .

In conclusione, anche se formalmente si potrebbe votare con la legge elettorale che sopravvive alla sentenza n. 1 del 2014, in sostanza si evidenzia l'esigenza che la classe politica giunga al più presto all'adozione di un testo di riforma organico che, nel rispetto del dettato costituzionale, garantisca la governabilità del Paese e la certezza del diritto, sanando dubbi ed incongruenze⁴¹.

⁴⁰ F. SGRÒ, *op. cit.*

⁴¹ F. SGRÒ, *op. cit.*



6 La riforma elettorale attualmente in discussione in Parlamento (c.d. *Italicum*)

Dopo il proporzionale puro della prima Repubblica, il *Mattarellum* (1994, 1996 e 2001) e il *Porcellum* (2006, 2008 e 20013) il 12 marzo 2014 è stata approvata alla Camera la nuova legge elettorale, l'*Italicum* (DDL n. S. 1385 - 17^a Legislatura, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”⁴²), che in questi giorni, sta affrontando il passaggio al Senato,

⁴² Il DDL è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare (C.3) e dei seguenti disegni di legge:

- C.35 - On. **Edmondo Cirielli**(Fdl)
- C.182 - On. **Pino Pisicchio**(Misto, Centro Democratico)
- C.358 - On. **Pier Luigi Bersani**(PD) e altri
- C.551 - On. **Francesco Saverio Romano**(FI-PdL)
- C.632 - On. **Gennaro Migliore**(SEL) e altri
- C.718 - On. **Donata Lenzi**(PD)
- C.746 - On. **Sandra Zampa**(PD) e altri
- C.747 - On. **Sandra Zampa**(PD) e altri
- C.749 - On. **Andrea Martella**(PD)
- C.876 - On. **Francesco Sanna**(PD)
- C.894 - On. **Luigi Bobba**(PD) e altri
- C.932 - On. **Roberto Giachetti**(PD) e altri
- C.998 - On. **Giorgia Meloni**(Fdl) e altri
- C.1025 - On. **Andrea Rigoni**(PD) e altri
- C.1026 - On. **Andrea Rigoni**(PD) e altri
- C.1116 - On. **Michele Nicoletti**(PD) e altri
- C.1143 - On. **Andrea Martella**(PD) e altri
- C.1401 - On. **Pierpaolo Vargiu**(SCpl)
- C.1452 - On. **Giovanni Mario Salvino Burtone**(PD) e altri
- C.1453 - On. **Renato Balduzzi**(SCpl) e altri
- C.1511 - On. **Pietro Laffranco**(FI-PdL) e altri
- C.1514 - On. **Pierpaolo Vargiu**(SCpl)
- C.1657 - On. **Danilo Toninelli**(M5S) e altri
- C.1704 - On. **Fabio Porta**(PD) e altri
- C.1794 - On. **Adriano Zaccagnini**(Misto) e altri
- C.1914 - On. **Simone Valiante**(PD) e altri
- C.1946 - On. **Giuseppe Lauricella**(PD)
- C.1947 - On. **Michele Bordo**(PD)
- C.1977 - On. **Marco Meloni**(PD) e altri
- C.2038 - On. **Alessandro Di Battista**(M5S).

Per il testo del DDL si rinvia al seguente link:

www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/302051.pdf



dove, con ogni probabilità subirà delle modifiche, e pertanto dovrà tornare nuovamente alla Camera.

Il nuovo sistema elettorale, al momento, verrà applicato solo alla Camera, dal momento che il Senato, dopo un processo di riforme radicali, dovrebbe essere trasformato in Camera delle Regioni non elettiva⁴³.

La nuova legge elettorale prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione vincente che abbia raggiunto il 37% dei voti. Nel caso in cui nessuna lista o nessuna coalizione riesca a raggiungere al primo turno questa soglia, si andrà al secondo turno, ci sarà cioè un ballottaggio tra le due coalizioni che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

Di seguito sono riportate nel dettaglio le misure e le novità presenti nell'*Italicum*:

- **Sistema proporzionale:** i seggi vengono ripartiti proporzionalmente con il c.d. metodo *Hare* (metodo dei quozienti interi e dei più alti resti); sono previste delle eccezioni per la Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano, a cui sono assegnati, rispettivamente 1 e 8 seggi uninominali con sistema maggioritario (tuttavia, se al Trentino Alto Adige dovessero essere assegnati più di

⁴³ Per il Senato, dunque, ove si giungesse alle elezioni prima della riforma costituzionale auspicata dall'attuale Governo, la legge elettorale applicabile sarebbe quella delineata dalla Corte Costituzionale, vale a dire un sistema proporzionale "depurato" dai premi di maggioranza, e con le preferenze, in cui i seggi sono ripartiti e assegnati in ambito regionale, e le soglie di sbarramento (20% per le coalizioni; 8% per le liste non coalizzate; 3% per le liste facenti parte di una coalizione ammessa alla ripartizione) sono anch'esse riferite al totale dei voti conseguiti nella Regione. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al capitolo precedente.



8 seggi, i seggi in eccedenza verranno attribuiti con sistema proporzionale);

- **Premio di maggioranza:** la coalizione che raggiunge il 37% dei voti validi si aggiudica anche il premio di maggioranza che sarà al massimo del 15%; il partito o la coalizione più votato/a arriverà, quindi, almeno al 52% (37%+15%), corrispondente a 320 seggi e non potrà superare il 55% dei seggi, ovvero 340 su 617 (sono esclusi dal calcolo il seggio della Valle d'Aosta, del Trentino e i 12 deputati eletti all'estero).

La soglia del 15% non potrà essere oltrepassata nel caso in cui il partito o la coalizione ottengano oltre il 40% dei voti validi, per cui, ad esempio, qualora un partito ottenesse il 45% dei voti, avrebbe un premio di maggioranza del 10%, arrivando al 55% (soglia massima prevista).

- **Doppio turno:** Se nessuna delle liste o coalizioni dovesse ottenere almeno il 37% dei voti validi, le due coalizioni o i due partiti più votati al primo turno andrebbero al ballottaggio e la coalizione o il partito vincente otterrà un premio di maggioranza che gli permetterà di ottenere il 53% dei seggi (327 deputati).

Fra il primo e il secondo turno non sono possibili apparentamenti.

- **Soglie di sbarramento:** per andare incontro ai partiti più piccoli è stata prevista una distribuzione dei seggi su base nazionale ma al tempo stesso, per evitare il fenomeno della proliferazione dei gruppi parlamentari, le soglie di sbarramento rimangono molto alte: una coalizione deve raggiungere almeno il 12%, i partiti interni ad una coalizione almeno il 4,5% (laddove un partito non superi la soglia di



sbarramento ma faccia parte della coalizione che ottiene il premio di maggioranza, il partito verrebbe escluso dal riparto dei seggi, sebbene i suoi voti concorrano al raggiungimento del premio e vengano redistribuiti agli altri partiti della coalizione che hanno raggiunto la soglia di sbarramento), i partiti che non si coalizzano devono raggiungere l'8%; è prevista anche una soglia per le minoranze linguistiche, ove riconosciute negli Statuti speciali, che è del 20% dei voti validi espressi nella Regione.

- **Circoscrizioni elettorali, collegi e liste bloccate:** L'*Italicum* prevede 20 circoscrizioni, coincidenti con le Regioni (come risulta dalla tabella A allegata al DDL⁴⁴), ripartite in collegi plurinominali, per la cui definizione è prevista una delega al governo, da esercitarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge.

I collegi non potranno essere superiori a 120 e dovrebbe grosso modo corrispondere alle 109 province. In ogni collegio verranno presentate delle liste bloccate molto corte, con un minimo di tre ed un massimo di sei candidati, il che dovrebbe consentire agli elettori una maggiore conoscibilità dei candidati. Non sono, invece, previste preferenze.

- **Candidature multiple:** i candidati potranno essere inseriti nelle liste in più di un collegio elettorale, come già succedeva nel *Porcellum*; tuttavia, a differenza del vecchio sistema che non prevedeva alcun limite, l'*Italicum* prevede che i candidati non possano presentarsi in più di otto collegi.

⁴⁴ www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/302051.pdf



Esempio n.1 di assegnazione dei seggi alla Camera: metodo proporzionale e assegnazione del premio di maggioranza alla lista o alla coalizione che ottiene il 37% al primo turno

Voti validi complessivi: 50.000.000

Seggi da assegnare: 618 (incluso Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige)

Coalizioni che partecipano all'assegnazione:

Coalizione A

Coalizione B

Coalizione C

Coalizione D

	Voti validi	Voti validi	Voti validi	Voti validi
Coalizioni	A=19.000.000	B=14.000.000	C=11.000.000	D=6.000.000

Soglie di sbarramento:

Partiti coalizzati: 4,5%

Partiti non coalizzati: 8%

Coalizioni: 12%

Minoranze linguistiche: 20%

	Voti in %	Voti in %	Voti in %	Voti in %
Coalizioni	A=38%	B=28%	C=22%	D=12%

In base ai dati sopra riportati e alle soglie di sbarramento previste, tutte le coalizioni accedono al riparto dei seggi.

Poiché la coalizione A raggiunge il 38% dei voti validi ha diritto al premio di maggioranza che corrisponde al 15% dei seggi arrivando pertanto ad avere il 53% dei seggi (327 seggi).

Si procede all'assegnazione dei seggi alle coalizioni minoritarie. Si calcola il **quoziente elettorale di "minoranza"** che si ottiene dividendo la cifra elettorale di "minoranza" ($50.000.000 - 19.000.000 = 31.000.000$) per il numero di seggi rimasti da assegnare (291) = **106.529**

Si determinano ora i seggi spettanti alle singole coalizioni dividendo le rispettive cifre elettorali per il quoziente sopra determinato:

Coalizione B: $14.000.000 / 106.529 = 131,41$ (quoz. intero=131; resto=44701)

Coalizione C: $11.000.000 / 106.529 = 103,25$ (quoz. intero=103; resto=27513)

Coalizione D: $6.000.000 / 106.529 = 56,32$ (quoz. intero=56; resto=34376)

In base alla formula dei quozienti interi e dei più alti resti (formula *Hare*), si assegnano 132 seggi ($131 + 1$) alla coalizione B; 103 seggi alla coalizione C e 56 alla coalizione D.

Coalizioni	A	B	C	D
Seggi	327	132	103	56



Esempio n.2 di assegnazione dei seggi alla Camera: ballottaggio

Voti validi complessivi: 50.000.000

Seggi da assegnare 618 (incluso Valle d'Aosta e Trentino)

Coalizioni che partecipano all'assegnazione:

Coalizione A

Coalizione B

Coalizione C

Coalizione D

	Voti validi	Voti validi	Voti validi	Voti validi
Coalizioni	A=18.000.000	B=15.000.000	C=10.000.000	D=7.000.000

In questo caso, nessuna coalizione raggiunge il 37% previsto per l'assegnazione del premio di maggioranza. Si procede, pertanto, al ballottaggio tra le coalizioni A e B.

Voti validi al ballottaggio: 40.000.000

	Voti validi	Voti validi
Coalizioni	A=19.000.000	B=21.000.000

Il premio di maggioranza che garantisce 327 seggi verrà assegnato alla Coalizione B. Si procede all'assegnazione dei seggi alle coalizioni minoritarie. Si calcola il **quoziente elettorale di "minoranza"** che si ottiene dividendo la cifra elettorale di "minoranza" ($50.000.000 - 15.000.000 = 35.000.000$) per il numero di seggi rimasti da assegnare (291) = **120.274**

Si determinano ora i seggi spettanti alle singole coalizioni dividendo le rispettive cifre elettorali per il quoziente sopra determinato:

Coalizione A: $18.000.000 / 120.274 = 149,65$ (quoz. intero=149; resto=**79174**)

Coalizione C: $10.000.000 / 120.274 = 83,14$ (quoz. intero=83; resto=17258)

Coalizione D: $7.000.000 / 120.274 = 58,20$ (quoz. intero=58; resto=24108)

In base alla formula dei quozienti interi e dei più alti resti (formula *Hare*), si assegnano 150 seggi ($149 + 1$) alla coalizione A; 83 seggi alla coalizione C e 58 alla coalizione D.

Coalizioni	A	B	C	D
Seggi	150	327	83	58



7 Cenni sull'elezione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'Unione europea eletta a suffragio universale e diretto dai cittadini europei.

Le ultime elezioni si sono svolte tra il 4 ed il 7 giugno 2009. Il rinnovo ha cadenza quinquennale ed avrà pertanto luogo nei 28 Stati membri tra il 22 e il 25 maggio 2014 (in Italia si voterà il 25 maggio).

Il **Trattato di Lisbona** prevede che il numero dei membri del Parlamento europeo non possa essere superiore a 751 (750 membri più il Presidente), con una rappresentanza per Stato membro che non può essere inferiore a 6 e superiore a 96 deputati.

Al momento delle elezioni del Parlamento europeo, nel giugno 2009, era tuttavia ancora vigente il Trattato di Nizza, che prevedeva 736 seggi complessivi, di cui 99 per la Germania (3 in più rispetto a quanto previsto dal Trattato di Lisbona).

I seggi del Parlamento europeo assegnati all'Italia dal Trattato di Lisbona sono 73 (uno in più rispetto a quanto previsto dal Trattato di Nizza).

Il Consiglio europeo ha ritenuto dunque necessario prevedere norme transitorie per integrare la composizione del Parlamento europeo fino al termine della legislatura 2009-2014.

Sulla base della decisione del Consiglio europeo, il 23 giugno 2010 si è svolta una Conferenza intergovernativa in cui è stato firmato un **Protocollo** che modifica il Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato di Lisbona.

Detto Protocollo stabilisce l'incremento temporaneo di 18 seggi del Parlamento europeo, lasciando agli Stati membri il compito di designare i rispettivi parlamentari supplementari (nel rispetto del proprio ordinamento



nazionale ed a condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto), indicando tre possibili opzioni:

- 1) elezioni ad *hoc*;
- 2) designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo;
- 3) nomina da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali al proprio interno, ferma restando l'incompatibilità tra le due cariche⁴⁵.

Ciascuno Stato membro ha svolto a partire dal 1979 le elezioni al Parlamento europeo sulla base di leggi elettorali diverse.

In Italia, la **legge 24 gennaio 1979, n. 18** (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) prevede un sistema elettorale rigorosamente proporzionale.

La legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), ha modificato tale disciplina introducendo una soglia di sbarramento del 4%.

La legge 14 gennaio 2011, n. 2 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo.) ha provveduto ad assegnare il seggio aggiuntivo spettante all'Italia, optando per l'utilizzazione dei risultati delle ultime elezioni europee, tenendo in

⁴⁵ CAMERA DEI DEPUTATI DOCUMENTAZIONE E RICERCHE, *I temi dell'attività parlamentare nella XVI legislatura, Unione europea: questioni istituzionali*, n.1/33.



considerazione il maggior resto non assegnato all'esito delle elezioni europee del 2009⁴⁶.

Il territorio nazionale è diviso in 5 circoscrizioni elettorali: Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia), Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Italia

⁴⁶ Per completezza, si segnalano altresì le seguenti fonti normative in materia:

legge 9 aprile 1984, n. 61 (Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.)

legge 18 gennaio 1989, n. 9 (Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità' europea.)

decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483

legge 27 marzo 2004, n. 78 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio)

legge 8 aprile 2004, n. 90 Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

insulare (Sicilia, Sardegna). A ciascuna circoscrizione spetta un numero di seggi proporzionale al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento della popolazione.

I seggi fra le diverse circoscrizioni vengono assegnati con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, come di seguito esplicitato.



Seggi spettanti all'Italia per l'elezione del Parlamento europeo nel 2014

Popolazione residente in Italia nelle 5 circoscrizioni territoriali (in base al censimento generale del 9 ottobre 2011) : 59.433.744

Seggi da assegnare: 73

Si calcola il quoziente nazionale (814.160), che è ottenuto dividendo il numero complessivo dei cittadini italiani sulla base dell'ultimo censimento Istat 2011 (59.433.744) per i seggi da assegnare (73).

La popolazione di ogni circoscrizione (ad esempio 15.765.567 per la I circoscrizione) viene poi divisa per il quoziente nazionale (814.160).

La parte intera del risultato di tale divisione (19 per la I circoscrizione) rappresenta il numero di seggi da assegnare alla circoscrizione con il metodo dei quozienti interi.

Con il medesimo meccanismo, si attribuiscono 14 seggi alla II circoscrizione, 14 seggi alla III circoscrizione, 17 alla IV circoscrizione e 8 alla V circoscrizione, per un totale di 72 seggi.

Il seggio che rimane ancora da attribuire è assegnato alla circoscrizione in cui la divisione abbia dato il maggior resto (nel caso in esempio alla I circoscrizione), come evidenziato in tabella:

Circoscrizioni	Popolazione di ogni circoscrizione determinata in base al censimento generale del 2011	Quozienti interi (Seggi spettanti a ciascuna circoscrizione)	Resti	Numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione
I ITALIA NORD-Occidentale Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	15.765.567	19	296.527	19 + 1 = 20
II ITALIA NORD-Orientale Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna	11.447.805	14	49.565	14
III ITALIA CENTRALE Toscana, Umbria, Marche, Lazio	11.600.675	14	202.435	14
IV ITALIA Meridionale Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria	13.997.431	17	136.711	17
V ITALIA INSULARE Sicilia, Sardegna	6.642.266	8	128.986	8
TOTALI	59.433.744	72	814.224	73



Il sistema elettorale in vigore in Italia per la scelta dei rappresentanti da mandare al Parlamento europeo è un sistema proporzionale di lista con la possibilità di esprimere da una a tre preferenze per singoli candidati.

Per ottenere seggi nel Parlamento europeo ciascuna lista deve superare un soglia elettorale stabilita a livello nazionale, pari al 4% dei voti validi.

Il procedimento elettorale consta di due fasi:

Prima fase

Ai fini della ripartizione dei seggi, si individua il quoziente elettorale, che si ottiene dividendo la somma dei voti validi ottenuti dalle liste ammesse alla ripartizione dei seggi, per il numero dei seggi da attribuire.

Si divide, poi, la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa (pari al totale dei voti validi ottenuti) per il quoziente elettorale ed il risultato di quest'ultima divisione indica il numero dei seggi che spettano a ciascuna lista.

I seggi che eventualmente rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale.

Seconda fase

Ai fini dell'assegnazione dei seggi, già attribuiti alle diverse liste, e alle diverse circoscrizioni, si procede nel seguente modo:

- Si calcola il quoziente elettorale di lista, che è ottenuto dividendo la cifra elettorale nazionale di lista per il numero dei seggi ad essa assegnati;
- Si calcola la cifra circoscrizionale di lista, che è eguale al numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni elettorali;
- Si divide la cifra circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale di lista;



- il risultato indica il numero dei seggi attribuiti a quella lista nella singola circoscrizione;
- ove alcuni seggi non risultino assegnati si applica il metodo dei più alti resti.

Nelle elezioni europee l'elettore può esprimere il voto di preferenza plurimo per i candidati della lista prescelta, indicando il proprio gradimento fino a tre candidati.

Distribuzione seggi spettanti all'Italia nell'elezione del Parlamento europeo anno 2009 (pre-Trattato di Lisbona)

Seggi da assegnare: 72

Seggi da assegnare alle varie circoscrizioni:

Italia nord - occidentale: 21

Italia nord - orientale: 15

Italia centrale: 15

Italia meridionale: 15

Italia insulare: 6

Elettori: 50.342.153

Votanti: 32.749.004

Di seguito verranno riportate soltanto i dati relativi a liste/gruppi che hanno superato la prevista soglia del 4%.

Popolo della Libertà:	10.797.296
Partito Democratico + SVP⁴⁷:	8.142.985 (7.999.476+143.509)
Lega Nord:	3.126.181
Italia dei Valori:	2.450.643
Unione di Centro:	1.995.021

Si calcola la cifra elettorale data dalla somma delle cifre elettorali delle liste sopra soglia corrispondente a 26.512.126.

⁴⁷ La lista Sudtiroil Volkspartei è collegata, a livello nazionale, al partito democratico.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Si determina successivamente il quoziente elettorale che è dato dalla divisione della cifra elettorale (26.512.126) per i seggi da assegnare (72)= 368.223.

I seggi spettanti alle singole liste si ottengono dividendo la cifra elettorale di ogni lista per il quoziente sopra indicato:

PDL: $10.797.296/368.223=29,32$ (quoz. intero=29; resto=118.829)

PD+SVP: $8.142.985/368.223=22,11$ (quoz. intero=22; resto=42.079)

LN: $3.126.181/368.223=8,48$ (quoz. intero=8; resto=**180.397**)

IDV: $2.450.643/368.223=6,65$ (quoz. intero=6; resto=**241.305**)

UDC: $1.995.021/368.223=5,41$ (quoz. intero=5; resto=153.906)

Sulla base di questi dati vengono assegnati i seguenti seggi:

PDL 29

PD 22

LN 8+1 (resto più alto)

IDV 6+1 (resto più alto)

UDC 5



Parte II

8 Evoluzione normativa statale in materia di sistema elettorale regionale

Ogni sistema elettorale, sia esso applicabile a livello statale o regionale, costituisce un filtro tra politica e società, tra istituzioni e collettività, tra rappresentanti e rappresentati⁴⁸.

Il sistema elettorale regionale, in particolare, è composto da un insieme di norme che disciplinano il meccanismo attraverso cui le preferenze espresse dagli elettori stanziati sul territorio regionale si trasformano in voti e i voti in seggi da assegnare ai candidati proclamati eletti al termine della competizione elettorale.

In concreto, esso va ad incidere nel procedimento di elezione dei consiglieri regionali e del presidente della Giunta, consentendo di realizzare quella democrazia rappresentativa in cui l'azione di chi governa è tendenzialmente conforme alle esigenze di chi è governato.

Sulla determinazione delle leggi elettorali delle Regioni a Statuto ordinario incide una pluralità di fonti normative, il cui nucleo essenziale è costituito da:

- artt.121,122,123,126 della Costituzione;
- legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

⁴⁸ G. AMATO-A.BARBERA *Manuale di diritto pubblico*, Il mulino, Bologna, 1994.



- legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) (il cosiddetto *Tatarellum*);
- legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni)⁴⁹;
- legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);
- decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

L'attuazione del regionalismo per le Regioni a Statuto ordinario è avvenuta con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dalla Costituzione, che all'VIII disposizione transitoria e finale disponeva che le elezioni dei primi Consigli regionali fossero indette entro un anno dalla sua entrata in vigore e che il legislatore statale provvedesse a regolare il trasferimento alle Regioni delle funzioni fino ad allora spettanti allo Stato, nonché del personale necessario al loro svolgimento⁵⁰.

⁴⁹ Per completezza si segnala, altresì, la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano), che reca modifiche ai cinque statuti speciali di autonomia al fine di rendere possibile l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. In linea generale si rimette a una legge regionale rinforzata la definizione della forma di governo regionale, "decostituzionalizzando" le relative disposizioni statutarie. Si introduce, inoltre, un'apposita normativa transitoria che, sulla scorta di quanto previsto dalla riforma costituzionale n. 1 del 1999, istituisce l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni sino alla scelta da parte delle singole Regioni speciali sulla propria forma di governo. La disciplina transitoria regola lo scioglimento del Consiglio, in modo sostanzialmente analogo a quello previsto dalla normativa transitoria già adottata per le Regioni a statuto ordinario. www.interno.gov.it

⁵⁰ A. RUGGERI - C. SALAZAR, *Lineamenti di diritto regionale*, Giuffrè, Milano 2012.



L'attuazione di tale disposizione, tuttavia, fu reiteratamente prorogata sino al 1968, quando in previsione delle prime elezioni regionali, tenutesi nel giugno del 1970, fu promulgata la **legge 17 n. 108 del 1968**.

Pare opportuno precisare che al momento di emanazione di tale legge, l'originario art.122 Cost. attribuiva allo Stato potestà legislativa esclusiva in materia di sistema elettorale regionale.

La legge n. 108 del 1968 rappresenta la prima disciplina dettata dallo Stato in materia di sistema elettorale regionale, tuttora vigente seppur con alcune modifiche, nelle Regioni che non hanno adottato una propria legge elettorale e in quelle che hanno rinviato ad essa.

I punti salienti di tale legge sono:

- un sistema elettorale proporzionale, in base al quale i seggi vengono assegnati ai candidati in proporzione al numero di voti ottenuti;
- la ripartizione del territorio di ciascuna Regione in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province;
- la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e l'assegnazione dei suddetti seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione;
- i Consigli regionali, eletti a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione che entro il primo giorno dell'elezione abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età;
- il rinnovamento dei Consigli regionali ogni 5 anni;
- la determinazione del numero dei consiglieri regionali;
- la determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri;



- l'elezione della Giunta regionale e del Presidente della Regione in seno al consiglio stesso.

Il limite del sistema proporzionale previsto dalla legge n. 108 del 1968 era quello di causare instabilità governativa e alta frammentazione politica, per cui successivamente la **legge n. 43 del 1995** (c.d. *Tatarellum*), nel tentativo di attribuire ai governi regionali maggiore autorevolezza e continuità ha introdotto il correttivo maggioritario, realizzando una riforma a Costituzione invariata della legge n. 108 del 1968.

In particolare la legge n. 43 del 1995, il cui impianto normativo è ancora valido in svariate Regioni, prevede:

- un sistema elettorale misto, per l' 80% proporzionale sulla base di liste provinciali, per il restante 20% maggioritario sulla base di liste regionali (c.d. listini), i cui capilista sono candidati alla Presidenza della Regione;
- l'utilizzazione di una sola scheda;
- l'espressione di un solo voto sia per la quota proporzionale che per quella maggioritaria;
- l'indicazione, da parte dell'elettore, come Presidente della Regione del capolista della lista regionale che abbia ottenuto il maggior numero di voti nell' ambito del Collegio unico regionale;
- l'introduzione del premio di maggioranza, ovvero di una percentuale maggiore di seggi assegnata alla lista regionale che ottiene il maggior numero di voti;
- la possibilità per l'elettore di esprimere il voto disgiunto (tracciando un segno sulla lista provinciale prescelta e uno su una lista regionale non collegata ad essa);



- la soglia di sbarramento per le liste provinciali che a livello regionale non riescono a superare il 3% dei voti, a meno che non risultino collegate ad una lista regionale che abbia ottenuto più del 5% dei voti;
- l'introduzione della norma "antiribaltone", con la quale viene espressamente prevista, nel caso di interruzione del rapporto fiduciario tra Giunta e Consiglio nei primi ventiquattro mesi, la riduzione della durata della legislatura da 5 a 2 anni.

Con la promulgazione della **legge costituzionale n. 1 del 1999**, si è compiuta una delle più incisive riforme che abbia interessato a livello costituzionale il regionalismo italiano, finalizzata ad estendere alle Regioni i sistemi di elezione diretta degli esecutivi già introdotti negli enti locali minori⁵¹.

La legge costituzionale n. 1 del 1999 apre una fase "costituente", in cui Consigli regionali sono chiamati ad assolvere precisi compiti, tra i quali la riforma del sistema elettorale (art. 122 Cost.) e la riforma dei nuovi Statuti (art. 123 Cost.).

In particolare, la legge di riforma, modificando rispettivamente gli artt. 121, 122, 123, 126 Cost. amplia la sfera di competenza regionale e stabilisce quanto segue:

- il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile (art. 121);
- il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché

⁵¹ A. CHIARAMONTE, *I sistemi elettorali nelle Regioni a Statuto ordinario*, Giappichelli 2006.



dei Consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (art. 122, c.1). La disciplina in materia elettorale passa così dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato prevista dalla legge n. 108 del 1968 alla **potestà concorrente tra Stato e Regioni**;

- il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è invece eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta (art. 122, c. 5).

Particolare importanza riveste **l' art. 5, c.1, (Disposizioni transitorie) della L. cost. n. 1 del 1999**, dal quale emergono le seguenti indicazioni:

- fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti e delle nuove leggi elettorali, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali (ci si riferisce alla legge n.108 del 1968, così come modificata dalla legge n. 43 del 1995; si tratta di una "**legge cedevole**", destinata cioè a ritirarsi in caso di approvazione da parte della Regione dello Statuto e della legge elettorale);
- è candidato alla Presidenza della Giunta regionale il capolista delle liste regionali;
- è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale;



- il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale;
- è eletto alla carica di consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.

In relazione a quanto disposto dal riformato art. 123 Cost. è rimessa invece alla carta statutaria delle Regioni la scelta sulla forma di governo, stabilendo testualmente quanto segue: “Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” (art. 3 della legge n. 1 del 1999)⁵².

Inoltre, l’art. 126 Cost., così come modificato dalla riforma costituzionale del 1999, prevede all’ultimo comma che l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportino le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Viene, dunque, introdotto il principio del “*aut simul stabunt aut simul cadent*”, letteralmente “o insieme staranno o insieme cadranno” (art. 4 della legge n.1 del 1999)⁵³.

⁵² Per ulteriori approfondimenti in materia di forma di governo regionale, si rinvia al capitolo n. 9.

⁵³ Per ulteriori approfondimenti sul principio “*aut simul stabunt aut simul cadent*”, si rinvia al capitolo n. 9.



Nel quadro normativo afferente le leggi elettorali applicate nelle Regioni a Statuto ordinario, particolare rilevanza assume la **legge cornice n. 165 del 2004**, che in attuazione dell' art. 122 Cost., ha dettato i principi fondamentali in materia di ineleggibilità ed incompatibilità (artt. 2 e 3), nonché i principi fondamentali in materia di sistema di elezione (art. 4), stabilendo, altresì, all'art. 5, la durata degli organi elettivi regionali (cinque anni decorrenti dalla data di elezione, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale).

Con tale legge cornice, lo Stato fissa, dunque, una disciplina di principio che costituisce un limite per il legislatore elettorale regionale.

Nel novero delle normative statali che incidono sul sistema elettorale regionale è incluso anche il **decreto legge 13 agosto 2011, n. 138**, convertito con modificazioni dalla **legge 14 settembre 2011, n. 148**.

L'art. 14 di tale decreto prevede, fra l'altro⁵⁴, che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a:

- 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;
- 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti;
- 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti;
- 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti;
- 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti;
- 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti;

⁵⁴ Il citato art. 14 individua, altresì, parametri concernenti la riduzione del trattamento economico, degli emolumenti e delle utilità previste a favore dei consiglieri; l'introduzione del sistema previdenziale contributivo per i consiglieri; nonché l'istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei Conti.



e che il numero massimo degli assessori regionali debba essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore⁵⁵.

8.1 La scelta della forma di governo negli Statuti regionali

Con l'entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 1999, la disciplina della forma di governo è stata demandata agli Statuti regionali (art. 123 Cost.).

Le Regioni, nei propri Statuti, possono adottare una forma di governo diversa da quella c.d. neoparlamentare, introdotta come transitoria e caratterizzata dall'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, ma ove optino per quest'ultima devono rispettare un duplice vincolo:

- Il Presidente eletto direttamente dai cittadini non può mai essere sostituito da un Presidente che non sia eletto a sua volta direttamente dai cittadini;
- Presidente e Consiglio regionale devono essere eletti contestualmente e la cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi causa, comporta lo scioglimento automatico del Consiglio⁵⁶, in virtù del

⁵⁵ La disposizione in esame prevede che la riduzione di Consiglieri e Assessori regionali vada disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e debba essere efficace, in ciascuna Regione, dalla prima legislatura regionale successiva a tale data. In merito alla legittimità costituzionale di tale disposizione, si rinvia al paragrafo 9.3

⁵⁶ R. BIN, *Un passo avanti verso i nuovi Statuti regionali*, in *le Regioni*, 4, 2004, www.forumcostituzionale.it



principio “*aut simul stabunt aut simul cadent*” (o insieme staranno o insieme cadranno)⁵⁷.

Detto principio priva sostanzialmente i Consigli regionali del c.d. “potere della crisi”⁵⁸, cioè il potere di far cadere i Governi regionali revocando loro la fiducia, che in passato è stata un’importante arma di pressione usata nei confronti della Giunta al fine di ottenere i provvedimenti desiderati.

Sebbene, anche nel sistema neoparlamentare formalmente il Presidente può essere sfiduciato, è estremamente improbabile che i Consiglieri votino la sfiducia perché anch’essi decadrebbero anticipatamente dalla carica che ricoprono⁵⁹.

Il principio del “*simul stabunt simul cadent*” consegue, quindi, l’obiettivo di superare l’endemica instabilità degli esecutivi regionali⁶⁰.

Tale obiettivo è desumibile anche dall’articolo 4, c.1, lett. a), della legge n. 165 del 2004, che richiede alle Regioni “l’individuazione di un sistema elettorale in grado di agevolare la formazione di maggioranze stabili nel Consiglio regionale ed assicurare la rappresentanza delle minoranze”.

Gli Statuti che optino per l’elezione diretta del Presidente possono disporre che l’elezione del Presidente e quella del Consiglio avvengano:

- all’interno di due procedimenti elettorali distinti e separati, pur coincidendo temporalmente (“**mera contestualità**”);

⁵⁷Per un approfondimento sulla rigida interpretazione di questo principio da parte della giurisprudenza costituzionale si rinvia al paragrafo 9.1

⁵⁸ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. cit.*, p. 277.

⁵⁹ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. cit.*, p. 277.

⁶⁰ R. BIN, *op. cit.*



- nell'ambito dello stesso procedimento elettorale, secondo il modello previsto dalla legge n. 43 del 1995 e dall'art. 5, c.1, della legge cost. n.1 del 1999 (c.d. **“immedesimazione”**).

Tutte le Regioni che hanno approvato un nuovo Statuto (ad oggi solo la Basilicata non vi ha ancora provveduto) hanno adottato il modello suggerito dalla Costituzione, prevedendo che il Presidente della Giunta regionale sia eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al Consiglio regionale di cui fa parte, conformemente al disposto dell'art. 4, c.1, lett. b, della legge n. 165 del 2004.

Tale disposizione prevede per l'ipotesi in cui il Presidente sia eletto a suffragio universale e diretto “la contestualità dell'elezione”⁶¹.

L'art. 2, c.1, lett. f) della legge n. 165 del 2004 ha previsto, peraltro, che le Regioni, nel disciplinare con legge i casi di ineleggibilità, debbano prevedere la non immediata rieleggibilità del Presidente della Giunta regionale, eletto a suffragio universale e diretto, allo scadere del secondo mandato consecutivo.

⁶¹ Qualora la Regione adotti modalità diverse dal suffragio universale e diretto, la disposizione in esame impone, invece, che siano previsti termini temporali tassativi (comunque non superiori a novanta giorni) per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta (c.1, lett. b).



8.2 Ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali e del Presidente della Giunta.

La legge n. 165 del 2004 contiene agli artt. 2 e 3 disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, rispettivamente, in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali e del Presidente della Giunta⁶².

Nello specifico, l'art. 2 prevede che le Regioni disciplinino con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, c.1, Cost., nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
- inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

⁶² Per ulteriori approfondimenti sulla giurisprudenza costituzionale in materia, si rinvia al paragrafo 9.4.



- applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
- attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
- eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
- previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

I principi individuati dall'art. 3 della medesima legge in materia di incompatibilità sono:

- sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;



- sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;
- eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;
- in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
 - 1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;
 - 2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
- eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;
- fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare



la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Nell'assenza di diverse disposizioni legislative, adottate dalle Regioni in attuazione dell' art. 122 Cost. e in conformità ai principi generali fissati dalla legge n. 165 del 2004, trovano applicazione le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla **legge 23 aprile 1981, n. 154 del 1981** (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981, sono ineleggibili alla carica di Consigliere regionale,

con riferimento all'intero territorio nazionale:

- capi e vice-capi di polizia;
- ispettori generali di pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno;
- dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- capi di Gabinetto dei Ministri;
- consiglieri regionali in carica in altra regione;

nel territorio in cui esercitano le funzioni, il comando o l'ufficio:

- prefetti e viceprefetti della Repubblica;
- funzionari di pubblica sicurezza;
- ufficiali generali, ammiragli, ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;



- ecclesiastici, ministri di culto e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali, vice pretori onorari e giudici di pace.

in relazione ad incarichi o uffici inerenti a particolari rapporti con la Regione:

- titolari e componenti di organi che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione regionale e i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi Uffici;
- dipendenti della Regione;
- legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
- amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza, organizzazione e coordinamento del personale in istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione.

Queste cause di ineleggibilità non producono effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La cessazione delle funzioni deve comportare l'effettiva astensione da ogni atto d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 154 del 1981, la carica di Consigliere regionale è incompatibile con le cariche istituzionali di:

- deputato, senatore, parlamentare europeo;
- consigliere regionale di altra Regione;
- ministro e sottosegretario di Stato;



- giudice ordinario della Corte di Cassazione;
- componente del CSM;
- membro del CNEL;
- magistrato del Tribunale supremo delle acque pubbliche;
- magistrato della Corte dei Conti;
- magistrato del Consiglio di Stato;
- giudice della Corte costituzionale;
- sindaco dei Comuni compresi nel territorio della Regione;
- assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione;
- presidente ed assessore di Giunta provinciale;

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 154 del 1981, la carica di Consigliere regionale è incompatibile con i seguenti incarichi/uffici/situazioni inerenti a particolari rapporti con la Regione:

- amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione, o che riceva dalla Regione una sovvenzione in via continuativa, in tutto o in parte facoltativa;
- colui che (titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento) ha parte in servizi, esazioni di diritti (es. tesoreri, riscossione tasse), somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione a meno che non si tratti di cooperative o consorzi di cooperative;
- il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese sopra citate;
- colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo (non in materia tributaria), con la Regione (salvo



- che si tratti di fatto compiuto dall'amministratore nell'esercizio del proprio mandato);
- colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, ovvero di istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, ovvero verso istituto od azienda da essa dipendenti è stato legalmente messo in mora;
 - colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione (es. conto del tesoriere) di una gestione riguardante la Regione (salvo che si tratti di fatto compiuto dall'amministratore nell'esercizio del proprio mandato).

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 154 del 1981, qualora, successivamente alla elezione, si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ove il consiglio ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il consiglio lo dichiara decaduto.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere depositata nella segreteria del consiglio, nel giorno successivo, e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.



9 Il riparto della materia elettorale regionale fra fonti regionali e statali alla luce della giurisprudenza costituzionale

Il vigente testo costituzionale delinea un complesso riparto della materia elettorale regionale fra fonti normative regionali (Statuto e leggi regionali) e statali.

Il rapporto fra le fonti regionali è regolato non solo in termini di gerarchia (stante il carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123 Cost.), ma anche in termini di competenza⁶³. In particolare:

- allo Statuto regionale spetta la determinazione della forma di governo regionale, nonché dei principi fondamentali di funzionamento e organizzazione (art. 123 Cost.);
- la legge regionale disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale, quei profili della legislazione elettorale regionale che la Costituzione (art. 122, c. 1) attribuisce alla competenza concorrente, vale a dire: “sistema di elezione del Consiglio regionale”; “casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali”.

La Corte Costituzionale (con la **sentenza n. 151 del 2012**) ha chiarito che “l'espressione «sistema di elezione» utilizzata nell'art.122,

⁶³ G. T. BARBIERI, *La sentenza 188/2011 della Corte Costituzionale: un altro tassello nella ricostruzione dei rapporti tra Statuto ordinario e legge elettorale*, www.forumcostituzionale.it



primo comma, Cost. deve ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale”.

Essa si riferisce, quindi, non solo alla disciplina dei meccanismi che consentono di tradurre in seggi le preferenze espresse con il voto dal corpo elettorale (sistema elettorale in senso stretto, riguardante il tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi), ma anche alla disciplina del procedimento elettorale, nonché a quella che attiene, più in generale, allo svolgimento delle elezioni (sistema elettorale in senso ampio)⁶⁴.

Alla luce di questa interpretazione della Consulta, si è ridotta la competenza residuale in riferimento a quei profili della materia non rimessi alla legislazione concorrente.

Allo Stato spetta, invece, il compito di dettare i principi fondamentali a cui il legislatore regionale dovrà attenersi nelle summenzionate materie di competenza concorrente.

Alcuni aspetti della materia elettorale regionale sono, peraltro, riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva statale, come ad esempio la “durata degli organi elettivi regionali” (art. 122, c.1, Cost.).

9.1 I limiti alla determinazione della forma di governo regionale alla luce delle sentenze n. 304 del 2002 e n. 2 del 2004

Come anticipato, la scelta della forma di governo regionale è rimessa agli Statuti.

⁶⁴ Sentenza Corte Costituzionale n. 151 del 2012.



Ove essi optino per l'elezione diretta e contestuale del Presidente della Giunta regionale, vige principio del “*simul stabunt simul cadent*”, in ragione del quale l'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente direttamente eletto, così come le dimissioni volontarie, la rimozione, la morte o l'impedimento permanente dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Il principio del “*simul stabunt simul cadent*” viene rigidamente interpretato dalla Corte Costituzionale, che esclude che possano essere previste delle eccezioni anche nelle ipotesi in cui la cessazione del mandato di Presidente non sia legata a cause politiche (si pensi ad esempio ai casi di morte o grave impedimento). In tal senso, la Consulta si è pronunciata sin dalle sentenze n. 304 del 2002 e n. 2 del 2004.

La **sentenza n. 304 del 2002** ha per oggetto una deliberazione statutaria adottata dal Consiglio regionale della Regione Marche (recante “Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1”), che disponeva, in via transitoria sino all'approvazione dello Statuto regionale, in caso di morte o di impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, che non si procedesse a scioglimento del Consiglio ed a nuove elezioni, ma subentrasse un Vicepresidente.

Una simile previsione è illegittima per la Corte Costituzionale, che chiarisce che il vincolo del “*simul stabunt, simul cadent*”, finalizzato a garantire la stabilità dell'esecutivo regionale, non può essere derogato in via transitoria. Sono sciolte dall'osservanza di detto vincolo solo le Regioni che optino per un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal



suffragio diretto, esercitando la facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art.126 Cost..

Questo concetto viene ribadito nella nota ***sentenza n. 2 del 2004***, con cui la Corte Costituzionale si pronuncia sulla “prima organica deliberazione legislativa di adozione di uno Statuto impugnata dallo Stato”⁶⁵. Lo Statuto in questione è quello della Regione Calabria ed il clamore mediatico suscitato dalla citata sentenza è stato tale che si è parlato di “Caso Calabria”. Nel sistema configurato dal censurato art. 33 dello Statuto calabrese, i cittadini avrebbero votato in *ticket* Presidente e Vicepresidente della Regione, contestualmente all'elezione degli altri componenti del Consiglio regionale, e sarebbe, poi, spettato al Consiglio regionale scegliere se ratificare l'indirizzo del corpo elettorale o se rifiutarsi di procedere alla formale nomina dei soggetti designati in *ticket*, accettando quale conseguenza lo scioglimento del Consiglio.

Nei casi di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, sarebbe subentrato il Vicepresidente, una volta confermato dal Consiglio regionale (vi sarebbe invece scioglimento del Consiglio in caso di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Vicepresidente subentrato).

Il complesso sistema appena delineato, dunque, almeno sul piano formale si distaccherebbe dal modello neoparlamentare.

Ciononostante, la Corte ne ravvisa comunque l'illegittimità, ritenendo che sul piano sostanziale esso configuri un procedimento di elezione diretta del

⁶⁵ M. OLIVETTI, *Relazione al Convegno “La forma di governo regionale dopo la sentenza n. 2 del 2004”*, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università della Calabria, 5 marzo 2004.



Presidente e del Vicepresidente, pur formalmente mascherato dalla “presa d’atto” da parte del Consiglio regionale.

In particolare, sono violati:

- l’art. 122, quinto comma, della Costituzione, a causa dell’elezione diretta anche del Vicepresidente (per la Corte, manca nella legislazione vigente un principio fondamentale che ammetta una duplice candidatura “a suffragio universale e diretto”);
- l’art. 126, terzo comma, della Costituzione, a causa della riduzione dei poteri del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto (al quale è precluso di produrre lo scioglimento del Consiglio nei casi in cui si verifichi la sua “rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie”, nonché di porre autonomamente la questione di fiducia senza aver previamente conseguito il consenso della Giunta)⁶⁶.

La declaratoria di incostituzionalità del sistema elaborato dallo Statuto calabrese ha prodotto il risultato di consolidare anche nelle altre Regioni la scelta della forma di governo regionale basata sull’elezione diretta del Presidente della Giunta e di ostacolare l’adozione di soluzioni volte a limitare o temperare il ruolo del Presidente eletto⁶⁷.

Del resto, l’adozione di una forma di governo regionale diversa dall’elezione diretta del Presidente della Giunta, pur costituendo un’opzione costituzionalmente legittima, sarebbe difficilmente percorribile sul piano politico. Difatti, le forze politiche regionali avrebbero difficoltà a

⁶⁶ Sentenza Corte Cost. n. 2 del 2004.

⁶⁷ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. cit.*, p.277.



giustificare di fronte all'opinione pubblica la decisione di sottrarre ai cittadini la possibilità di eleggere direttamente il Presidente della Giunta e una simile scelta verrebbe vista con sfavore dal corpo elettorale, che potrebbe opporsi ad essa in sede di referendum popolare (ai sensi dell'art. 123, c. 6, Cost.).

9.2 La durata degli organi politici regionali

Come anticipato, la determinazione della “durata degli organi elettivi” rientra nella competenza legislativa esclusiva statale.

Detta competenza è stata esercitata dall'art. 5 della legge n. 165 del 2004, che conferma la durata quinquennale della legislatura regionale ordinaria, già prevista con riferimento al solo Consiglio regionale all'art. 3, c.1, della legge n. 108 del 1968.

Si tratta di una competenza legislativa “piena”, come affermato nella sentenza n. 2 del 2004, ma al contempo puntualmente circoscritta, come risulta dalla ***sentenza n. 196 del 2003***.

Quest'ultima sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale *in toto* della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla *prorogatio* degli organi regionali), e, in parte, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali).

Tale sentenza riserva agli Statuti regionali, come “parte della disciplina della forma di governo regionale”, l’“eventuale *prorogatio*⁶⁸ degli organi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni”⁶⁹.

⁶⁸ La ***prorogatio*** è l'istituto per il quale gli organi della Regione possono continuare ad esercitare le loro funzioni nonostante sia scaduto il loro mandato, come ad esempio nei casi di scioglimento anticipato, in attesa della nomina o dell'elezione dei successori.



Sfugge, invece, alla riserva statutaria l'ipotesi dello scioglimento o della rimozione c.d. sanzionatori ai sensi dell'art. 126, c.1, Cost.. (trattandosi di un intervento repressivo statale che opera a seguito di violazione della Costituzione, di leggi o per ragioni di sicurezza nazionale, "è logico che le conseguenze, anche in ordine all'esercizio delle funzioni fino all'elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale⁷⁰⁾).

Sui limiti funzionali degli organi regionali in *prorogatio*, la Corte Costituzionale si è pronunciata anche nella **sentenza n. 68 del 2010**, con cui ha dichiarato l'illegittimità di due leggi regionali abruzzesi approvate dal Consiglio regionale, esorbitando dai poteri spettanti agli organi politici in regime di *prorogatio*⁷¹.

La Corte ha ribadito che l'istituto della *prorogatio* rientra nella forma di governo regionale, dunque, è competenza dello Statuto dettare le regole procedurali inerenti alla transizione fra la vecchia e la nuova legislatura regionale. La Consulta chiarisce che durante il periodo di *prorogatio*, l'organo regionale in scadenza permane in carica con un esercizio delle proprie funzioni limitato ai soli atti di necessità ed urgenza⁷². Ciò vale anche laddove la disciplina statutaria (è il caso dello Statuto abruzzese) non prevede esplicitamente i limiti funzionali spettanti agli organi in *prorogatio*.

⁶⁹ Sentenza Corte Cost. n. 196 del 2003.

⁷⁰ Sentenza Corte Cost. n. 196 del 2003.

⁷² D. CODUTI, *La prorogatio dei Consigli regionali: l'armonia con la Costituzione tra uniformità e omogeneità*, 2011, www.issirfa.cnr.it



In tale ipotesi, la sentenza n. 68 del 2010 offre un saldo canone interpretativo⁷³, disponendo che “nell’immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori”⁷⁴.

9.3 La riduzione dell’autonomia regionale in materia elettorale alla luce della recente giurisprudenza costituzionale

L’esigenza di far fronte alla crisi economica che ha colpito il nostro Paese ha spinto gli ultimi Esecutivi ad attuare interventi di contenimento della spesa pubblica che hanno imposto agli enti territoriali tagli centralisticamente determinati e hanno, dunque, notevolmente ridimensionato l’autonomia regionale⁷⁵.

La legittimità di detti interventi aventi l’obiettivo della riduzione della spesa pubblica è stata confermata dalla Corte Costituzionale che, in diverse

⁷³ G. FERRAIUOLO, *La Corte Costituzionale torna sul tema della prorogatio degli organi politici regionali. Considerazioni a margine della sentenza n. 68 del 2010*, Le Regioni, 2010, www.forumcostituzionale.it

⁷⁴ Sentenza Corte Cost. n. 68 del 2010.

⁷⁵ L. TRUCCO, *Materia elettorale e forma di governo regionale tra principi costituzionali e politiche di contenimento della spesa nelle decisioni n. 151 e n. 198 del 2012 della Corte Costituzionale*, www.giurcost.org



sentenze, ne ha riconosciuto la natura di principi fondamentali, legittimamente adottati in un ambito di competenza concorrente.

Si richiama, a tal proposito, la già citata ***sentenza n. 151 del 2012***, ai sensi della quale il “sistema di elezione” previsto all’art. 122, c.1, Cost., deve interpretarsi estensivamente quale comprensivo, di “tutti gli aspetti del fenomeno elettorale”.

Alla luce di queste considerazioni, la Consulta ha riconosciuto natura di principio fondante del sistema di elezione (e non di disciplina di dettaglio) alla “normativa concernente **le campagne elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali ed il rimborso, ove previsto, delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per tali campagne**”.

Per i giudici costituzionali, essa ha “l’obiettivo di garantire l’uguale esercizio dei diritti politici tutelati dalle indicate disposizioni costituzionali e di evitare irragionevoli discriminazioni nel godimento degli stessi.”

Detto obiettivo sarebbe “pregiudicato ove si consentisse alle Regioni di adottare leggi in tema di rimborsi o finanziamenti dell’attività elettorale regionale, con il conseguente rischio di disparità di accesso alle risorse di provenienza pubblica da parte dei movimenti politici e dei partiti, in ragione delle diversità economiche fra le Regioni, delle scelte da queste operate in materia e del differente radicamento territoriale delle forze politiche⁷⁶.

Un altro ambito in cui l’autonomia regionale (seppur delle sole Regioni ordinarie) è stata compressa concerne la **fissazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali**, come risulta dalla sentenza n.198 del 2012.

⁷⁶ Sentenza Corte Costituzionale n. 151 del 2012.



Prima di soffermarsi su tale importante pronuncia, si ritiene opportuno richiamare altre due sentenze in materia di composizione numerica dei Consigli regionali, così da evidenziare l'evoluzione giurisprudenziale in materia.

Il principio secondo cui la determinazione del numero dei consiglieri regionali spetta allo Statuto quale fondamentale “scelta politica sottesa alla determinazione della forma di governo della Regione” è chiaramente sancito nella **sentenza n. 3 del 2006**.

Alla luce di tale principio, nella **sentenza n. 188 del 2011**, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione di una legge regionale pugliese che, richiamando la legge statale n. 108 del 1968, consentiva l'attribuzione ai gruppi di liste collegate al Presidente della Regione eletto, di un premio di seggi consiliari aggiuntivi rispetto al numero fisso previsto dallo Statuto regionale, ponendosi in contrasto con la riserva di competenza statutaria sancita all'art. 123 Cost..

La Corte chiarisce che “la Regione che intenda introdurre nel proprio sistema di elezione il meccanismo del doppio premio deve prevedere espressamente nello Statuto la possibilità di aumentare il numero di consiglieri”. Non si richiede, invece, che la fonte statutaria debba in alcun modo limitare la discrezionalità del legislatore elettorale⁷⁷.⁷⁸

⁷⁷ G. T. BARBIERI, *op. cit.*

⁷⁸ Va tuttavia, evidenziato il limite di recente introdotto dalla sentenza n. 1 del 2014, che sancisce l'incostituzionalità del premio di maggioranza, privo di un correttivo idoneo a garantire una realistica rappresentatività delle assemblee sulla base delle indicazioni del corpo elettorale. Sul punto si rinvia al capitolo 5.



Così, è stata ritenuta legittima, ad esempio, la previsione contenuta nello Statuto calabrese, che fissava in 50 il numero dei membri del Consiglio regionale “salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze”.

Il principio secondo cui l'ammontare dei Consiglieri regionali rientra nella sfera di autonomia regionale, inerendo alla “struttura organizzativa delle Regioni, regolata dagli articoli 121 e 123 Cost.” viene ribadito anche nella **sentenza n. 198 del 2012**, ciononostante, i giudici costituzionali escludono che l'art. 14, c. 1, del decreto legge n. 138 del 2011 sia lesivo dell'autonomia delle Regioni a Statuto ordinario.

Ad avviso della Corte, la disposizione in esame, pur fissando un limite al numero dei Consiglieri e degli Assessori regionali, rapportato agli abitanti, lascia alle Regioni l'esatta definizione della composizione dei Consigli e delle Giunte regionali.

Essa, nel quadro generale del contenimento della spesa pubblica stabilisce, in coerenza con il principio di uguaglianza, criteri di proporzione tra elettori (abitanti della Regione), eletti (Consiglieri regionali) e nominati (Assessori regionali).

Per converso, l'esito del sindacato di costituzionalità è ben diverso in riferimento al secondo comma del citato art. 14, che impone alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di adeguare la disciplina relativa ai loro organi e ai loro componenti ai parametri di cui al primo comma.

Esso è illegittimo per violazione dell'art. 116 Cost., atteso che una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni a fonti di rango costituzionale.



Alla luce di quanto disposto nella sentenza n. 198 del 2012, la Corte con la recente ***sentenza n. 35 del 2014*** ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1 e 2 di una deliberazione legislativa statutaria calabrese (approvata in prima lettura con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013), nelle parti in cui riduceva il numero dei Consiglieri regionali da 50 a 40 e prevedeva un numero di Assessori non superiore a 8.

Sulla base delle rilevazioni statistiche fornite dall'ISTAT (censimento 2011), la Calabria risulta avere 1.959.050 abitanti e rientra, pertanto, fra le Regioni in cui il numero dei consiglieri non può essere superiore a 30, mentre il numero degli assessori regionali non può essere superiore a 6 (un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale).

La deliberazione legislativa statutaria è stata, dunque, dichiarata illegittima per violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica fissato dall'art. 14, c.1, lett. a) del d.l. n. 138 del 2011 e conseguente contrasto con l'art.117, c. 3, Cost..



9.4 La determinazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente della Giunta, degli assessori e dei consiglieri regionali

Le pronunce della Corte Costituzionale in materia di ineleggibilità ed incompatibilità sono state numerose; per esigenze di sintesi, si richiameranno solo alcune di esse, che si ritengono particolarmente significative.

Nello specifico, si ritiene opportuno citare innanzitutto le **pronunce nn.378 e 379 del 2004**, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato, fra l'altro, l'incostituzionalità per contrasto con l'art. 122 Cost. di alcune disposizioni contenute in delibere statutarie delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, statuenti l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale (**c.d. incompatibilità interne**).

Come detto, la competenza in materia è concorrente ai sensi dell'art. 122, c.1, Cost. e va ripartita fra Stato (principi fondamentali) e leggi regionali (normativa di dettaglio).

La materia non può invece essere disciplinata dalla fonte statutaria, sicché non rileva la distinzione tra incompatibilità “esterne” ed “interne” all'organizzazione istituzionale della Regione, (come invece sostenuto dalla difesa delle Regioni resistenti, secondo cui le prime sarebbero di competenza della legge regionale, le seconde riconducibili alla forma di governo regionale di pertinenza statutaria).

Ne consegue l'incostituzionalità delle delibere statutarie poste al vaglio della Corte.

Va, tuttavia, segnalato il peculiare caso della Toscana, dove lo Statuto all'art.35 dispone che “La nomina ad assessore comporta la sospensione di



diritto dall'incarico di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente, secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale.”

Tale disposizione statutaria non è stata impugnata dal Governo, probabilmente in ragione del rinvio alla legge regionale elettorale. Tuttavia, quest'ultima legge della Regione Toscana 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.) non dispone nulla a riguardo.

Sempre in materia di incompatibilità e ineleggibilità, si segnalano le sentenze nn. 143 del 2010, 294 e 310 del 2011, con cui la Corte ha statuito l'illegittimità delle normative delle Regioni Sicilia (con le prime due pronunce) e Calabria (ultima delle tre decisioni citate).

Il Giudice delle leggi giunge a tale conclusione attraverso percorsi normativi differenti, essendo diverso il quadro normativo in cui si inseriscono le discipline legislative regionali censurate: il regime delle ineleggibilità ed incompatibilità regionali attiene, difatti, ad una materia che per le Regioni speciali, come la Sicilia, è disciplinata nei rispettivi Statuti come competenza legislativa primaria, mentre per le Regioni ordinarie, come la Calabria, è oggetto di legislazione concorrente⁷⁹.

Con le ***sentenza nn. 143 del 2010 e 294 del 2011***, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge siciliana (legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche) nelle parti in cui consentiva la cumulabilità tra la carica di Deputato (Consigliere) regionale e le sopravvenute cariche, rispettivamente, di:

⁷⁹ A.STERPA, *Il cumulo dei principi sul cumulo dei mandati*, in rivista telematica giuridica dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 1/2014, www.rivistaaic.it



- sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti;
- Presidente e Consigliere provinciale.

La Corte Costituzionale, riconosce in via di principio, la “specialità” della Regione Sicilia, in ragione della quale il legislatore siciliano potrebbe prevedere limiti diversi rispetto a quello statale, ma purché alla base di tale differenziazione vi sia l’esigenza di garantire a tutti i cittadini la tutela del pieno godimento del diritto di elettorato passivo.

Laddove, invece, non sussistano “peculiari condizioni locali”, neanche le Regioni a Statuto speciale possono sottrarsi ai principi individuati dal legislatore statale nella legge n. 165 del 2004: tali vincoli derivano dalla necessità di garantire il principio di eguale accesso alle cariche elettive (artt.3 e 51 Cost.) e il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.).

Fra detti principi vi rientra quello del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute⁸⁰, venuto meno in seguito alle modifiche apportate alla legge regionale n. 29 del 1951 dalla legge regionale n. 22 del 2007. Da qui deriva l’incostituzionalità delle disposizioni in esame⁸¹.

⁸⁰ Tale principio imporrebbe di disciplinare le ipotesi di ineleggibilità sopravvenuta come incompatibilità in tutti i casi di conflitto tra le funzioni dei consiglieri regionali “e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva”, come stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004.

⁸¹ Nella sentenza n. 294 del 2011, la Consulta dichiara, altresì, l’illegittimità della disposizione che consente, in caso di accertamento giudiziale delle incompatibilità, di cumulare le cariche sino al termine di dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Essa non rispetta il principio generale fissato dallo Stato secondo cui la causa di incompatibilità deve essere rimossa entro un termine ragionevolmente breve (sentenze n.160 del 1997 e 235 del 1989), che sarebbe invece rispettato ove il termine di dieci giorni iniziasse a decorrere dalla notifica della sentenza.



La **sentenza n. 310 del 2011** ha, invece, sancito, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 46 della legge della Regione Calabria n. 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”), che introduceva all'art. 1 della legge elettorale calabrese n. 1 del 2005 il comma *6ter*.

Detta disposizione prevedeva che le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione fossero compatibili con la carica di Consigliere regionale.

La Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità di detta norma, osserva che la potestà legislativa delle Regioni a Statuto ordinario è limitata, ai sensi dell'art. 122, c. 1, Cost., dal principio del non cumulo delle cariche elettive, che costituisce il fondamento sia dell'art. 65 del Testo Unico sugli Enti locali, sia dell'art. 3 della legge statale n. 165 del 2004.

Tale principio si concretizza nella necessità di predisporre norme in materia di incompatibilità, al fine di impedire che il cumulo nella stessa persona di cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale vada ad intaccare il rispetto dei principi di distinzione fra politica e amministrazione a livello locale, di efficienza e di imparzialità.

Oltre a disattendere il principio del non cumulo (con conseguente violazione dell'art. 122, c.1, Cost.), la disposizione calabrese lede, altresì, il



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive sancito all'art. 51
Cost.



10 Il sistema elettorale regionale a normativa statale

Nelle Regioni dove non è stata definita una disciplina regionale propria, il rinnovo del Consiglio regionale avviene con il sistema elettorale previsto dalle leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995, come integrate dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, che introduce in via transitoria la forma di governo neoparlamentare (elezione contestuale e diretta del Presidente della Giunta regionale).

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Ai sensi dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, è proclamato eletto **Presidente della Giunta regionale** il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Anche il **candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore** a quello del neoletto diventa Consigliere regionale: a tal fine l'art. 5 della legge cost. 1 del 1999 prevede un meccanismo di riserva di un seggio, finanche aggiuntivo⁸².

⁸² Nello specifico, l'art. 5 dispone: "È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. "



Per l'elezione del Consiglio regionale, la norma di riferimento è l'art. 1 della legge n. 43 del 1995, che introduce **un sistema elettorale misto, prevalentemente proporzionale, a premio di maggioranza variabile.**

Nello specifico:

- 4/5 dei Consiglieri regionali (l'80%) sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti (le circoscrizioni elettorali corrispondono alle Province), secondo le disposizioni contenute nella legge n. 108 del 1968;
- 1/5 dei Consiglieri regionali (il 20%) è eletto con sistema maggioritario, in una circoscrizione coincidente con l'intero territorio regionale, il c.d. **“listino” regionale.**

Liste provinciali, gruppi di liste, coalizioni, listino ed espressione delle preferenze.

Le **liste provinciali**, per concorrere all'assegnazione dei seggi devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- aver conseguito, nell'intera Regione, trattandosi di singola lista, almeno il 3% dei voti validi;
- essere collegata, indipendentemente dalla percentuale di voti ottenuta, ad una lista regionale che abbia superato almeno il 5% dei voti validi (art. 7 della legge n. 43 del 1995).

Una lista regionale deve essere collegata ad almeno un gruppo di liste provinciali (e viceversa) che abbia presentato candidature in almeno metà delle circoscrizioni provinciali; più liste provinciali possono collegarsi ad una sola lista regionale (art. 1 legge n. 43 del 1995).



La nozione di “**gruppo di liste**” (e “gruppi di liste”) rileva anche nell’assegnazione dei seggi, secondo quanto disposto dall’art. 15, c.9, legge n. 108 del 1968.

Più gruppi di liste collegate ad una stessa lista regionale (e ad uno stesso candidato Presidente) costituiscono - in sostanza - una **coalizione**.

Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 108 del 1968, l’elettore può manifestare una sola preferenza.

Ciò vale solo per le liste provinciali, in quanto nel **cd. “listino”** (la lista maggioritaria regionale) non è possibile esprimere preferenze e l’ordine dei candidati resta dunque quello della presentazione: ciò ha rilievo perché se il risultato delle liste provinciali ha già assicurato la maggioranza dei seggi totali del Consiglio, viene eletta solo la prima metà dei candidati, nell’ordine in cui compaiono.

A norma dell’art. 2 della legge n. 43 del 1995, l’elettore esprime il suo voto:

- per una delle liste provinciali (può, in tal caso, esprimere un voto di preferenza scrivendo il nome di uno dei candidati compresi nella lista stessa);
- per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta (**c.d. voto “disgiunto”**) e per il suo capolista.

Nel caso in cui l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.



L'attribuzione dei 4/5 dei seggi alle liste provinciali (metodo proporzionale)

I 4/5 dei consiglieri sono – come detto – eletti con sistema proporzionale sulla base delle liste elettorali provinciali.

Il metodo utilizzato è quello **c.d. del quoziente⁸³ corretto (+ 1)** secondo la formula ***Hagenbach-Bischoff***.

Nella prima fase l'Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo aver provveduto allo spoglio delle schede pervenute dalle sezioni, determina la cifra elettorale di ogni lista provinciale e di ciascuna lista regionale.

Successivamente inizia le operazioni per arrivare a ripartire i seggi tra le liste; a tal fine, preliminarmente, individua il quoziente elettorale circoscrizionale dividendo la somma dei voti validi di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi, assegnato alla circoscrizione, aumentato di un' unità.

Dopodiché l'Ufficio divide, per ogni lista ammessa al riparto, i voti validi ottenuti da ciascuna lista che abbia superato la soglia di sbarramento per il quoziente elettorale circoscrizionale e attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti interi così ottenuti, ossia quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Non tutte le liste, come sopra specificato, possono concorrere all'assegnazione dei seggi, ma solo quelle che hanno superato, oltre alla

⁸³ Con questo metodo i seggi vengono attribuiti sulla base di una frazione, il quoziente, che rappresenta i voti necessari per ottenere un seggio: detto quoziente si ottiene rapportando il numero dei voti validamente espressi nel collegio (cifra elettorale circoscrizionale) al numero dei seggi da attribuire nello stesso collegio.



suddetta soglia di sbarramento anche la soglia rappresentata dal quoziente elettorale⁸⁴.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, a questo punto, determina la cifra individuale di ogni candidato⁸⁵ e forma una graduatoria dei candidati di ciascuna lista in base alle rispettive cifre individuali; infine il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti consiglieri, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate.

Successivamente l'Ufficio centrale regionale provvede a determinare:

- quanti siano i seggi eventualmente non assegnati rispetto al totale attribuito alle circoscrizioni;
- la somma dei voti residuati di ciascuna lista, considerati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.

Tutti i seggi che residuano sono attribuiti a livello regionale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (*Hare*).

L'ufficio dapprima calcola un “quoziente regionale”, dividendo il totale dei voti residui – di tutte le liste ammesse al riparto – per il numero complessivo dei seggi ancora da attribuire; successivamente dividerà la cifra elettorale di ogni lista per tale divisore e assegnerà alla stessa un numero di seggi corrispondente ai quozienti interi ottenuti.

I seggi eventualmente ancora da attribuire verranno assegnati a ciascuna lista in base all'ordine decrescente dei rispettivi resti e nel caso di parità si procederà a sorteggio.

⁸⁴ Potrebbe accadere, ad esempio, che un partito collegato ad una lista regionale con un risultato superiore al 5%, non riesca ad ottenere alcun seggio perché i suoi voti sono inferiori al quoziente necessario.

⁸⁵ Data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti nelle singole sezioni della circoscrizione.



Per restituire i seggi ottenuti da ciascuna lista alla rispettiva circoscrizione, l'Ufficio moltiplica per cento i voti residuati di ciascuna lista ammessa al riparto e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di ciascuna circoscrizione, formando così una graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale.

Anche in questo caso il seggio è assegnato al candidato che nella lista della circoscrizione ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Con queste ultime operazioni si può dire che si concluda l'assegnazione dei seggi su base "proporzionale".

L'attribuzione del premio di maggioranza (metodo maggioritario)

Sulla base del sistema maggioritario, si assegna alla lista regionale, che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale, una quota di seggi in modo tale da garantire al suo capolista, eletto presidente, una maggioranza stabile in Consiglio e quindi la governabilità.

L'ufficio centrale regionale determina, sommando le rispettive cifre elettorali ottenute in sede provinciale, la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista regionale, nonché il totale dei seggi assegnati alle liste collegate a ciascuna lista regionale.

Qualora le liste provinciali collegate alla lista regionale che ha conseguito più voti abbiano ottenuto una percentuale di seggi:

- **pari o superiore al 50% dei seggi** assegnati al Consiglio, sono proclamati eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10% dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non



collegati alla lista regionale vincente (art. 15, comma 13, numero 3, legge n. 108 del 1968);

- **inferiore al 50% dei seggi** assegnati al Consiglio, tutti i seggi riservati alla quota cd. maggioritaria (il 20% di quelli assegnati al Consiglio regionale) sono assegnati alla lista regionale collegata (art. 15, comma 13, numero 4, legge n. 108 del 1968)

L'ufficio centrale regionale procede poi a verificare se la cifra elettorale della lista regionale abbia superato o meno il 40% del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali:

- se la lista regionale ha ottenuto **meno del 40% dei voti**, e se il totale dei seggi conseguiti da essa e dalle liste provinciali collegate è **inferiore al 55% dei seggi** assegnati al Consiglio regionale, una quota aggiuntiva di seggi è attribuita a tale lista regionale (c.d. doppio premio di maggioranza) fino a concorrenza del 55% dei seggi complessivi (art. 15, comma 13, numero 7, legge n. 108 del 1968);
- se la lista regionale ha ottenuto **più del 40% dei voti**, e se il totale dei seggi conseguiti da essa e dalle liste provinciali collegate è **inferiore al 60% dei seggi** assegnati al Consiglio regionale, una quota aggiuntiva di seggi è attribuita a tale lista regionale, fino a concorrenza del 60% dei seggi complessivi (art. 15, comma 13, numero 8, legge n. 108 del 1968).

Surrogazioni

La surrogazione è l'attribuzione del seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta.



L'art. 16 della legge n. 108 del 1968 dispone, al comma 1, che il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sia attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Detta norma, ai sensi del comma 2, si applica anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Infine, il comma 3, prevede, per il caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un Consigliere proclamato eletto nella lista regionale, che il seggio sia attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria (di cui all'articolo 15, c. 15, della medesima legge) appositamente redatta dall'Ufficio Centrale regionale.

Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

La soglia di sbarramento

In primo luogo non vanno "ammesse all'assegnazione dei seggi" (**art. 7 della legge n. 43 del 1995**) i gruppi di liste provinciali che nel loro complesso abbiano ottenuto meno del 3% dei voti su base regionale; esse sono tuttavia ammesse - quale che sia la percentuale di voti ottenuti - se sono collegate ad una lista regionale ("**listino**") che ha ottenuto più del 5% dei voti.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Per far ciò ciascun ufficio circoscrizionale determina la somma dei voti validi ottenuti (**cifre elettorali**) dalle liste sia provinciali che regionali e le comunica all'ufficio centrale regionale; questo verifica quali liste provinciali possono essere ammesse all'assegnazione dei seggi, avendo superato la "soglia di sbarramento", affinché gli uffici circoscrizionali proseguano le operazioni.



SIMULAZIONE ELEZIONI REGIONALI SECONDO LA NORMATIVA STATALE (ESEMPIO REGIONE LOMBARDIA, DATI ELEZIONI 1995)

La simulazione che segue è relativa ai risultati elettorali del 1995 nella regione Lombardia.

Si fa presente sin da subito, che nel 2012 la Regione Lombardia si è dotata di una legge elettorale propria che ricalca in gran parte il meccanismo elettorale delle leggi statali di riferimento, (l.r. 31 ottobre 2012, n. 17 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione”), con cui si è votato nelle scorse elezioni del 2013.

Nel caso della Regione Lombardia essendo 80 i consiglieri da eleggere, il numero dei seggi da assegnare con **meccanismo proporzionale** è pari a 64; nel listino si assegnano 16 seggi (ossia 1/5 di 80).

Vediamo ora nel dettaglio come vengono distribuiti i seggi.

Innanzitutto **si determinano i seggi spettanti in ogni circoscrizione.**

Si divide la popolazione della Regione (8.856.074), in base all’ultimo censimento disponibile, per il totale dei seggi posti in palio a livello proporzionale (64).

Così facendo, otteniamo il quoziente elettorale (Q).

$$Q=8.856.074/64=138.376$$

Di seguito in tabella si elencano i seggi spettanti alle singole circoscrizioni, dividendo la popolazione residente nella Provincia (ad esempio 909.692 per Bergamo) per il quoziente elettorale appena determinato (138.376).

Nel caso descritto, con i quozienti interi si assegnano 59 seggi, quindi residuano 5 seggi da assegnare sulla base dei più alti resti (*Hare*).

In tal modo Bergamo ottiene 6 seggi (sulla base dei quozienti interi) e 1 seggio (dovuto a uno dei più alti resti).

Tab. 1

Circoscrizioni	Popolazione	Quoz.interi	Resti	Seggi Resto	Seggi totale
Bergamo	909.692	6	79.436	1	7
Brescia	1.044.544	7	75.912	1	8
Como	522.147	3	107.019	1	4
Cremona	327.970	2	51.218		2
Lecco	295.948	2	19.196		2
Lodi	184.025	1	45.649		1
Mantova	369.630	2	92.878	1	3
Milano	3.738.685	27	2.533		27
Pavia	490.898	3	75.770		3
Sondrio	175.496	1	37.120		1
Varese	797.039	5	105.159	1	6
Totale	8.856.074	59	691.890	5	64



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Al termine del conteggio dei voti, si mette in moto il meccanismo per l'assegnazione dei seggi, segnatamente per quelli delle circoscrizioni provinciali.

L'attribuzione dei seggi proporzionali viene effettuata in base al metodo del quoziente corretto +1 (*Hagenbach-Bischoff*) e al metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (*Hare*).

In ogni circoscrizione si calcola il quoziente elettorale provinciale (Qp) che è dato dal rapporto tra il totale dei voti validi espressi (V) e il numero di seggi attribuiti alla provincia (S) aumentato di una unità.

Dunque: $Q_p = V / (S + 1)$ (Formula *Hagenbach-Bischoff*).

Si considerano validi soltanto i voti che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 %.

Quindi, il quoziente circoscrizionale di Bergamo è pari al numero dei voti validi (492.575) diviso il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione (7) + 1 .

Quindi: $Q_p = 492.575 / 8 = 61.572$

Tab. 2

Circ/seggi	BG 7	BS 8	CO 4	CR 2	LC 2	LO 1	MN 3	MI 27	PV 3	SO 1	VA 6	Lombardia 64
Quoz. Circ.	61.572	65.452	55.301	60.741	52.052	51.938	54.216	71.454	70.474	40.634	61.397	
LN	149.479	131.098	61.410	26.042	34.799	12.719	30.497	252.377	41.269	23.785	115.664	879.139
FIPP.	125.051	139.509	89.431	52.704	44.593	31.155	48.131	676.395	93.094	25.245	130.398	1.455.706
AN	45.386	56.823	32.469	14.661	11.298	9.822	22.336	222.024	32.491	6.172	43.457	496.939
CCD	15.374	22.864	7.295	3.514	2.721	2.152	4.131	33.742	4.800	3.069	10.396	110.058
PSL	0	6.556	0	2.386	0	0	2.669	0	2.907	0	0	14.518
PDS	51.364	91.204	28.298	39.290	22.541	22.599	64.024	391.573	54.688	0	55.699	821.280
RC	28.306	34.146	16.824	16.918	9.727	9.850	18.394	186.214	27.609	5.355	27.878	381.221
POP	45.826	71.310	22.120	17.259	19.667	9.977	15.072	88.080	11.570	0	20.433	321.314
VERDI	14.733	11.822	9.552	4.460	5.583	2.622	5.721	81.195	5.488	0	13.448	154.624
DEM.	17.056	20.039	5.976	3.572	5.226	2.979	5.889	61.910	6.784	6.495	10.367	146.293
LAB	0	3.701	3.132	1.418	0	0	0	7.197	1.194	0	2.040	18.682
PDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.146	0	11.146
PEN	14.840	9.884	3.834	3.929	0	2.086	0	28.342	3.939	0	4.764	71.608
PAN.	9.375	9.634	0	3.842	3.449	2.176	3.612	50.148	6.028	2.181	0	90.445
FAU	1.316	0	1.526	0	0	0	0	1.968	786	0	0	5.596
VOTI VALIDI ⁸⁶	492.575	589.072	276.507	182.224	156.155	103.875	216.864	2.000.707	281.894	81.267	429.780	4.978.569

Legenda: LN, lega nord; FIPP, forza italia-polo popolare; AN, alleanza nazionale; CCD, centro cristiano democratico; PSL, pensionati del sole; PDS, partito democratico della sinistra; RC, rifondazione comunista; POP, popolari; VERDI, federazione dei verdi; DEM, patto democratici; LAB, federazione laburista; PDE, popolari democratici; PEN, partito pensionati; PAN, pannello riformatori; FAU, fronte autonomista.

⁸⁶ Nella tabella si riportano solo i voti validi, cioè i voti che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 %.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

A questo punto, si procede all'assegnazione dei seggi corrispondenti ai quozienti interi. La cifra elettorale di ciascuna lista provinciale (ad esempio, considerato Bergamo, 149.479 per la Lega Nord) è divisa per il quoziente elettorale provinciale (61.572).

Per cui la Lega Nord otterrà 2 seggi interi nella circoscrizione di Bergamo.

Vengono, quindi, nel complesso assegnati 41 seggi su 64:

Tab. 3

Circ/ seggi	BG	BS	CO	CR	LC	LO	MN	MI	PV	SO	VA	Lombardia
Qep	61.572	65.452	55.301	60.741	52.052	51.938	54.216	71.454	70.474	40.634	61.397	
LN	2	2	1	0	0	0	0	3	0	0	1	9
FIPP	2	2	1	0	0	0	0	9	1	0	2	17
AN	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
CCD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PSL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDS	0	1	0	0	0	0	1	5	0	0	0	7
RC	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
POP	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
VERDI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
DEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seggi interi	4	6	2	0	0	0	1	24	1	0	3	41



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

I seggi che rimangono, 23, sono distribuiti mediante un Collegio Unico Regionale (CUR).

Il meccanismo è il seguente: innanzitutto, da ogni circoscrizione si fanno confluire nel CUR sia i seggi non assegnati (23), sia i voti non utilizzati dalle singole liste, cioè i resti rimanenti al termine della distribuzione dei seggi tramite il quoziente *Hagenbach-Bischoff*.

I voti non utilizzati che, per ciascun gruppo di liste provinciali, confluiscono nel CUR sono quelli riportati nella tabella successiva:

Tab. 4

Circ/seggi	BG	BS	CO	CR	LC	LO	MN	MI	PV	SO	VA	LOMBARDIA
Qep	61.572	65.452	55.301	60.741	52.052	51.938	54.216	71.454	70.474	40.634	61.397	
LN	26.335	194	6.109	26.042	34.799	12.719	30.497	38.016	41.269	23.785	54.267	294.031
FIPP	1.907	8.605	34.130	52.704	44.593	31.155	48.131	33.311	22.621	25.245	7.604	310.005
AN	45.386	56.823	32.469	14.661	11.298	9.822	22.336	7.663	32.491	6.172	43.457	282.578
CCD	15.374	22.854	7.295	3.514	2.721	2.152	4.131	33.742	4.800	3.069	10.396	110.058
PSL		6.956		2.386			2.669		2.907			14.518
PDS	51.364	25.752	28.298	39.290	22.541	22.599	9.808	34.304	54.688		55.699	344.343
RC	28.306	34.146	15.824	16.918	9.727	9.850	18.394	43.306	27.609	5.355	27.878	238.313
POP	45.826	5.858	22.120	17.259	19.667	9.977	15.072	16.626	11.570		20.433	184.408
VERDI	14.733	11.822	9.552	4.460	5.583	2.622	5.721	9.741	5.488		13.448	83.170
DEM	17.056	20.039	5.976	3.572	5.226	2.979	5.889	61.910	6.784	6.495	10.367	146.293
LAB		3.701	3.132	1.418				7.197	1.194		2.040	18.682
PDE										11.146		11.146
Resti	307.859	261.812	221.206	242.965	208.207	155.813	216.864	357.269	281.894	121.901	306.986	2.037.545



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Nel CUR i seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali, ossia le liste provinciali aventi lo stesso simbolo, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (*Hare*). Si calcola il quoziente elettorale regionale (Q), che è dato dal rapporto tra il totale dei resti (2.037.545) e il numero di seggi-resto (23).

$$Q=2.037.545/23=88.589.$$

Si noti come in questo caso il quoziente sia “naturale”, non rettificato (maggiore è il numero dei seggi rimasti da assegnare, più alta sarà la possibilità che le liste minori riescano a “centrare” il quoziente e quindi ad ottenere il seggio).

Quindi ad esempio, per la lista FIPP occorre dividere i voti resto (310.005) per il quoziente naturale (88.589). In base a tale calcolo, la lista FIPP ottiene 4 seggi (di cui 3 interi e 1 sulla base dei più alti resti).

In questo modo, avremo la seguente distribuzione:

Tab. 5

Gruppi di liste	Voti resto	Seggi interi	Resti	Seggi resto	Totale seggi
LN	294.031	3	28.265		3
FIPP	310.005	3	44.238	1	4
AN	282.578	3	16.811		3
CCD	110.058	1	21.469		1
PSL	14.518		14.518		0
PDS	344.343	3	78.576	1	4
RC	238.313	2	61.135	1	3
POP	184.408	2	7.230		2
VERDI	83.170		83.170	1	1
DEM	146.293	1	57.704	1	2
LAB	18.682		18.682		0
PDE	11.146		11.146		0
Totale regione	2.037.545	18	442.945		23
Quoziente	88.589				

Una volta determinato nel CUR il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste provinciali, tali seggi confluiscono nelle liste provinciali delle singole circoscrizioni. In sostanza, si tratta di restituire questi seggi a ciascuna lista circoscrizionale in base ad una classifica su base decrescente dei rapporti percentuali tra voti residui e quozienti circoscrizionali di ciascun gruppo provinciale.

Per far ciò, dividiamo la quota di resti di ciascuna lista (ad esempio considerando la lega nord nella provincia di Bergamo 26335) per il quoziente elettorale provinciale (61572) e moltiplichiamo il risultato per cento.

Il risultato di tale operazione per la lega nord a Bergamo è 42,77.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

A ciascun gruppo di liste sono assegnati i seggi in quelle circoscrizioni dove tali cifre sono più alte, fino ad esaurimento dei seggi spettanti. Il risultato è riportato qui di seguito (in giallo si evidenziano i seggi che vengono distribuiti).

Tab. 6

Circ/seggi	BG	BS	CO	CR	LC	LO	MN	MI	PV	SO	VA
Qep	61.572	65.452	55.301	60.741	52.052	51.938	54.216	71.454	70.474	40.634	61.397
LN	42,77	0,30	11,05	42,87	66,85	24,49	56,25	53,20	58,56	58,54	88,39
FIPP	3,10	13,15	61,72	86,77	85,67	59,99	88,78	46,62	32,10	62,13	12,39
AN	73,71	85,82	58,71	24,14	21,71	18,91	41,20	10,72	46,10	15,19	70,78
CCD	24,97	34,93	13,19	5,79	5,23	4,14	7,62	47,22	6,81	7,55	16,93
PSL	0,00	10,02	0,00	3,93	0,00	0,00	4,92	0,00	4,12	0,00	0,00
PDS	83,42	39,34	51,17	64,68	43,31	43,51	18,09	48,01	77,60	0,00	90,72
RC	45,97	52,17	30,42	27,85	18,69	18,97	33,93	60,61	39,18	13,18	45,41
POP	74,43	8,95	40,00	28,41	37,78	19,21	27,80	23,27	16,42	0,00	33,28
VERDI	23,93	18,06	17,27	7,34	10,73	5,05	10,55	13,63	7,79	0,00	21,90
DEM	27,70	30,62	10,81	5,88	10,04	5,74	10,86	86,64	9,63	15,98	16,89
LAB	0,00	5,65	5,66	2,33	0,00	0,00	0,00	10,07	1,69	0,00	3,32
PDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00

Si riporta tabella indicante i 64 seggi assegnati proporzionalmente sulla base del metodo *Hagenbach-Bischoff* e dei seggi assegnati nel CUR:

Tab. 7

Circ/seggi	BG	BS	CO	CR	LC	LO	MN	MI	PV	SO	VA	Lombardia 64
Qep	61.572	65.452	55.301	60.741	52.052	51.938	54.216	71.454	70.474	40.634	61.397	
LN	2	2	1	0	1	0	0	3	1	0	2	12
FIPP	2	2	1	1	1	0	1	9	1	1	2	21
AN	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	6
CCD	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
PSL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDS	1	1	0	1	0	0	1	5	1	0	1	11
RC	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5
POP	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4
VERDI	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
DEM	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
LAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Per quanto concerne l'assegnazione del **premio di maggioranza**, si evidenzia che nel caso in esempio, la coalizione vincente (FIPP-CCD-AN-PSL) ottiene solo 28 seggi su 64 (evidenziati nella tab. 7) e non raggiunge la maggioranza assoluta dei seggi ma solo il 43,75%.

Sulla base della prima fase del meccanismo di assegnazione del premio di maggioranza previsto dal *Tatarellum*, si attribuiscono alla coalizione vincente il 20% del totale dei seggi assegnati al Consiglio regionale (80). Vengono, pertanto, assegnati 16 seggi aggiuntivi.

Tuttavia, anche al termine di questa distribuzione, la coalizione vincente arriva a 44 (28+16) seggi e non raggiunge la percentuale del 60% dei seggi del Consiglio.

In questo caso, si procede alla attribuzione del c.d. secondo premio. Considerando che la lista regionale ha ottenuto più del 40% dei voti (come può desumersi dalla tab. 2) e che il totale dei seggi conseguiti da essa e dalle liste provinciali collegate è inferiore al 60% dei seggi assegnati al Consiglio regionale, si attribuisce una quota aggiuntiva dei seggi fino alla concorrenza del 60% dei seggi complessivi.

In ragione del c.d. doppio premio di maggioranza, nelle elezioni della Lombardia del 1995 sono stati assegnati alla coalizione ulteriori 10 seggi in sede di Collegio Unico Regionale. In tal modo la coalizione ha ottenuto **il 60% dei seggi (54 seggi su 90)**.

Essi vengono distribuiti alla maggioranza secondo un nuovo riparto, dove rientrano in gioco tutti i voti ottenuti dalle liste della coalizione a livello regionale. Una volta assegnati questi seggi aggiuntivi sul piano regionale, essi vanno nuovamente distribuiti a livello circoscrizionale. In questo modo, si torna alla precedente graduatoria dei rapporti percentuali di ogni partito.

Pertanto, qualora quel numero di seggi non sia stato già raggiunto, alle liste collegate al candidato proclamato Presidente della Regione è assegnato l'ulteriore numero di seggi necessario a che sia raggiunto il rapporto proporzionale dei seggi in relazione ai seggi conseguiti dalle altre liste.

In definitiva, per effetto della legge elettorale il numero dei seggi del Consiglio regionale della Lombardia nelle elezioni del 1995 è aumentato da 80 (numero previsto dallo Statuto) a 90.

La Corte Costituzionale ha chiarito nella sentenza n. 188 del 2011, che detto incremento è consentito, solo ove previsto nello Statuto⁸⁷.

La più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale tuttavia, dichiara l'incostituzionalità dei premi di maggioranza che producano l'effetto distorsivo del voto espresso dagli elettori (sent. n. 1 del 2014)⁸⁸, e sancisce la legittimità della disposizione statale che fissa per le Regioni a Statuto ordinario il numero massimo

⁸⁷ Sul punto, l'art. 12, c.1, dello Statuto della Lombardia dispone che: "Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale".

⁸⁸ Per approfondimenti, si rinvia al capitolo 5.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

dei consiglieri regionali in relazione alla popolazione dell'ultimo censimento ISTAT (sent. n. 198 del 2012)⁸⁹.

⁸⁹ Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo 9.3.



11 La previsione degli Statuti delle Regioni a Statuto ordinario in materia elettorale

Come anticipato, agli Statuti spetta il compito di individuare la forma di governo regionale; la disciplina elettorale è di competenza del legislatore regionale ordinario (nel rispetto dei vincoli fissati dal legislatore statale).

Conformemente a detto principio, gli Statuti hanno disciplinato in maniera assai generica il sistema elettorale, rinviando la regolamentazione della materia al legislatore regionale ordinario.

Unica eccezione è costituita dallo Statuto dell'Umbria, che regola in maniera più dettagliata la materia statuendo che il Presidente della Giunta regionale venga eletto “nella stessa scheda utilizzata per le elezioni del Consiglio e con voto espresso a favore di una lista o di un candidato alla presidenza o congiuntamente di una lista e di un candidato alla Presidenza ad essa collegato, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale”.

L'Umbria chiarisce, peraltro, che il Presidente può essere eletto solo per un altro mandato consecutivo.

Può osservarsi che lo Statuto in parola non è stato impugnato innanzi alla Consulta su quest'ultimo punto né sulle modalità, abbastanza specifiche, con cui si procede alla elezione del Presidente⁹⁰.

Molte Regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia Umbria) richiedono la maggioranza assoluta per l'approvazione delle leggi

⁹⁰ La Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 2004 ha, invece, ritenuto in contrasto lo Statuto della Regione Umbria con l'art. 122 della Costituzione nella parte in cui prevedeva che la carica di componente della Giunta fosse incompatibile con quella di Consigliere regionale. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo 9.4.



elettorali e due Regioni (Liguria e Piemonte) richiedono addirittura una maggioranza qualificata, rispettivamente, di due terzi e di tre quinti.

Vi sono, poi, alcune disposizioni statutarie, che pur legittimamente contenute negli Statuti, sono suscettibili di incidere in via indiretta sul sistema elettorale, quali quelle relative alla fissazione del numero dei Consiglieri. Tali disposizioni condizionano la legge elettorale in relazione alla possibilità che la stessa preveda seggi aggiuntivi a garanzia di diritti dell'opposizione o ai fini della costituzione di una stabile maggioranza⁹¹.

In relazione a tale problema si segnala che tutti gli Statuti determinano il numero dei consiglieri in maniera fissa con alcune eccezioni (Abruzzo, Liguria, Calabria e Toscana). In particolare, lo Statuto abruzzese conferisce alla legge elettorale la possibilità di prevedere l'attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio (art. 14 St. Abruzzo); la Liguria determina, invece, solo il numero massimo dei Consiglieri lasciando ampio spazio di manovra alla legge elettorale (art. 15 St. Liguria); lo Statuto calabrese, nel determinare il numero fisso dei Consiglieri regionali, fa "salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze" (art. 15 St. Calabria); lo Statuto della Toscana fissa il numero dei consiglieri regionali facendo salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale (art. 6 St. Toscana).

⁹¹ Sul punto, si segnala la sentenza n. 188 del 2011, con cui la Corte Costituzionale ha chiarito che la possibilità di aumentare il numero di consiglieri è legittima solo ove espressamente prevista nello Statuto. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al paragrafo 9.3.



12 I prospetti dei sistemi elettorali attualmente vigenti nelle Regioni a Statuto ordinario

Ogni Regione, *ex art.* 122, comma 1, della Costituzione, disciplina con propria legge il sistema di elezione dei Consiglieri regionali e del Presidente della Giunta regionale, compatibilmente ai principi stabiliti dalla legislazione statale.

Il succitato articolo della Costituzione è stato novellato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con la quale si prevede, in particolare all'art. 5, comma 1, che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale e avviene secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Pertanto, in assenza di legge elettorale regionale, viene applicata la disciplina statale, costituita da un complesso di norme, il cui nucleo fondamentale è rappresentato dalle leggi di seguito elencate:

- legge 17 febbraio 1968, n. 108;
- legge 23 febbraio 1995, n. 43 (il cosiddetto *Tatarellum*);
- legge 2 luglio 2004, n. 165;
- decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

A quasi quindici anni di distanza dalla riforma costituzionale, dodici Regioni a Statuto ordinario su quindici hanno, fin qui, legiferato in materia elettorale.



Ad emanare un'**organica legge elettorale regionale**, tuttavia, sono state soltanto, in ordine di approvazione: **Marche, Toscana, Campania, Umbria, Lombardia, Veneto ed Abruzzo.**

Altre Regioni, al contrario, si sono limitate ad adottare **parziali modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni statali**. E' il caso di **Lazio, Puglia, Calabria, Piemonte e Basilicata** (in ordine di approvazione), dove il legislatore regionale ha operato circoscritti interventi normativi su alcuni aspetti della materia elettorale, recependo per gli altri la vigente normativa statale.

In Piemonte, in particolare, il legislatore regionale ha apportato soltanto alcune puntuali modifiche alla disciplina sulla presentazione delle liste.

Ad applicare, tout court, il sistema elettorale disegnato dalla normativa statale sono: **Emilia Romagna, Molise e Liguria.**

Complessivamente, comunque, i sistemi elettorali regionali sono rimasti fedeli all'impianto delineato dalla normativa statale.

Al fine di favorire un'analisi comparata dei sistemi elettorali vigenti nelle Regioni a Statuto ordinario (elencate in ordine alfabetico), si è elaborato un quadro sinottico che, tramite una schematizzazione puntuale, corredata di appositi riferimenti normativi, consente di individuare i principali aspetti del sistema elettorale di ciascuna Regione.

Per facilità di consultazione, gli Statuti e la normativa di riferimento sono consultabili mediante collegamenti ipertestuali.

Tale quadro è preceduto dal modello disegnato dalla disciplina statale ed applicato nelle Regioni che, fin qui, non si sono dotate di propria legge elettorale; per queste ultime, come per le altre, in ogni caso, è parso utile



menzionare le norme di adeguamento al succitato decreto-legge n. 138 del 2011.

Vengono preliminarmente anticipate alcune interessanti questioni, approfondite nei singoli schemi di seguito consultabili.

In **Molise**, ad esempio, in considerazione della consolidata giurisprudenza costituzionale, il Consiglio regionale non ha legiferato in materia elettorale, avendo adottato il nuovo Statuto soltanto con la recentissima legge regionale 17 aprile 2014, n. 10.

In **Basilicata**, al contrario, l'Assemblea legislativa ha emanato una legge elettorale malgrado la mancata adozione del nuovo Statuto; ha, quindi, subito l'impugnativa del Governo e la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcuni commi della legge elettorale regionale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 45 del 2011).

Molto dibattuto, di recente, è stato il tema dell'eventuale riforma del sistema elettorale abruzzese, in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014⁹², con la quale è stata dichiarata incostituzionale la norma della legge n. 270 del 2005 (il cosiddetto *Porcellum*) che prevede l'attribuzione di un premio di maggioranza non subordinato al raggiungimento di una soglia minima di voti. Il dibattito è scaturito dal fatto che tale previsione è contenuta anche nella legge elettorale dell'**Abruzzo** che, tra le Regioni che si sono dotate di un'organica normativa in materia, è

⁹² Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al capitolo 5.



la prima ad andare al voto, il prossimo 25 maggio, in seguito all'emanazione della sentenza summenzionata.

Nel 2012, in **Veneto**, il legislatore regionale ha modificato lo Statuto e si è dotato di una legge elettorale, optando per l'indicazione di un numero di Consiglieri regionali variabile in base alla popolazione residente. Tale scelta appare lungimirante, poiché rende particolarmente flessibile la normativa regionale.

In **Calabria**, il Consiglio regionale si accinge ad approvare in seconda lettura, nella seduta convocata per il prossimo 3 giugno, la proposta di legge statutaria n. 15/9[^], che prevede la riduzione del numero dei Consiglieri regionali, ai sensi del succitato decreto-legge n. 138 del 2011.

In relazione a specifici meccanismi elettorali, si rileva *in primis* come il voto disgiunto, previsto nella normativa statale di riferimento, sia altresì ammesso in tutte le Regioni a Statuto ordinario, eccezion fatta per l'Abruzzo e le Marche.

La rappresentanza di genere, anch'essa prevista nella normativa statale, è presente, seppure con modalità differenti, in tutte le leggi elettorali regionali qui prese in esame; le leggi di Lazio, Puglia ed Umbria sono però le uniche a disporre sanzioni pecuniarie a carico dei movimenti e dei partiti politici inadempienti.



Pare, infine, utile evidenziare che la garanzia della rappresentanza territoriale, non prevista nella normativa statale, è stata introdotta nei sistemi elettorali di Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto.

12.1 Quadro sinottico delle norme statali sul sistema elettorale regionale

Normativa di riferimento	Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Le Regioni adeguano i rispettivi Statuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 138/2011⁹³, applicando la riduzione del numero dei Consiglieri regionali.</p> <p>Le apposite modifiche statutarie sono efficaci dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del succitato decreto.</p> <p>Il numero massimo dei Consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, deve essere uguale o inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;▪ 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti;▪ 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti;▪ 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti;▪ 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti;▪ 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti [art. 14 comma 1 lett. a del d.l. n. 138/2011].⁹⁴

⁹³ Se alla data di indizione di nuove elezioni la normativa regionale non è stata adeguata al dettato del d.l. n. 138 del 2011, le elezioni si svolgono comunque considerando il numero massimo dei Consiglieri previsto dall'art. 14 comma 1 lett. a del decreto legge appena citato (art. 2 comma 3 decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Meccanismo elettorale	Sistema proporzionale per l'assegnazione dell'80% dei seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali [artt. 1 comma 2 della legge n. 43/1995 e 1 comma 2 della legge n. 108/1968]. Metodo maggioritario su base regionale per il restante 20% dei seggi [art. 1 comma 3 della legge n. 43/1995].
Assegnazione dei seggi	Nelle circoscrizioni provinciali si utilizza il metodo dei quozienti interi e, più precisamente, il metodo del quoziente corretto (metodo <i>Hagenbach-Bischoff</i>); i seggi sono, quindi, assegnati dividendo il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista (vale a dire la cifra elettorale) per il numero dei seggi assegnati più uno. I seggi restanti vengono poi attribuiti nell'ambito del collegio unico regionale in base al metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (metodo Hare). I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste circoscrizionali sono attribuiti in base alla graduatoria decrescente dei numeri indice, che rappresentano i voti validi ottenuti da una singola lista moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione per tutte le liste [art. 15 della legge n. 108/1968].
Premio di maggioranza	E' previsto un doppio premio di maggioranza: <ul style="list-style-type: none">▪ è garantito almeno il 55% dei seggi se il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;▪ è garantito almeno il 60% dei seggi se il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ha ottenuto un numero di voti validi uguale o superiore al 40%. Se, sommando i seggi attribuiti come premio di maggioranza a quelli conseguiti in sede provinciale dai gruppi di liste collegate, i seggi ottenuti complessivamente dalla lista vincente non raggiungono le percentuali del 55% o del 60%, è prevista l'attribuzione di seggi aggiuntivi [art. 15 della legge n. 108/1968]. Vige, altresì, un meccanismo di tutela delle minoranze, per il quale, nel caso in cui il gruppo di liste provinciali vincente abbia ottenuto un numero di seggi pari alla metà del totale complessivo dell'assemblea, la metà del 20% degli scranni attribuiti con il metodo maggioritario viene assegnato alle liste di minoranza [art. 15 della legge n.108/1968].
Garanzia di rappresentanza delle minoranze	Non prevista.
Soglie di sbarramento	Non sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui

⁹⁴ Ex art. 2 comma 4 della legge n. 108 del 1968, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica (ad oggi, [il censimento ISTAT di riferimento è quello del 2011](#)).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

	gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che il gruppo sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5% [art. 7 della legge n. 43/1995].
Lista regionale	Prevista [art. 1 comma 3 della legge n. 45/1993].
Presentazione delle candidature	E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo [art. 9 comma 7 della legge n. 108/1968].
Numero dei candidati nelle liste provinciali	Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a un terzo arrotondato alla unità superiore [art. 9 comma 5 della legge n. 108/1968].
Voto disgiunto	Previsto [art. 2 comma 1 della legge n. 43/1995].
Rappresentanza di genere	Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere [art. 1 comma 5 della legge n. 43/1995].
Garanzia territoriale	Non prevista.



12.2 Quadro sinottico dei sistemi elettorali delle Regioni a Statuto ordinario

12.2.1 Sistema elettorale Regione Abruzzo

Normativa di riferimento	L.r. 2 aprile 2013, n. 9 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Il Consiglio regionale è composto da 29 membri, esclusi il Presidente della Giunta regionale ed il candidato alla presidenza della Giunta che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore [art. 4 comma 1 della legge regionale n. 9/2013].</p> <p>La popolazione residente in Abruzzo (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 1.307.309 abitanti.</p> <p>Il legislatore regionale ha dunque adeguato lo Statuto alle norme contenute nell'art. 14 del d.l. n. 138/2011, disponendo la riduzione da 40 a 29 del numero dei Consiglieri regionali [art. 1 comma 1 della legge statutaria n. 1/2013].</p>
Meccanismo elettorale	I seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali [art. 4 comma 1 della legge regionale n. 9/2013].
Assegnazione dei seggi	La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. [art. 4 comma 2 della legge regionale n. 9/2013].
Premio di maggioranza	Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito almeno il 60% e non più del 65% dei seggi del Consiglio [art. 4 comma 5 della legge regionale n. 9/2013] , vale a dire un numero di seggi compreso tra 17 e 19 [art. 17 comma 5 lett. f della legge regionale n. 9/2013]. ⁹⁵

⁹⁵ La sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 ha dichiarato incostituzionale la norma della legge n. 270 del 2005 che prevede l'attribuzione del premio di maggioranza senza subordinarlo al raggiungimento di una soglia minima di voti. Tale previsione è contenuta anche nella legge elettorale abruzzese e, tra le Regioni che si sono dotate di un'organica legge elettorale, l'Abruzzo è la prima ad andare al voto, il prossimo 25 maggio. Sul tema della eventuale riforma del sistema elettorale abruzzese, volta ad evitare il rischio di un'impugnativa, si segnala il dossier dell'OLI "[Spunti di riflessione sulla sentenza della corte costituzionale 1/2014 e prospettive di riforma dei sistemi elettorali regionali](#)".



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

	I seggi del premio di maggioranza sono distribuiti proporzionalmente tra i gruppi di liste circoscrizionali collegati alla lista regionale vincente.
Garanzia di rappresentanza delle minoranze	Alla minoranza viene garantito il 35% dei seggi del Consiglio regionale [art. 4 comma 5 ed art. 17 comma 5 lett. f della legge regionale n. 9/2013].
Soglie di sbarramento	Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 4% dei voti validi o del 2% se collegato a una coalizione che ha superato il 4% [art. 16 della legge regionale n. 9/2013].
Lista regionale	Non prevista (abolizione del cosiddetto listino). La lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Presentazione delle candidature	È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo [art. 12 comma 7 della legge regionale n. 9/2013].
Numero dei candidati nelle liste provinciali	Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore [art. 12 comma 5 della legge regionale n. 9/2013].
Voto disgiunto	Non è ammesso, a pena nullità [art. 9 comma 3 della legge regionale n. 9/2013].
Rappresentanza di genere	In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina [art. 1 comma 4 della legge regionale n. 9/2013].
Garanzia territoriale	Non prevista.



12.2.2 Sistema elettorale Regione Basilicata

Normativa di riferimento	<u>L.r. 19 gennaio 2010, n. 3 Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione e ss.mm.ii.</u> ⁹⁶
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Il Consiglio regionale della X legislatura è composto da 20 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale (nella legislatura regionale precedente i Consiglieri regionali erano 30, compreso il Presidente della Giunta).</p> <p>La popolazione residente in Basilicata (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 578.036 abitanti.</p> <p>La composizione del Consiglio è quindi compatibile con le disposizioni dell’art. 14 del d.l. n. 138/2011.</p> <p>Lo Statuto e la normativa elettorale regionale, tuttavia, non sono ancora stati adeguati.⁹⁷</p> <p>In particolare, si segnala che lo <u>Statuto</u> vigente nella Regione Basilicata è tuttora quello approvato con la legge regionale statutaria 22 maggio 1971, n. 350.⁹⁸</p>
Meccanismo elettorale	<p>Sistema proporzionale per l’assegnazione dell’80% dei seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali [artt. 1 comma 2 della legge n. 43/1995 e 1 comma 2 della legge n. 108/1968].</p> <p>Metodo maggioritario su base regionale per il restante 20% dei seggi [art. 1 comma 3 della legge n. 43/1995].⁹⁹</p>

⁹⁶ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 45 del 11 febbraio 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3 dell’art. 1 della legge regionale n. 3 del 2010.

⁹⁷ Il d.l. n. 138 del 2011 prevede altresì, al comma 1 lett. b dell’art.14, che il numero massimo degli Assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale. Con la legge statutaria 6 settembre 2013, n. 1, si è disposto che la Giunta regionale è composta da quattro Assessori, compreso il Vice Presidente (art. 32 comma 2 dello Statuto regionale lucano).

⁹⁸ Per approfondimenti sul tema, si segnala il link www.consiglio.basilicata.it/consigliorew/site/Consiglio/section.jsp?sec=306110.

⁹⁹ La legge elettorale della Regione Basilicata prevede, al comma 4 dell’art. 1, che a partire dalla X legislatura, i seggi assegnabili per la quota proporzionale sono 16 per la circoscrizione di Potenza ed 8 per la circoscrizione di Matera (il numero dei seggi indicato nella normativa deve essere adeguato al numero dei Consiglieri regionali). (cfr. nota n. 101)



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Assegnazione dei seggi	Viene mantenuta la modalità di assegnazione prevista dalla legge n. 108/1968.
Premio di maggioranza	Viene mantenuto il premio di maggioranza previsto dalla legge n. 108/1968 [art. 1 comma 2 della legge regionale n. 3/2010].
Garanzia di rappresentanza delle minoranze	Non prevista.
Soglie di sbarramento	Non sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che il gruppo sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5% [art. 7 della legge n. 43/1995].
Lista regionale	Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 3/2010 prevedeva l'abolizione del listino regionale, ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 45 del 11 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, che modificava in misura significativa il sistema di elezione in assenza della previa approvazione del nuovo Statuto regionale. Il listino è, pertanto, ancora in vigore [art. 1 comma 3 della legge n. 45/1993]. ¹⁰⁰

¹⁰⁰ Di seguito, è disponibile un brano della sentenza di cui si tratta:

“Le disposizioni impugnate, nel disciplinare il sistema elettorale regionale prima dell'approvazione dello statuto, sono in contrasto con la disciplina transitoria fissata dalla citata legge costituzionale n. 1 del 1999.

Quest'ultima richiede, infatti, che la legge elettorale segua nel tempo l'adozione del nuovo statuto, al fine di assicurare che il sistema di elezione sia in armonia con la forma di governo da essa definita. In ordine al rapporto tra lo statuto regionale e la legge sul sistema di elezione, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi di recente (sentenza n. 4 del 2010), precisando, da un lato, «che il rapporto tra forma di governo regionale (...) e legge elettorale regionale [può] presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda» e, dall'altro, che «[l']entrata in vigore e l'applicazione della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria».

Non può accogliersi l'argomento utilizzato dalla difesa regionale, per la quale già alcune Regioni avrebbero adottato identiche soluzioni. Esse hanno introdotto disposizioni sul sistema di elezione regionale o dopo aver adottato un nuovo statuto, o in coincidenza con l'approvazione dello stesso o, ancora, differendone l'entrata in vigore all'adozione del nuovo statuto. Infine, in due casi, a seguito dell'impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle leggi regionali sul sistema di elezione approvate prima dell'adozione dello statuto, le Regioni interessate hanno disposto l'abrogazione di tali leggi.”



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Presentazione delle candidature	E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo.
Numero dei candidati nelle liste provinciali	Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a un terzo arrotondato alla unità superiore [art. 9 comma 5 della legge n. 108/1968].
Voto disgiunto	Previsto [art. 2 comma 1 della legge n. 43/1995].
Rappresentanza di genere	Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere [art. 1 comma 5 della legge n. 43/1995].
Garanzia territoriale	A partire dalla X legislatura, i seggi assegnabili per la quota proporzionale sono 16 per la circoscrizione di Potenza ed 8 per la circoscrizione di Matera ¹⁰¹ [art. 1 comma 4 della legge regionale n. 3/2010].

¹⁰¹ Il numero dei seggi indicato nella normativa deve essere adeguato al numero attuale di Consiglieri regionali (cfr. nota n. 99).



12.2.3 Sistema elettorale Regione Calabria

Normativa di riferimento	L.r. 7 febbraio 2005, n. 1 Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e ss.mm.ii.
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Il Consiglio regionale è composto da 50 membri, compreso il Presidente della Giunta regionale [art. 1 comma 2 della legge regionale n. 1/2005].</p> <p>La popolazione residente in Calabria (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 1.959.050 abitanti.</p> <p>Il numero dei Consiglieri regionali, a partire dalla prossima legislatura regionale, dovrà quindi essere inferiore o uguale a 30, escluso il Presidente della Giunta regionale [art. 14 del d.l. n. 138/2011]. Lo Statuto e la normativa regionale dovranno quindi essere resi compatibili con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti nella normativa statale.¹⁰²</p>

¹⁰² La sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 26 febbraio 2014 ha sancito l'illegittimità della delibera legislativa statutaria n. 279 del 2013, nella parte in cui riduce il numero dei Consiglieri regionali da 50 a 40 (anziché a 30) e prevede che il numero degli Assessori non possa essere superiore a 8 (anziché a 6), in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

In Calabria, quindi, il legislatore regionale non ha ancora adeguato lo Statuto ai parametri previsti dall'art. 14 comma 1 lett. a del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo* convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Ai sensi dello Statuto della Regione Calabria (art. 58), le modifiche statutarie si adottano con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti, con due successive deliberazioni, ad intervallo non minore di due mesi.

Finora, al fine dell'adeguamento al succitato d.l. n. 138 del 2011, il Consiglio regionale della Calabria ha approvato, esclusivamente in prima lettura, due proposte di legge statutaria (d'ora in poi PLS): la n. 14/9[^] e la n. 15/9[^].

In particolare, la [PLS n. 14/9[^]](#) è stata approvata in prima lettura in data 22 aprile 2013 e prevede la riduzione a 30 del numero dei Consiglieri (escluso il Presidente della Giunta regionale) ed un numero di Assessori non superiore a 6.

La [PLS n. 15/9[^]](#) è stata approvata in data 31 marzo 2014; al pari della PLS n. 14/9[^], essa prevede la riduzione a 30 del numero dei Consiglieri (escluso il Presidente della Giunta regionale) ed un numero di Assessori non superiore a 6, introducendo, altresì, la possibilità di nominare fino a 3 Assessori esterni e la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale per il Consigliere nominato Assessore, con affidamento temporaneo della supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Meccanismo elettorale	<p>Sistema proporzionale per l'assegnazione di 40 seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali.</p> <p>Metodo maggioritario su base regionale per l'assegnazione dei restanti 9 seggi [art. 2 comma 1 lett. a, b della legge regionale n. 1/2005]¹⁰³.</p> <p>Il cinquantesimo seggio è attribuito al candidato alla presidenza della Giunta proclamato eletto.</p>
Assegnazione dei seggi	<p>Avviene secondo i meccanismi previsti nell'art. 15 della legge n. 108/1968.</p>
Premio di maggioranza	<p>Assegnazione di 9 seggi alle liste provinciali collegate al candidato eletto Presidente della Giunta regionale che non hanno ottenuto almeno 25 seggi [art. 4 comma 1 lett. c della legge regionale n. 1/2005].</p> <p>Assegnazione di 4 seggi alle liste provinciali collegate al candidato eletto Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto almeno 25 seggi.</p> <p>Assegnazione dei restanti 5 seggi alle liste provinciali non collegate al candidato eletto Presidente della Regione [art. 4 comma 1 lett. b della legge regionale n. 1/2005].</p>
Garanzia di rappresentanza delle minoranze	<p>Non prevista.</p>
Soglie di sbarramento	<p>Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, anche se collegato ad una lista regionale che ha superato la percentuale del 5%, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4% dei voti validi [art. 1 comma 3 della legge regionale n. 1/2005].</p>
Lista regionale	<p>Non prevista (abolizione del cosiddetto listino).</p> <p>La lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale [art. 2 comma 1 lett. b della legge regionale n. 1/2005].</p>
Presentazione delle candidature	<p>E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo [art. 9 comma 7 della legge n. 108/1968].</p>
Numero dei candidati nelle liste provinciali	<p>Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio [art. 9 comma 5 della Legge n. 108 del 1968] e non</p>

¹⁰³ Quando verrà approvata la modifica statutaria recante la riduzione del numero dei Consiglieri regionali (cfr. nota n. 102), tale norma dovrà essere modificata.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

	inferiore a 2/3 terzi arrotondato alla unità superiore [art. 3 comma 1 della legge regionale n. 1/2005].
Voto disgiunto	Previsto [art. 2 comma 1 della legge n. 43/1995].
Rappresentanza di genere	Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, deve comprendere candidati di entrambi i sessi [art. 1 comma 6 della legge regionale n. 1/2005].
Garanzia territoriale	Non prevista.



12.2.4 Sistema elettorale Regione Campania

Normativa di riferimento	L.r. 27 marzo 2009, n. 4 Legge elettorale e ss.mm.ii
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Il Consiglio regionale è attualmente composto da 60 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale.</p> <p>La popolazione residente in Campania (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 5.766.810 abitanti.</p> <p>Il legislatore regionale ha adeguato lo Statuto alle norme contenute nell'art. 14 del d.l. n. 138/2011, disponendo che, a partire dalla prossima legislatura regionale, il Consiglio regionale sarà composto da 50 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale [art. 1 comma 1 della legge statutaria n. 6/2014].</p>
Meccanismo elettorale	<p>I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza [art. 1 comma 4 della legge regionale n. 4/2009].</p>
Assegnazione dei seggi	<p>Assegnazione dei seggi alla coalizione vincente e a ciascun altro gruppo di liste con sistema proporzionale.</p> <p>Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente corretto con più uno.</p> <p>Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero (il quoziente elettorale circoscrizionale è rappresentato dalla parte intera della divisione tra il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità) per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del riparto tra le coalizioni (i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali, partendo da quelle che hanno avuto assegnati più seggi).</p> <p>Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione (nel rispetto della garanzia territoriale prevista), dei seggi residui alle liste provinciali, in base alle cifre elettorali residuali percentuali (risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione).</p> <p>Non è prevista l'assegnazione di seggi aggiuntivi [art. 7 della legge regionale n. 4/2009].</p>
Premio di maggioranza	<p>Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è garantito almeno il 60% [art. 6 comma 3 della legge regionale n. 4/2009], ma non più</p>



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

	<p>del 65% dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste [art. 6 comma 2 della legge regionale n. 4/2009], vale a dire un numero di seggi compreso tra 36 e 39¹⁰⁴ [art. 7 comma 5 lett. f della legge regionale n. 4/2009].</p> <p>Ai fini di questo calcolo, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente della Giunta eletto [art. 6 comma 3 della legge regionale n. 4/2009].</p>
Garanzia di rappresentanza delle minoranze	<p>Alla minoranza viene garantito il 35% dei seggi del Consiglio regionale [art. 6 comma 2 della legge regionale n. 4/2009].</p>
Soglie di sbarramento	<p>Sono escluse dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3% dei voti validi, se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il 5% dei voti [art. 7 comma 5 lett. d della legge regionale n. 4/2009].</p>
Lista regionale	<p>Non prevista (abolizione del cosiddetto listino). La lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.</p>
Presentazione delle candidature	<p>E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo [art. 9 comma 7 della legge n. 108/1968].</p>
Numero dei candidati nelle liste provinciali	<p>Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a un terzo arrotondato alla unità superiore [art. 9 comma 5 della legge n. 108/1968].</p>
Voto disgiunto	<p>Previsto [art. 4 comma 2 della legge regionale n. 4/2009].</p>
Rappresentanza di genere	<p>In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati [art. 10 comma 2 della legge regionale n. 4/2009].</p> <p>Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza [art. 4 comma 3 della legge regionale n. 4/2009].</p>
Garanzia territoriale	<p>Prevista. E' garantita l'elezione di almeno un Consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale [art. 11 comma 1 della legge regionale n. 4/2009].</p>

¹⁰⁴ La norma dovrà essere adeguata al numero dei Consiglieri regionali ridotto, con decorrenza dalla prossima legislatura, con la legge statutaria n. 6 del 2014.



12.2.5 Sistema elettorale Regione Emilia Romagna

Normativa di riferimento	La Regione Emilia Romagna non ha legiferato in materia elettorale ed applica, quindi, il sistema elettorale regionale previsto dalla disciplina statale, sintetizzato nel quadro sinottico delle norme statali (cfr. pag. 138 e sgg.), così come previsto dall'art.53 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 <i>Legge finanziaria</i> . ¹⁰⁵
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Il Consiglio regionale è composto da 50 membri, compreso il Presidente della Giunta regionale [art. 29 comma 2 dello Statuto].</p> <p>La popolazione residente nell'Emilia Romagna (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 4.342.135 abitanti.</p> <p>Lo Statuto regionale è quindi compatibile con le norme dell'art. 14 del d.l. n. 138/2011.¹⁰⁶</p>

¹⁰⁵ Art. 53 della legge della Regione Emilia Romagna 22 dicembre 2009, n. 24

Fino alla approvazione di diverse disposizioni, il Presidente della Regione e i Consiglieri regionali sono eletti mediante applicazione della disciplina contenuta nelle leggi 17 febbraio 1968, n.108(Norme per la elezione dei Consigli regionali a statuto normale) e successive modificazioni,23 febbraio 1995,n.43(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e nell'art.5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, nonché di tutte le norme statali in materia(....).

¹⁰⁶ Lo stesso d.l. n. 138 del 2011 prevede altresì, al comma 1 lett. b dell'art.14, che il numero massimo degli Assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale.

L'art. 45 dello Statuto regionale è stato, quindi, modificato mediante la legge statutaria 16 dicembre 2013, n. 25, che dispone la riduzione del numero di Assessori regionali da 12 a 10.



12.2.6 Sistema elettorale Regione Lazio

Normativa di riferimento	<u>L.r. 13 gennaio 2005, n. 2 Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale</u>
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Il Consiglio regionale è composto da 50 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale [art. 3 comma 1 della legge regionale n. 2/2005].</p> <p>La popolazione residente nel Lazio (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 5.502.886 abitanti.</p> <p>Il legislatore regionale ha adeguato lo <u>Statuto</u> e la normativa elettorale regionale alle disposizioni dell'art. 14 del d.l. n. 138/2011, disponendo che il numero dei Consiglieri regionali è ridotto da 70 a 50.</p> <p>E' stato, quindi, modificato sia l'art. 19 dello Statuto [art. 1 della legge statutaria n. 1/2013], sia l'articolato della legge elettorale regionale [art. 1 della legge regionale n. 1/2013].</p>
Meccanismo elettorale	<p>Sistema proporzionale per l'assegnazione di 40 seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali.</p> <p>Metodo maggioritario su base regionale per i restanti 10 seggi [art. 3 comma 1 della legge regionale n. 2/2005].</p>
Assegnazione dei seggi	<p>Viene mantenuta la modalità di assegnazione prevista dalla legge n. 108/1968.</p>
Premio di maggioranza	<p>E' previsto un doppio premio di maggioranza:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ è garantito almeno il 55% dei seggi se il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;▪ è garantito almeno il 60% dei seggi se il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ha ottenuto un numero di voti validi uguale o superiore al 40%. <p>Se, sommando i seggi attribuiti come premio di maggioranza a quelli conseguiti in sede provinciale dai gruppi di liste collegate, i seggi ottenuti complessivamente dalla lista vincente non raggiungono le percentuali del 55% o del 60%, è prevista l'attribuzione di seggi aggiuntivi [art. 15 della legge n. 108/1968].</p> <p>Vige, altresì, un meccanismo di tutela delle minoranze, per il quale, nel caso in cui il gruppo di liste provinciali vincente abbia ottenuto un numero di seggi pari alla metà del totale</p>



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

	complessivo dell'assemblea, la metà del 20% degli scranni attribuiti con il metodo maggioritario viene assegnato alle liste di minoranza [art. 15 della legge n. 108/1968].
Garanzia di rappresentanza delle minoranze	Non prevista.
Soglie di sbarramento	Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che il gruppo sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5% [art. 7 della legge n. 43/1995].
Lista regionale	Prevista [art. 1 comma 3 della legge n. 45/1993].
Presentazione delle candidature	E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo [art. 9 comma 7 della legge n. 108/1968].
Numero dei candidati nelle liste provinciali	Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a un terzo arrotondato alla unità superiore [art. 9 comma 5 della legge n. 108/1968].
Voto disgiunto	Previsto [art. 2 comma 1 della legge n. 43/1995].
Rappresentanza di genere	<p>In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.</p> <p>I movimenti e i partiti politici presentatori di liste provinciali che non abbiano rispettato tale proporzione sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 <i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i>, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito [art. 3 comma 2 della legge regionale n. 2/2005].</p> <p>Inoltre, a pena di inammissibilità, le liste regionali sono composte in modo che entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura [art. 3 comma 3 della legge regionale n. 2/2005].</p>
Garanzia territoriale	La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle Province della Regione [art. 3 comma 3 della legge regionale n. 2/2005].



12.2.7 Sistema elettorale Regione Liguria

Normativa di riferimento	La Regione Liguria non ha legiferato in materia elettorale ed applica, quindi, il sistema elettorale regionale previsto dalla disciplina statale, sintetizzato nel quadro sinottico delle norme statali (cfr. pag. 138 e sgg.).
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>A partire dalla X legislatura regionale, il Consiglio regionale si compone di massimo 30 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale [art. 15 comma 2 dello Statuto, novellato dalle leggi statutarie n. 1/2007 e n. 1/2013].</p> <p>La popolazione residente in Liguria (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 1.570.694 abitanti.</p> <p>Con la riduzione del numero dei Consiglieri da 50 a 30, lo Statuto regionale è stato adeguato alle norme dell'art. 14 del d.l. n. 138/2011.¹⁰⁷</p>

¹⁰⁷ Il d.l. n. 138 del 2011 prevede altresì, al comma 1 lett. b dell'art.14, che il numero massimo degli Assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale.

Con la legge statutaria 13 maggio 2013, n. 1 si è quindi disposto che il numero di Assessori regionali, a partire dalla X legislatura regionale, non sia superiore a 6, compreso il Vice Presidente (art. 41 comma 1 dello Statuto regionale ligure).



12.2.8 Sistema elettorale Regione Lombardia

Normativa di riferimento	L.r. 31 ottobre 2012, n. 17 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Il Consiglio regionale è composto da 80 membri, compreso il Presidente della Giunta regionale [art. 1 comma 2 della legge regionale n. 17/2012].</p> <p>La popolazione residente in Lombardia (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 9.704.151 abitanti.</p> <p>Lo Statuto e la normativa regionale sono quindi compatibili con le disposizioni contenute nell'art. 14 del d.l. n. 138/2011.</p>
Meccanismo elettorale	<p>I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza [art. 1 comma 5 della legge regionale n. 17/2012].</p>
Assegnazione dei seggi	<p>Assegnazione dei seggi alla coalizione vincente e a ciascun altro gruppo di liste con sistema proporzionale.</p> <p>Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente corretto con più uno.</p> <p>Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero (il quoziente elettorale circoscrizionale è rappresentato dalla parte intera della divisione tra il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità) per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del riparto tra le coalizioni (i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali, partendo da quelle che hanno avuto assegnati più seggi).</p> <p>Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione (nel rispetto della garanzia territoriale prevista), dei seggi residui alle liste provinciali, in base alle cifre elettorali residuali percentuali (risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione).</p> <p>Non è prevista l'assegnazione di seggi aggiuntivi [art. 1 commi dal 30 al 33 della legge regionale n. 17/2012].</p>
Premio di maggioranza	<p>E' previsto un doppio premio di maggioranza [art. 1 comma 24 della legge regionale n. 17/2012]:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ è garantito almeno il 55% dei seggi se il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;▪ è garantito almeno il 60% dei seggi se il candidato



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

	<p>proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ha ottenuto un numero di voti validi uguale o superiore al 40%.</p> <p>Tale premio di maggioranza, quindi, garantisce al gruppo o alla coalizione di liste vincente 44 seggi nella prima ipotesi e 48 seggi nella seconda [art. 1 comma 30 lett. f della legge regionale n. 17/2012].</p>
Garanzia di rappresentanza delle minoranze	<p>Alla maggioranza non può essere attribuito più del 70% dei seggi del Consiglio regionale [art. 1 comma 25 della legge regionale n. 17/2012].</p> <p>Al gruppo o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta non possono essere attribuiti più di 56 seggi in Consiglio regionale [art. 1 comma 30 lett. f della legge regionale n. 17/2012].</p>
Soglie di sbarramento	<p>Non sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che il gruppo sia collegato ad una lista regionale che ha ottenuto almeno il 5% dei voti [art. 1 comma 30 lett. d della legge regionale n. 17/2012].</p>
Lista regionale	<p>Non prevista (abolizione del cosiddetto listino).</p> <p>La lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.</p>
Presentazione delle candidature	<p>E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo [art. 9 comma 7 della legge n. 108/1968].</p>
Numero dei candidati nelle liste provinciali	<p>Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a un terzo arrotondato alla unità superiore [art. 9 comma 5 della legge n. 108/1968].</p>
Voto disgiunto	<p>Previsto [art. 1 comma 20 lett. c della legge regionale n. 17/2012].</p>
Rappresentanza di genere	<p>Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere [art. 1 comma 11 della legge regionale n. 17/2012].</p>
Garanzia territoriale	<p>Prevista.</p> <p>Al fine di rendere effettiva la rappresentanza in Consiglio regionale di tutti i territori provinciali, come stabilito dall'articolo 12 comma 3 dello Statuto della Regione Lombardia, ad ogni circoscrizione elettorale viene attribuito almeno un seggio [art.1 comma 34 della legge regionale n.17/2012].</p>



12.2.9 Sistema elettorale Regione Marche

Normativa di riferimento	L.r. 16 dicembre 2004, n. 27 Norme per l'elezione del Consiglio del Presidente della Giunta regionale e ss.mm.ii
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Il Consiglio regionale è attualmente composto da 42 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale [art. 4 comma 1 della legge regionale n. 27/2004].</p> <p>La popolazione residente nelle Marche (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 1.541.319 abitanti.</p> <p>Il legislatore regionale ha adeguato lo Statuto alle norme contenute nell'art. 14 del d.l. n. 138/2011, disponendo che, a partire dalla prossima legislatura regionale, il Consiglio regionale sarà composto da 30 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale [art. 2 della legge statutaria n. 3/2013].</p>
Meccanismo elettorale	<p>L'assegnazione dei seggi alle coalizioni avviene con sistema proporzionale.</p> <p>La ripartizione dei 42 seggi¹⁰⁸ tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti [art. 6 comma 2 della legge regionale n. 27/2004].</p>
Assegnazione dei seggi	<p>Assegnazione dei seggi alle coalizioni sulla base del sistema proporzionale.</p> <p>Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente corretto con più uno.</p> <p>Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero (il quoziente elettorale circoscrizionale è rappresentato dalla parte intera della divisione tra il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità) ed eventuale eliminazione dei seggi in eccedenza rispetto ai risultati del riparto tra le coalizioni. I seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi.</p>

¹⁰⁸ La norma dovrà essere adeguata al numero dei Consiglieri regionali ridotto, con decorrenza dalla prossima legislatura, con la legge statutaria n. 3 del 2013.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

	Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, dei seggi residui alle liste provinciali in base alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali (risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione) [art. 19 commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 27/2004].
Premio di maggioranza	Alla coalizione vincente sono assegnati almeno 25 ¹⁰⁹ seggi [art. 19 comma 4 lett. g della legge regionale n. 27/2004].
Garanzia di rappresentanza delle minoranze	Non prevista.
Soglie di sbarramento	Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste [art. 18 della legge regionale n. 27/2004].
Lista regionale	Non prevista (abolizione del cosiddetto listino). La lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Presentazione delle candidature	E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo [art. 10 comma 7 della legge regionale n. 27/2004].
Numero dei candidati nelle liste provinciali	Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo [art. 9 comma 5 della legge regionale n. 27/2004].
Voto disgiunto	Non è ammesso, a pena nullità [art. 16 comma 9 della legge regionale n. 27/2004].
Rappresentanza di genere	In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina [art. 9 comma 6 della legge regionale n. 27/2004].
Garanzia territoriale	Prevista. Viene, infatti, garantito che tutti i seggi attribuiti ad una circoscrizione siano assegnati alle liste ivi presentate.

¹⁰⁹ La norma dovrà essere adeguata al numero dei Consiglieri regionali ridotto, con decorrenza dalla prossima legislatura, con la legge statutaria n. 3 del 2013.



12.2.10 Sistema elettorale Regione Molise

Normativa di riferimento	La Regione Molise non ha legiferato in materia elettorale ed applica, quindi, il sistema elettorale regionale previsto dalla disciplina statale, sintetizzato nel quadro sinottico delle norme statali (cfr. pag. 138 e sgg.).
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Lo Statuto regionale molisano era stato novellato dalla deliberazione legislativa 22 febbraio 2011, n. 35 recante <i>Legge regionale concernente Statuto della Regione Molise</i>. Tale deliberazione, tuttavia, è stata revocata con la legge regionale n. 4/2012.</p> <p>Successivamente, considerato che la popolazione residente in Molise (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 313.660 abitanti, la legge regionale n. 21/2012 ha disposto che, a partire dalla prossima legislatura regionale, il Consiglio regionale si compone di 20 membri, ad esclusione del Presidente della Giunta.¹¹⁰</p> <p>Infine, con la recentissima legge regionale 17 aprile 2014, n. 10, è stato adottato il nuovo Statuto, ai sensi del quale, compatibilmente con le norme dell'art. 14 del d.l. n. 138/2011, il Consiglio regionale si compone di 20 membri, escluso il Presidente della Giunta [art. 15 dello Statuto].¹¹¹</p>

¹¹⁰ Pare utile indicare un articolo di dottrina sulla controversa vicenda normativa cui si è fatto cenno: ["L'interminabile, travagliato e assai preoccupante processo statutario molisano"](#) (AIC, 4 luglio 2012).

¹¹¹ Il d.l. n. 138/2011 prevede altresì, al comma 1 lett. b dell'art.14, che il numero massimo degli Assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale.

Sia la legge regionale 5 ottobre 2012, n. 21 (art. 1 comma 1 lett. b), sia il nuovo Statuto (art. 34) dispongono infatti che il numero di Assessori regionali, a partire dalla prossima legislatura regionale, non sia superiore a 4, compreso il Vicepresidente.



12.2.11 Sistema elettorale Regione Piemonte

Normativa di riferimento	<p>L.r. 29 luglio 2009, n. 21 Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali¹¹²</p> <p>La Regione Piemonte ha, dunque, legiferato in materia elettorale in maniera circoscritta, modificato parzialmente soltanto le disposizioni che disciplinano la presentazione delle liste circoscrizionali e regionali. Applica, quindi, il sistema elettorale regionale previsto dalla disciplina statale, sintetizzato nel quadro sinottico delle norme statali (cfr. pag. 138 e sgg.).</p>
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>A partire dalla X legislatura regionale, il Consiglio regionale si compone di 50 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale [art. 17 comma 1 dello Statuto, novellato dalla legge statutaria n. 3/2013].</p> <p>La popolazione residente in Piemonte (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 4.363.916 abitanti.</p> <p>Con la riduzione del numero dei Consiglieri da 60 a 50, lo Statuto regionale è stato adeguato alle norme dell'art. 14 del d.l. n. 138/2011.¹¹³</p>

¹¹² La legge regionale n. 21/2009 -composta di un solo articolo- esclude dall'obbligo di sottoscrizione le liste di partiti e gruppi politici che hanno presentato candidature e ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni degli organi attualmente in carica (Parlamento, Parlamento europeo, Consiglio regionale piemontese), nonché le liste presentate da gruppi collegati ai gruppi consiliari presenti al momento della convocazione dei comizi elettorali.

¹¹³ Il d.l. n. 138/2011 prevede altresì, al comma 1 lett. b dell'art.14, che il numero massimo degli Assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale.

Con la legge statutaria 21 marzo 2013, n. 3 si è quindi disposto che il numero di Assessori regionali, a partire dalla X legislatura regionale, non sia superiore a 11, compreso il Vice Presidente (art. 55 comma 1 dello Statuto regionale piemontese).



12.2.12 Sistema elettorale Regione Puglia

Normativa di riferimento	L.r. 28 gennaio 2005, n. 2 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Il Consiglio regionale è attualmente composto da 70 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale.</p> <p>La popolazione residente in Puglia (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 4.052.566 abitanti.</p> <p>Il legislatore regionale ha adeguato lo Statuto alle norme contenute nell'art. 14 del d.l. n. 138/2011, disponendo che, a partire dalla prossima legislatura regionale, il Consiglio regionale sarà composto da 50 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale [art. 2 comma 1 lett. b della legge statutaria n. 8/2013].¹¹⁴</p>
Meccanismo elettorale	<p>Sistema proporzionale per l'assegnazione di 56 seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali.</p> <p>Metodo maggioritario su base regionale per i restanti 13 seggi¹¹⁵ [art. 3 comma 1 della legge regionale n. 2/2005].</p>
Assegnazione dei seggi	<p>Viene mantenuta la modalità di assegnazione prevista dalla legge n. 108/1968, con la particolarità della distribuzione proporzionale del premio di maggioranza tra i gruppi di liste che la compongono [art. 9 comma 2 della legge regionale n. 2/2005].</p>
Premio di maggioranza	<p>Alla maggioranza sono attribuiti 13 seggi¹¹⁶, divisi proporzionalmente tra i gruppi di liste che la compongono con il sistema del quoziente e dei più alti resti.</p> <p>E' prevista l'assegnazione di seggi aggiuntivi [art. 3 comma 1 della legge regionale n. 2/2005].</p>

¹¹⁴ In seguito alla modifica statutaria che ha disposto la riduzione del numero dei Consiglieri regionali, si rende necessaria la relativa modifica della normativa elettorale regionale.

¹¹⁵ In seguito alla modifica statutaria che ha disposto la riduzione del numero dei Consiglieri regionali, si rende necessaria la relativa modifica della normativa elettorale regionale. In particolare, i seggi attribuiti con sistema proporzionale, a decorrere dalla prossima legislatura, saranno 40 e quelli da ripartire con metodo maggioritario saranno i rimanenti 10.

¹¹⁶ In seguito alla modifica statutaria che ha disposto la riduzione del numero dei Consiglieri regionali, si rende necessaria la relativa modifica della normativa elettorale regionale. In particolare, a decorrere dalla prossima legislatura, i seggi da ripartire con metodo maggioritario saranno 10.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Garanzia di rappresentanza delle minoranze	Non prevista.
Soglie di sbarramento	<p>Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 5% dei voti validi.</p> <p>Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi se abbiano ottenuto, nell'intera Regione, complessivamente, almeno il 5% dei voti validi.</p> <p>A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4% dei voti validi [art. 11 comma 1 lett. j della legge regionale n. 2/2005].</p>
Lista regionale	<p>La lista regionale (prevista dalla legge n. 108/1968, così come modificata dalla legge n. 43/1995), deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale [art. 9 comma 1 della legge regionale n. 2/2005].</p>
Presentazione delle candidature	<p>E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo [art. 9 comma 7 della legge n. 108/1968].</p>
Numero dei candidati nelle liste provinciali	<p>Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque [art. 10 comma 1 lett. b della legge regionale n. 2/2005].</p>
Voto disgiunto	<p>Previsto [art. 7 comma 2 della legge regionale n. 2/2005].</p>
Rappresentanza di genere	<p>In ogni gruppo di liste, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina). I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato tale proporzione sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 <i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i>, fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito [art. 3 comma 3 della legge regionale n. 2/2005].</p>
Garanzia territoriale	Non prevista.



12.2.13 Sistema elettorale Regione Toscana

Normativa di riferimento	<u>L.r. 13 maggio 2004, n. 25 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale</u>
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Il Consiglio regionale è attualmente composto da 53 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale e fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale.</p> <p>La popolazione residente in Toscana (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 3.672.202 abitanti.</p> <p>Il legislatore regionale ha adeguato lo <u>Statuto</u> e la normativa elettorale regionale alle disposizioni dell'art. 14 del d.l. n. 138/2011, disponendo che, con decorrenza dalla prossima legislatura regionale, il numero dei Consiglieri regionali è ridotto da 53 a 40. E' stato, quindi, modificato sia l'art. 6 dello Statuto [art. 1 della legge statutaria n. 18/2013], sia l'articolato della legge elettorale regionale [art. 151 della legge regionale n. 66/2011].</p>
Meccanismo elettorale	Sistema proporzionale per l'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste.
Assegnazione dei seggi	<p>L'assegnazione dei seggi alle liste provinciali distintamente per ciascun gruppo di liste avviene in base al sistema proporzionale del quoziente.</p> <p>Si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi da assegnare ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo.</p> <p>Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.</p> <p>Si attribuiscono quindi ad ogni lista provinciale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale.</p> <p>I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste provinciali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale [artt. 21 e 19 comma 2 della legge regionale n. 25/2004].</p>
Premio di maggioranza	<p>La coalizione o il gruppo di liste collegati ad un candidato proclamato eletto Presidente della Giunta che ha conseguito più del 45% dei voti validi, ottengono almeno il 60% dei seggi del Consiglio regionale.</p> <p>La coalizione o il gruppo di liste collegati ad un candidato proclamato eletto Presidente della Giunta che ha conseguito meno del 45% dei voti validi, ottengono almeno il 55% dei</p>



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

	seggi del Consiglio regionale [art. 17 comma 1 della legge regionale n. 25/2004].
Garanzia di rappresentanza delle minoranze	Alla minoranza viene garantito almeno il 35% dei seggi del Consiglio regionale [art. 17 comma 2 della legge regionale n. 25/2004].
Soglie di sbarramento	I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4% dei voti complessivi e siano collegati a candidati alla presidenza della Regione che abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti complessivi nella relativa elezione [art. 18 della legge regionale n. 25/2004].
Lista regionale	Non prevista (abolizione del cosiddetto listino). La lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Presentazione delle candidature	E' consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni [art. 10 comma 1 della legge regionale n. 25/2004].
Numero dei candidati nelle liste provinciali	Ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati circoscrizionali inferiore a un terzo del numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale. Il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati regionali il cui numero non può essere superiore a cinque [art. 8 comma 3 della legge regionale n. 25/2004].
Voto disgiunto	Previsto [art. 14 comma 1 della legge regionale n. 25/2004].
Rappresentanza di genere	In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere [art. 8 comma 4 della legge regionale n. 25/2004]. Nelle candidature regionali quando le liste indicano più candidati, nel numero massimo di cinque, ciascun genere deve essere rappresentato [art. 10 comma 2 della legge regionale n. 25/2004]
Garanzia territoriale	Prevista. Se in ciascuna circoscrizione non risulta eletto almeno un consigliere regionale, si procede alla elezione del primo candidato della lista che in quella circoscrizione ha ottenuto il maggior numero di voti [art. 22 comma 1 della legge regionale n. 25/2004].



12.2.14 Sistema elettorale Regione Umbria

Normativa di riferimento	L.r. 4 gennaio 2010, n. 2 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Il Consiglio regionale è attualmente composto da 30 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale [art. 3 comma 1 della legge regionale n. 2/2010].</p> <p>La popolazione residente in Umbria (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 884.268 abitanti.</p> <p>Il legislatore regionale ha adeguato lo Statuto alle norme contenute nell'art. 14 del d.l. n. 138/2011, disponendo che, a partire dalla prossima legislatura regionale, il Consiglio regionale sarà composto da 20 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale [art. 1 comma 1 della legge statutaria n. 24/2013].</p>
Meccanismo elettorale	<p>Sistema proporzionale per l'assegnazione di 24 seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali.</p> <p>Metodo maggioritario su base regionale per l'assegnazione dei restanti 6 seggi [art. 3 comma 1 della legge regionale n. 2/2010].¹¹⁷</p>
Assegnazione dei seggi	<p>E' prevista una modifica della legge n. 108/68, poiché i seggi assegnati con il sistema proporzionale vengono attribuiti tutti a livello circoscrizionale [art. 7 comma 1 lett. a della legge regionale n. 2/2010].</p> <p>L'Ufficio centrale circoscrizionale, dopo la determinazione dei seggi conseguiti a quoziente intero nelle circoscrizioni, calcola la cifra residuale di ciascuna lista nella circoscrizione [art. 7 comma 1 lett. b della legge regionale n. 2/2010] ed assegna i seggi residui sulla base dei maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale [art. 7 comma 1 lett. c della legge regionale n. 2/2010].</p>
Premio di maggioranza	<p>Viene garantito il 60% dei seggi del Consiglio regionale al gruppo/i di liste collegato/e al candidato eletto Presidente della Regione, senza far ricorso al meccanismo dei seggi aggiuntivi, ma prevedendo una sottrazione degli ultimi seggi eventualmente spettanti alle coalizioni collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, a</p>

¹¹⁷ La norma dovrà essere adeguata al numero dei Consiglieri regionali ridotto, con decorrenza dalla prossima legislatura, con la legge statutaria n. 24 del 2013.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

	iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale [art. 7 comma 1 lett. g e lett. i della legge regionale n. 2/2010].
Garanzia di rappresentanza delle minoranze	Viene garantito alla minoranza il conseguimento di almeno il 35% dei seggi del Consiglio [art. 7 comma 1 lett. h della legge regionale n. 2/2010].
Soglie di sbarramento	Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che il gruppo sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5% [art. 7 della legge n. 43/1995].
Lista regionale	Prevista [art. 7 comma 1 lett. e della legge regionale n. 2/2010].
Presentazione delle candidature	E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo [art. 9 comma 7 della legge n. 108/1968].
Numero dei candidati nelle liste provinciali	Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a un terzo arrotondato alla unità superiore [art. 9 comma 5 della legge n. 108 del 1968].
Voto disgiunto	Previsto [art. 2 comma 1 della legge n. 43/1995].
Rappresentanza di genere	In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste provinciali che non abbiano rispettato tale proporzione sono tenuti a versare alla Regione una somma pari al rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 <i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i> , fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in eccesso rispetto al numero minimo consentito [art. 3 comma 3 della legge regionale n. 2/2010].
Garanzia territoriale	Prevista. La lista regionale, a pena di inammissibilità, è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle Province della Regione [art. 3 comma 4 della legge regionale n. 2/2010].



12.2.15 Sistema elettorale Regione Veneto

Normativa di riferimento	L.r. 16 gennaio 2012, n. 5 Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e ss.mm.ii.
Numero seggi del Consiglio regionale	<p>Il Consiglio regionale è attualmente composto da 49 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale.</p> <p>La popolazione residente in Veneto (dati censimento ISTAT 2011) è pari a 4.857.210 abitanti.</p> <p>Il legislatore regionale ha adeguato lo Statuto e la normativa elettorale regionale alle disposizioni dell'art. 14 del d.l. n. 138/2011 ed, in particolare, le modifiche normative introdotte prevedono che il numero dei Consiglieri regionali varia tra 19 e 60 (escluso il Presidente della Giunta), in base alla popolazione residente [art. 1 comma 1 della legge regionale n. 47/2012 ed art. 34 comma 2 della legge statutaria n. 1/2012].¹¹⁸</p>

¹¹⁸ Si riportano integralmente gli articoli normativi di riferimento.

Art. 34 comma 2 Statuto della Regione Veneto (Legge regionale statutaria n. 1/2012)
Elezione e composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è composto da un numero di consiglieri determinato con un parametro di riferimento di uno ogni centomila abitanti, secondo le modalità individuate dalla legge elettorale, e comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri. Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 2 della legge regionale n. 5/2012
Composizione del Consiglio regionale

1. Il numero dei consiglieri regionali è determinato, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa statale, nella seguente misura:
 - a) diciannove, in caso di popolazione residente non superiore a un milione di abitanti;
 - b) ventinove, in caso di popolazione residente non superiore a due milioni di abitanti;
 - c) trentanove, in caso di popolazione residente non superiore a quattro milioni di abitanti;
 - d) quarantanove, in caso di popolazione residente non superiore a sei milioni di abitanti;
 - e) sessanta, in caso di popolazione residente superiore a sei milioni di abitanti.
2. La popolazione residente è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale.
3. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Meccanismo elettorale	Una volta determinato il numero dei Consiglieri regionali in base alla popolazione residente, l'assegnazione dei seggi avviene in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti [art. 4 comma 2 della legge regionale n. 5/2012].
Assegnazione dei seggi	<p>Assegnazione dei seggi alla coalizione vincente e a ciascun altro gruppo di liste con sistema proporzionale.</p> <p>Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente corretto con più uno.</p> <p>Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero (il quoziente elettorale circoscrizionale è rappresentato dalla parte intera della divisione tra il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità) per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del riparto tra le coalizioni (i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali, partendo da quelle che hanno avuto assegnati più seggi).</p> <p>Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione (nel rispetto della garanzia territoriale prevista), dei seggi residui alle liste provinciali, in base alle cifre elettorali residuali percentuali (risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione).</p> <p>Non è prevista l'assegnazione di seggi aggiuntivi [art. 22 della legge regionale n. 5/2012].</p>
Premio di maggioranza	<p>Alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il 60% dei seggi se la coalizione ha ottenuto almeno il 50% per cento dei voti validi;▪ il 57,5% dei seggi se la coalizione ha ottenuto un numero di voti compreso tra il 40 ed il 50%;▪ il 55% dei seggi se la coalizione ha ottenuto meno del 40% dei voti validi [art. 22 comma 4 lett. h della legge regionale n. 5/2012].
Garanzia di rappresentanza delle minoranze	Non prevista.
Soglie di sbarramento	Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste [art. 21 della legge regionale n. 5/2012].
Lista regionale	Non prevista (abolizione del cosiddetto listino). La lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Presentazione delle candidature	E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo [art. 14 comma 8 della legge regionale n. 5/2012].
Numero dei candidati nelle liste provinciali	Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo [art. 13 comma 5 della legge regionale n. 5/2012].
Voto disgiunto	Previsto [art. 20 comma 6 della legge regionale n. 5/2012].
Rappresentanza di genere	In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere [art. 13 comma 6 della legge regionale n. 5/2012].
Garanzia territoriale	Prevista. Viene garantito che tutti i seggi attribuiti a una circoscrizione siano assegnati alle liste ivi presentate.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

12.2.16 Mappa della legislazione regionale in materia elettorale con collegamenti ipertestuali





13 Parità di accesso alle cariche elettive in materia elettorale regionale

La questione della rappresentanza di genere è attualmente oggetto di un crescente interesse indotto dall'odierna situazione della democrazia italiana che vede una debole presenza delle donne nelle istituzioni politiche.

Sul tema delle pari opportunità, si segnala *in primis* la **legge 25 marzo 1993, n. 81** (Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.), che stabiliva il principio secondo cui in ogni lista nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Una disposizione analoga fu prevista all'art. 1, c.6, della **legge n. 43 del 1995** in relazione all'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario, che disponeva: "In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina".

Le leggi summenzionate, nonché altre disposizioni nazionali e regionali, sono state oggetto di pronuncia della Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 422 del 1995**. Essa dichiara, anzitutto, l'illegittimità dell'art. 5, c. 2, della legge n. 81 del 1993, in rapporto agli art. 3 e 51 della Cost., perché contrastante con il principio di eguaglianza formale e sostanziale.

L'orientamento della Corte (che, come si vedrà, è stato successivamente superato) si fondava sulle seguenti argomentazioni:



- il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. si pone come regola di irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversità contemplate, regola ribadita in termini di elettorato passivo, dall'art. 51, c. 1, Cost.;
- l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può essere assunta come requisito né di eleggibilità, né di candidabilità, per cui si pone in contrasto con la Costituzione la norma di legge che impone nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quota in ragione del sesso dei candidati;
- misure legislative, volutamente diseguali (cosiddette "azioni positive"), possono essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere diseguglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali); non possono, invece, incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali. In tale quadro, si inserisce il primo comma dell'art. 51 Cost., che sancisce la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria¹¹⁹.

Sulla base di tali argomentazioni, la pronuncia di illegittimità costituzionale è stata estesa a tutte le disposizioni, statali e regionali, varate in quegli anni che prevedevano l'applicazione di misure che incentivavano l'incremento della rappresentanza femminile¹²⁰.

¹¹⁹ UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI ISTITUZIONALI, SULLA GIUSTIZIA E SULLA CULTURA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive*, n. 828, 2005. www.pariopportunita.gov.it

¹²⁰ Nello specifico la declaratoria di incostituzionalità è stata estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alle seguenti disposizioni:



Come si vedrà, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2003 ha rivisto la propria posizione sulla questione delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, anche alla luce del mutato quadro normativo.

Orbene, nel lasso di tempo intercorso fra le due sentenze, sono state numerose le modifiche costituzionali intervenute:

- la legge cost. n. 1 del 1999 ha ampliato l'autonomia regionale, prevedendo una potestà concorrente tra Stato e Regioni in materia elettorale;
 - la legge cost. n. 2 del 2001 ha previsto che le Regioni ad autonomia speciale debbano promuovere condizioni di parità di accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi;
-
- art. 7, primo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale);
 - art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81);
 - art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277, (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
 - art. 1, sesto comma, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario);
 - artt. 41, terzo comma, 42, terzo comma, e 43, quarto comma, ultimo periodo, e quinto comma, ultimo periodo (corrispondenti alle rispettive norme degli artt. 18, 19 e 20 della legge regionale Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3) del decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali);
 - art. 6, primo comma, ultimo periodo, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);
 - art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).



- la l. cost. n. 3 del 2001 ha riformato l' art 117 Cost., che al settimo comma così dispone “Le leggi regionali sono chiamate a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica, promuovendone la parità di accesso alle cariche elettive”;
- la l. cost. n. 1 del 2003 ha riformato l'art. 51 Cost., che al primo comma testualmente recita: “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

La novella costituzionale del 2003 appare particolarmente significativa perché trasforma il concetto di rappresentanza politica adeguandolo alle esigenze della democrazia paritaria, valorizzando le differenze e le specificità tipiche delle società moderne, dove le donne acquisiscono sempre più una loro soggettività distinta dal sesso maschile, e crea la copertura costituzionale necessaria a successivi interventi tesi a recuperare il *deficit* di rappresentatività del genere femminile. In specie, consente il varo di atti normativi – sia legislativi che regolamentari – antidiscriminatori, che prevedano quote massime di candidabilità e, persino, l'invalidità delle liste elettorali che non rispettino tali limiti; da' completezza all' art. 51, c. 1, Cost. che nella sua versione originaria si limitava a disporre l'uguaglianza formale nell'accesso alle cariche elettive, senza creare le condizioni per consentire la parità sostanziale ed, al contempo, attua l'art. 4, c. 2, Cost., in quanto nessuna ragione discriminatoria, tanto meno quella legata al sesso, può interferire sul dovere di ogni cittadino di svolgere secondo le proprie



possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Nell'ambito di tale mutato contesto ordinamentale, con la **sentenza n. 49 del 2003** la Consulta ha ritenuto legittime alcune norme della Regione Valle d'Aosta, secondo cui le liste elettorali devono comprendere candidati di entrambi i sessi, a pena di invalidità.

Ad avviso della Corte, le disposizioni in esame stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, imponendo loro un vincolo negativo per cui non è possibile presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso. Tale vincolo operando solo nella fase anteriore alla vera e propria competizione elettorale, non incide su di essa né condiziona la scelta degli elettori tra le liste e fra i candidati, e l'elezione di questi.

Dal momento che la legge regionale fa riferimento indifferentemente a candidati "di entrambi i sessi" e che da essa non discende alcun trattamento preferenziale di un candidato rispetto all'altro in ragione del sesso, si deve ritenere rispettato il principio di parità di genere.

E' del pari garantito il carattere unitario della rappresentanza elettiva che si esprime nel Consiglio regionale, non costituendosi alcuna relazione giuridicamente rilevante fra gli elettori, dell'uno e dell'altro sesso, e gli eletti dello stesso sesso.



La Consulta, infine, osserva che le norme esaminate non condizionano in alcun modo il risultato elettorale, in quanto si inseriscono in un contesto ordinamentale che consente il voto di preferenza¹²¹.

Il tema della rappresentanza di genere è poi al centro di un'altra importante decisione della Corte, la **sentenza n. 4 del 2010**, con cui essa è chiamata a sindacare sulle disposizioni della legge elettorale campana che introducono una misura di promozione dell'equilibrio di genere del tutto nuova nel panorama italiano (ed europeo)¹²²: la possibilità per l'elettore di esprimere due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso.

La Corte richiama la precedente giurisprudenza in materia per ribadire che:

- non possono essere legittimamente introdotte nell'ordinamento misure che “non si propongono di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi” (sentenza n. 422 del 1995);
- i vincoli imposti dalla legge per conseguire l'equilibrio dei generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla “parità di *chances* delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale” (sentenza n. 49 del 2003).

Le disposizioni sottoposte al sindacato della Corte sono legittime in quanto non sono in alcun modo idonee a prefigurare un risultato elettorale o ad

¹²¹ UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI ISTITUZIONALI, SULLA GIUSTIZIA E SULLA CULTURA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *op. cit.*

¹²² L. CALIFANO, *L'assenso “coerente” della Consulta alla preferenza di genere*, 2010, www.forumcostituzionale.it



alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare, né possono ritenersi lesive della libertà dell'elettore, atteso che si riconosce esclusivamente a questi la facoltà aggiuntiva (e non l'obbligo) di esprimere la doppia preferenza.

La rappresentanza di genere ottiene un altro autorevole avallo con la **sentenza n. 81 del 2012**, che pur conclusasi con un dispositivo di inammissibilità, contiene nella motivazione, importanti considerazioni di merito.

In essa, si sancisce che l'equilibrio di genere è un principio vincolante e giustiziabile in sede giudiziaria¹²³.

Per la Corte, anche l'atto di nomina di un assessore da parte del Presidente della Giunta è sanzionabile quando abbia comportato la violazione del principio della parità di genere e dell'equilibrata presenza di uomini e donne nella formazione degli organi e degli uffici regionali.

Rientra, difatti, tra le funzioni dell'autorità giudiziaria sindacare la legittimità di un atto, anche se avente natura politica e proveniente da un organo politico, se e in quanto abbia violato una norma giuridica.

Oggi, dunque, anche alla luce dell'inversione di rotta della Corte Costituzionale, la materia della rappresentanza di genere ha acquisito grande importanza, sicché molte disposizioni, sia statali che regionali¹²⁴, si ispirano a tale principio.

¹²³ M. MASSA, [Corte cost. n. 81 del 2012] *La Corte conferma: l'equilibrio di genere è un principio vincolante e giustiziabile*, www.dirittiregionali.org

¹²⁴ Per le disposizioni regionali in materia di rappresentanza di genere, si rinvia ai prospetti riepletivi dei sistemi elettorali delle Regioni a Statuto ordinario (capitolo 12).



In particolare, si segnala la **legge 23 novembre 2012, n. 215** (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni).

Essa, in riferimento ai Consigli regionali si limita a formulare il principio secondo cui le Regioni debbano promuovere la parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive (art. 3, legge n. 215 del 2012). Una disposizione più penetrante avrebbe potuto ledere la sfera di competenza spettante alle Regioni, collidendo con il riparto di competenze delineato all'art. 122 Cost., nonché con l'art. 117, c.7, Cost.

Contenuto più incisivo hanno, invece, le disposizioni concernenti l'accesso ai Consigli comunali e alle Giunte comunali e provinciali.

In particolare, gli strumenti individuati dalla legge n. 215 del 2012 per garantire l'equilibrio di genere nell'accesso alle cariche elettive (per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) sono:

- la quota di lista, che comporta che nessuno dei due generi possa figurare nelle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale in misura superiore a due terzi dei candidati;
- la preferenza di genere, in ragione della quale l'elettore può esprimere due preferenze e, ove ciò avvenga, esse devono essere date a due soggetti di genere differente, pena l'annullamento della seconda preferenza.



Un altro strumento, utilizzato dal legislatore statale, per favorire l'equilibrio di genere nell'accesso alle cariche elettive è la previsione, in materia di finanziamento pubblico ai partiti, di "sanzioni" in caso siano disattese le disposizioni sulla parità di genere e di "premi" per i partiti adempienti¹²⁵.

In tale direzione, si muove il **decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149**, (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

La tematica in esame è oggi, peraltro, oggetto di un ampio dibattito in merito all'inserimento di previsioni più incisive a favore della rappresentanza di genere nell'ambito delle proposte di riforma elettorale, sia a livello nazionale che regionale.

¹²⁵ UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI ISTITUZIONALI, SULLA GIUSTIZIA E SULLA CULTURA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Rappresentanza di genere e cariche elettive, marzo 2014, n.114.*



14 La legislazione elettorale calabrese

14.1 Quadro generale

La legislazione calabrese in materia elettorale trova il suo fondamento in una pluralità di disposizioni, la cui struttura normativa è costituita:

- dalle richiamate leggi statali n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995;
- dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale),
- dalla legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante: «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale»);
- dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6 (Modifica alla legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010).

Come detto, la legge di riforma costituzionale n. 1 del 1999, modificativa del titolo V, Parte II della Costituzione, attribuendo alle Regioni a Statuto ordinario potestà legislativa concorrente, nei limiti dei principi stabiliti con legge della Repubblica, richiedeva alle stesse di cambiare la propria fisionomia politico-istituzionale, dandosi in tempi brevi un nuovo Statuto ed una nuova legge elettorale.

La Calabria è stata tra le prime Regioni a legiferare, approvando uno Statuto con due successive deliberazioni nelle sedute del 6 maggio 2004 e del 6 luglio 2004, poi pubblicato con **legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004** (“Statuto della Regione Calabria”).

La Calabria ha altresì emanato, in occasione delle elezioni tenutesi nell'aprile del 2005, **la legge regionale n.1 del 2005** che apporta lievi modifiche all'impianto normativo previgente e si mantiene nell'ambito



della struttura delineata dalle leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995, che pertanto rimangono applicate seppur con le opportune modifiche e integrazioni.

14.2 Il sistema elettorale della Regione Calabria

La summenzionata legge regionale n.1 del 2005 rinvia alla legge statale per la determinazione del sistema elettorale regionale che può senza dubbio essere definito come sistema misto: 40 consiglieri sono eletti con metodo proporzionale sulla base di liste circoscrizionali corrispondenti al territorio delle Province e 9 (escluso il Presidente della Giunta) sono eletti con metodo maggioritario, sempre sulla base di liste circoscrizionali concorrenti collegate al Presidente stesso¹²⁶.

Per l'attribuzione dei seggi proporzionali concorrono liste provinciali composte da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere in quella data circoscrizione e non inferiore ai 2/3, con eventuale arrotondamento all'unità superiore (art. 3, c.1, l. r. n. 1 del 2005).

Ciascuna lista provinciale a pena di nullità della presentazione deve collegarsi ad una lista regionale; più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale (art. 9 della legge statale n. 43 del 1995)

La lista regionale, dopo l'abolizione del c.d. listino ad opera della legge regionale n. 4 del 2010, risulta ormai composta dal solo candidato alla Presidenza della Giunta che non risulta più definito capolista (art. 2, c.4, l. r. n. 1 del 2005) e non può più essere contrassegnata da alcun simbolo (art.2, c.1, lett. e, l. r. n. 1 del 2005)

¹²⁶ Art.2 L. r. Calabria n. 1 del 2005, che modifica l' art.1, c.2 e 3, della legge n. 43 del 1995.



La lista regionale a pena di nullità della presentazione deve essere collegata ad almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle Province della Regione(art.1, c.3, della legge statale n. 43 del 1995).

Il collegamento è effettuato sulla base delle dichiarazioni rese dai delegati della lista regionale contestualmente alla presentazione della lista stessa (art.1, c.8, della legge statale n. 43 del 1995).

L'esame delle liste è compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e dall'Ufficio regionale per la lista regionale.

L' art.10 della legge statale n.108 del 1968 stabilisce termini e procedure in ordine all'ammissione delle candidature e ai relativi ricorsi.

Qualora non vi siano ricorsi, l' Ufficio circoscrizionale provinciale compie le operazioni relative alla formazione dei manifesti e delle schede elettorali, comunicando ai delegati di lista le decisioni adottate in via definitiva. I manifesti sono stampati a cura della Prefettura, mentre le schede elettorali sono fornite dal Ministero dell' Interno (art.11 della legge statale n. 108 del 1968).

L'elettore dispone di una sola scheda sia per l'elezione del Presidente della Giunta che dei consiglieri, formata in modo da indicare i collegamenti tra le liste che concorrono in sede regionale.

Quanto alla modalità di votazione, l' art 1, c.7, della legge regionale n. 1 del 2005 rinvia all'art.2 della legge statale n. 43 del 1995, che prevede la possibilità per l'elettore di esprimere il voto:

- unicamente per la lista circoscrizionale, nel qual caso il voto si estende anche al candidato Presidente collegato e non al gruppo o ai gruppi di liste provinciali collegate;



- per la lista circoscrizionale e per il candidato Presidente collegato (c.d. voto congiunto);
- per la lista circoscrizionale e per un candidato Presidente non collegato a quest' ultima (c.d. voto disgiunto).

Al termine delle operazioni di voto l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i 40 seggi, ripartendoli tra i candidati in **proporzione** ai voti di preferenza ottenuti in sede circoscrizionale, utilizzando la formula *Hagenbach-Bischoff*, ovvero del quoziente rettificato +1.

Pertanto, in ciascun collegio il quoziente elettorale circoscrizionale è determinato dal totale dei voti validi ottenuti dalle liste provinciali diviso il numero dei seggi da attribuire al collegio, aumentato di una unità.

I seggi residui ovvero quelli eventualmente non assegnati nei collegi circoscrizionali per insufficienza di quozienti o di candidati confluiscono nel Collegio unico regionale, dove l'Ufficio elettorale regionale determina il numero complessivo dei seggi che non sono stati attribuiti in sede circoscrizionale (art. 15, c. 8, n. 1, legge statale n. 108 del 1968) e determina i voti residui di ciascuna lista provinciale e il totale dei resti di tutte le liste (art. 15, c.8, n. 2, legge statale n. 108 del 1968)

I seggi residui attribuiti a ciascun gruppo di liste in sede di Collegio unico regionale sono assegnati alle singole liste circoscrizionali sulla base della formula *Hare* (metodo dei quozienti interi e dei più alti resti) (art. 15, c. 9, della legge statale n. 108 del 1968), secondo una graduatoria decrescente che tiene conto dei voti residuati dalle liste di ogni singolo collegio, moltiplicandoli per cento e dividendo il prodotto per il quoziente circoscrizionale (art. 15, c. 10, legge statale n. 108 del 1968).



Sulla fase di assegnazione dei seggi incide in modo sensibile la **c.d. clausola di sbarramento**, che esclude dall'accesso al riparto circoscrizionale, e di riflesso a quello regionale, le liste il cui gruppo non abbia ottenuto nell'intera Regione almeno il 4% dei voti validi.

La nuova soglia, introdotta dalla legge regionale n. 1 del 2005, costituisce senz'altro una delle modifiche più innovative della disciplina calabrese che prevede un meccanismo più rigoroso rispetto alla soglia originaria precedentemente prevista del 3%, non aggirabile neppure laddove il medesimo gruppo risulti collegato ad una lista regionale che ha superato la percentuale del 5% (art.1, c.3, l. r. n. 1 del 2005)¹²⁷.

Per quanto concerne **l'attribuzione della quota maggioritaria**, volta a garantire stabilità governativa al Presidente della Giunta che non abbia raggiunto la maggioranza assoluta attraverso l'assegnazione del premio di maggioranza, l'Ufficio centrale regionale:

- determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale ed individua il totale dei seggi assegnati al gruppo o ai gruppi di liste provinciali collegati a ciascuna lista regionale (art. 15, c. 13, n. 1, legge statale n. 108 del 1968);
- individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale (art. 15, c. 13, n. 2, legge statale n. 108 del 1968).

Qualora il gruppo o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale vincente abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50% dei seggi assegnati al Consiglio, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati collegati alla lista regionale vincente, fino alla concorrenza

¹²⁷ AA. VV. (a cura di) C. SALAZAR, A. SPADARO, *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Calabria*, G. Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 168.



del 10% dei seggi assegnati al Consiglio (5 seggi compreso quello riservato al Presidente della Giunta)

I restanti 5 seggi sono ripartiti invece tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale vincente (art. 15, c. 13, n. 3, legge statale n. 108 del 1968).

Qualora il gruppo o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50% dei seggi assegnati al Consiglio, l'Ufficio centrale regionale assegna tutta la quota di seggi 20% (10 seggi) alla lista regionale (art. 15, c. 13, n. 4, legge statale n. 108 del 1968).

A questo punto, l'Ufficio elettorale regionale verifica quale sia il risultato conseguito dalla lista maggioritaria in termini di voti ed in particolare verifica se la cifra elettorale regionale sia pari o superiore al 40% del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali (art. 15, c. 13, n. 6, legge statale n. 108 del 1968).

Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, ovvero la lista regionale non abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi, l'Ufficio elettorale regionale controlla se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55% dei seggi assegnati al consiglio. Nel caso in cui questa seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che le consenta di raggiungere il 55% del totale dei seggi del Consiglio, con arrotondamento all'unità inferiore (art. 15, c. 13, n. 6, legge statale n. 108 del 1968).

La medesima operazione viene effettuata considerando la soglia del 60% (piuttosto che quella del 55%), qualora la cifra elettorale conseguita dalla



lista regionale sia pari o superiore al 40% (art. 15, c. 13, n. 8, legge statale n.108 del 1968).

I seggi aggiuntivi sono assegnati alle liste e ai collegi secondo i criteri proporzionali dei quozienti interi e dei maggiori resti.

Di tutte le operazioni effettuate dall' Ufficio centrale regionale, viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, di cui uno è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella sua prima adunanza; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello (art. 15, c. 13, n. 17, legge statale n. 108 del 1968).


Per ogni lista della circoscrizione alla quale l' Ufficio centrale regionale ha attribuito un seggio, l' Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale (art. 15, c. 13, n. 18, legge statale n. 108 del 1968).

Si proclama, inoltre, Consigliere il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del neoletto, sulla base del meccanismo previsto dall'art. 5 della legge cost. 1 del 1999¹²⁸.

¹²⁸ Nello specifico, l'art. 5 dispone: "È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. "



Si riporta di seguito uno schema riepilogativo dei meccanismi elettorali previsti dalla vigente legislazione elettorale della Regione Calabria.





Esempio di assegnazione dei seggi al Consiglio regionale della Calabria – Elezioni 2010

La simulazione che segue è relativa ai risultati elettorali del 2010 nella Regione Calabria.

La Regione Calabria si è dotata di una legge elettorale propria che ricalca in gran parte il meccanismo elettorale delle leggi statali di riferimento, (l.r. 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale” e ss. mm. ii.)

Nel caso della Regione Calabria essendo **50** i consiglieri da eleggere, il numero dei seggi assegnati col meccanismo proporzionale è pari a **40**; **10** seggi (compreso il candidato eletto Presidente) sono assegnati col meccanismo maggioritario.

Entriamo ora nel dettaglio: vediamo come vengono distribuiti i seggi.

Innanzitutto si determinano i seggi spettanti in ogni circoscrizione.

Si divide la popolazione della Regione (2.011.466), in base all’ultimo censimento disponibile, per il totale dei seggi posti in palio a livello proporzionale (40).

Così facendo, si ottiene il quoziente elettorale (Q).

$$Q=2.011.466/40= 50.286,65$$

Di seguito in tabella si elencano i seggi spettanti alle singole circoscrizioni, dividendo la popolazione residente nella Provincia (ad esempio 369578 per Catanzaro) per il quoziente elettorale appena determinato (50.286).

Nel caso descritto, con i quozienti interi si assegnano 38 seggi, quindi residuano 2 seggi da assegnare sulla base dei più alti resti (*Hare*).

In tal modo Catanzaro ottiene 7 seggi (sulla base dei quozienti interi) e nessun seggio sulla base dei più alti resti.

Di seguito in tabella il calcolo eseguito.

Tab. 1

Circoscrizioni	Popolazione	Seggi interi	Resti	Seggi Resto	Seggi totale
Catanzaro	369.578	7	17576		7
Cosenza	733.797	14	29783	1	15
Crotone	173.122	3	22262	1	4
Reggio Calabria	564.223	11	11069		11
Vibo Valentia	170.746	3	19886		3
Totale	2.011.466	38			40



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Al termine del conteggio dei voti, si mette in moto il meccanismo per l'assegnazione dei seggi, segnatamente per quelli delle circoscrizioni provinciali. In ogni circoscrizione si calcola il quoziente elettorale provinciale (Q) che è dato dal rapporto tra il totale dei voti validi espressi (V) e il numero di seggi attribuiti alla provincia (S) aumentato di una unità. Dunque: $Q=V/(S+1)$, ossia il quoziente *Hagenbach-Bischoff*. Si considerano validi soltanto i voti che hanno superato la soglia di sbarramento del 4%.

Tab.2

Circ/seggi	CZ	CS	KR	RC	VV	Calabria 40
quoziente circoscrizionale	19056	19225	13515	21520	16990	
P.D.L. BER. PRE	47.662	98.733	12.859	93.360	18.447	271.061
SCOP. PRES.	15.803	23.918	16.816	36.678	8.728	101.943
CASINI-UDC LIB	24.611	29.182	9.810	25.405	8.296	97.304
I. P. L. C. SC. PR.	8.471	19.484	1.176	20.011	3.825	52.967
PSI	4.634	10.842	3.377	12.166	1.981	33.000
LIB. E AUT. NOI SUD	12.596	3.341	353	11.596		31.345
F. T. D.S.	1.673	0	0	1.595	868	4.136
P.D.	29.556	66.267	13.307	38.285	14.342	161.757
AUT. E DIR. LO. PR.	14.443	31.105	6.394	11.152	8.892	71.986
R.C.	4.673	14.204	1.797	19.220	1.626	41.520
P.S.I. sin. C	7.751	21.666	704	6.956	1.504	38.581
SLEGA LA CAL.	3.548	10.323	1.183	4.263	1.828	21.145
A.P.L.C	2.814	14.451	424	2.761	2.656	23.106
D.P. IDV	7.216	24.696	5.401	14.141	3.864	55.323
I.R.I.C. CALLIPO	5.115	6.688	1.084	1.987	5.569	20.443
PANN. BON.	463	801	159	531	597	2.551
VOTI VALIDI	152.338	307.865	67.568	258.986	68.203	854.960

Legenda: **P.D.L. BER.PRE.** Popolo della libertà-Berlusconi Presidente; **SCOP. PRES.** Scopelliti Presidente; **CASINI-UDC LIB** Casini- **Unione di Centro-LIBERTAS**; **I. P. L. C. SC. PR.** Insieme per La Calabria-Scopelliti Presidente; **PSI** Socialisti Uniti ; **LIB. E AUT. NOI SUD** Libertà e Autonomia Noi Sud; **F.T. D.S.** Fiamma Tricolore-Destra Sociale ; **P. D.** Partito Democratico; **AUT. E DIR. LO. PR.** Autonomia e diritti-LOIERO PRESIDENTE; **RIF. C.** Rifondazione Comunista; **P.S.I. sin.** -Partito socialista italiano sinistra ; **S.L.C.** Slega la Calabria; **A.P.L.C.** ALLEANZA PER LA CALABRIA; **D.P. IDV** Di Pietro Italia dei Valori; **I.R.I.C. Callipo** IO RESTO IN CALABRIA CON CALLIPO; **PANN. BON.** Lista Marco Pannella-Emma Bonino



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

A questo punto, si procede all'assegnazione dei seggi corrispondenti ai quozienti interi. La cifra elettorale di ciascuna lista provinciale (ad esempio considerato Catanzaro, 47.662 per il P.D.L. BER. PRE.) è divisa per il quoziente elettorale provinciale (19.056).

Pertanto nella circoscrizione di Catanzaro il PDL otterrà 2 seggi interi.

Vediamo quindi che vengono nel complesso assegnati 26 seggi su 40:

Tab. 3

Circ/seggi	CZ	CS	KR	RC	VV	Calabria
Qep	19056	19225	13515	21520	16990	
P.D.L. BER. PRE.	2	5	0	4	1	12
SCOP. PRES.	0	1	1	1	0	3
CASINI U.D.C. LIB.	1	1	0	1	0	3
I. P.L.C. SC. PR.	0	1	0	0	0	1
P.D.	1	3	0	1	0	5
AUT. E DIR. LO. PR.	0	1	0	0	0	1
RIF. C.	0	0	0	0	0	0
D.P. IDV	0	1	0	0	0	1
Seggi interi	4	13	1	7	1	26

I seggi che rimangono, 14, sono distribuiti mediante un Collegio Unico Regionale (CUR).

Il meccanismo è il seguente: innanzitutto, da ogni circoscrizione si fanno confluire nel CUR sia i seggi non assegnati (14), sia i voti non utilizzati dalle singole liste, cioè i resti rimanenti al termine della distribuzione dei seggi tramite il quoziente *Hagenbach-Bischoff*.

I voti non utilizzati che, per ciascun gruppo di liste provinciali, confluiscono nel CUR sono quelli riportati di seguito:

Tab. 4

Circ/seggi	CZ	CS	KR	RC	VV	Calabria
Qep	19056	19225	13515	21520	16990	
PDL BER. PRE.	9550	2608	12859	7280	1457	33754
SCOP. PRES.	15803	4693	3301	15158	8728	47683
CASINI U.D.C. LIB.	5555	9957	9810	3885	8296	37503
I. P.L.C. SC. PR.	8471	259	1176	20011	3325	33742
P.D.	10500	8592	13307	16765	14342	63506
AUT. E DIR. LO. PR.	14443	11880	6394	11152	8892	52761
RIF. C.	4673	14204	1797	19220	1626	41520
D.P. I.D.V.	7221	5471	5401	14141	3864	36098
Resti	76216	57664	54045	107612	50530	346566



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Nel CUR i seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali, ossia le liste provinciali aventi lo stesso simbolo, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (*Hare*).

Si calcola il quoziente elettorale regionale (Q), che è dato dal rapporto tra il totale dei resti e il numero di seggi-resto (14).

Si noti come in questo caso il quoziente sia “naturale”, non rettificato (maggiore è il numero dei seggi rimasti da assegnare, più alta sarà la possibilità che le liste minori riescano a “centrare” il quoziente e quindi ad ottenere il seggio).

In questo caso, $Q=346566/14=24.754$.

Quindi ad esempio, per il PDL BER. PRE. occorre dividere i voti-resto (33.754) per il quoziente naturale (24.754).

In questo modo, avremo la seguente distribuzione:

Tab. 5

Gruppi di liste	Voti resto	Seggi interi	Resti	Seggi resto	Totale seggi
P.D.L. BER. PRE.	33.754	1	9.000		1
SCOP. PRES.	47.683	1	22.929	1	2
CASINI UDC LIB.	37.503	1	12.749	1	2
I. P.L.C. SC. PR.	33.742	1	8.988		1
P.D.	63.506	2	13.998	1	3
AUT. E DIR. LO. PR.	52.761	2	3.253		2
RIF. C.	41.520	1	16.766	1	2
D.P. I.D.V.	36.098	1	11.344		1
Totale regione		10			14
Quoziente	24.754				



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Una volta determinato nel CUR il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste provinciali, tali seggi confluiscono nelle liste provinciali delle singole circoscrizioni. In sostanza, si tratta di restituire questi seggi a ciascuna lista circoscrizionale in base ad una classifica su base decrescente dei rapporti percentuali tra voti residui e quozienti circoscrizionali di ciascun gruppo provinciale.

Per far ciò, dividiamo la quota di resti di ciascuna lista (ad esempio considerando il P.D.L. BER. PRE. nella Provincia di Catanzaro 9.550) per il quoziente elettorale provinciale (19.056) e moltiplichiamo il risultato per cento.

Il risultato di tale operazione per il P.D.L. BER. PRE. a Catanzaro è 50,11.

A ciascun gruppo di liste sono assegnati i seggi in quelle circoscrizioni dove tali cifre sono più alte, fino ad esaurimento dei seggi spettanti.

Il risultato è riportato qui di seguito (in giallo si evidenziano i seggi che vengono distribuiti):

Tab. 6

Circ/seggi	CZ	CS	KR	RC	VV
PDL BER. PRE.	50,11	13,56	95,14	33,82	8,57
SCOP. PRES.	82,92	24,41	24,42	70,43	51,37
CASINI-UDC LIB.	29,15	51,79	72,58	18,05	48,82
I. P.L.C. SC. PR.	44,45	1,34	8,70	92,98	19,57
P.D.	55,10	44,69	98,46	77,90	84,41
AUT. E DIR. LO. PR.	75,79	61,79	47,31	51,82	52,33
RIF. C.	24,52	73,88	13,29	89,31	9,57
D.P. IDV	37,89	29,86	39,96	65,71	22,74

Si riporta di seguito tabella indicante i 40 seggi assegnati proporzionalmente sulla base del metodo *Hagenbach-Bischoff* e dei seggi assegnati nel CUR.

Tab. 7

Circ/seggi	CZ	CS	KR	RC	VV	Calabria 40
Qep	19056	19225	13515	21520	16990	
PDL BER. PRE	2	5	1	4	1	13
SCOP. PRES.	1	1	1	1	1	5
CASINI UDC LIB.	1	2	1	1	0	5
I. P.L.C. SC. PR.	0	1	0	1	0	2
P.D.	1	3	1	2	1	8
AUT. E DIR. LO. PR.	1	2	0	0	0	3
RIF. C.	0	1	0	1	0	2
D. P. IDV	0	1	0	1	0	2
Seggi						40



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Per quanto concerne l'assegnazione del **premio di maggioranza**, si evidenzia che nel caso in esempio, la coalizione vincente (PDL BER. PRE. - SCOP. PRES. - CASINI UDC LIB. I. P.L.C. SC. PR.) ottiene 25 seggi su 50 (evidenziati nella tab. 7), più il seggio del candidato Presidente, per un totale di 26 seggi, raggiunge quindi la maggioranza assoluta dei seggi (52%).

In base al premio di maggioranza previsto dal *Tatarellum*, l'Ufficio elettorale assegna al medesimo gruppo di liste provinciali ulteriori 4 seggi da ripartire con sistema maggioritario nelle singole circoscrizioni. I restanti 5 seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale vincente.

Infine, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale della lista regionale avente la seconda cifra elettorale regionale. Nel caso in esempio si tratta di Agazio Loiero (AUT. E DIR. LO. PR.)

A tal fine, constatato che sono collegati alla lista regionale avente la seconda cifra elettorale regionale i gruppi di liste circoscrizionali provinciali aventi i contrassegni AUTONOMIA E DIRITTI e PARTITO DEMOCRATICO, l'Ufficio centrale regionale sottrae il seggio alla lista che ha conseguito l'ultimo seggio utile, ai sensi dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999.

In definitiva il Consiglio regionale si compone di 30 consiglieri di maggioranza (26+4) e 20 consiglieri di opposizione (15+5).



14.3 La legislazione elettorale di contorno calabrese.

Conformemente alla giurisprudenza in materia¹²⁹, l'art. 38 dello Statuto calabrese non disciplina direttamente **gli istituti dell'incompatibilità e dell'ineleggibilità**, ma rinvia alla legge elettorale regionale. Nello specifico, si prevede che questa, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, disciplini, tra l'altro, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali.

A ben vedere, la legge elettorale calabrese n. 1 del 2005 non contiene una disciplina organica delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, per cui il rinvio alla legislazione statale¹³⁰ è tuttora applicabile¹³¹, come si evince anche dall'art. 1, settimo comma, secondo cui “Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale”.

Alcune precisazioni vanno effettuate con riferimento ai commi *6bis* e *6ter* dell'art. 1 della legge elettorale.

Il comma *6bis* ha provveduto a rendere transitoriamente inapplicabile l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale nominato assessore, previsto dall'articolo 35, comma *4bis*, dello Statuto regionale (in tal caso, lo Statuto calabrese prevedeva che le rispettive funzioni fossero esercitate da un consigliere supplente). Va, tuttavia, precisato che oggi il suddetto comma *4bis* è stato abrogato dalla legge

¹²⁹ Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo 9.4.

¹³⁰ Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo 8.2.

¹³¹ AA. VV. (a cura di) C. SALAZAR, A. SPADARO, *op. cit.*, p. 178.



regionale 9 novembre 2010, n. 27 (Abrogazione del comma 4 *bis* dell'articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria), quindi il comma *6bis* dell'art. 1 della legge elettorale non avrebbe più ragione di esistere.

Il comma *6ter*, introdotto dalla legge regionale n. 34 del 2010, prevedeva la compatibilità con la carica di Consigliere regionale e le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione.

Come detto in precedenza¹³², tale previsione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 310 del 2011.

Altre disposizioni regionali inerenti ad incompatibilità e ineleggibilità sono:

- l'art. 1 della legge regionale 19 ottobre 2001, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14), che aggiunge all'art. *1ter* della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)), il seguente settimo comma: “I componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali”.

- l'art. 1, c. 5, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 7 (Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale), che sostituisce l'art. 34 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)), disponendo al primo comma che

¹³² Per una analisi approfondita, si rinvia al capitolo n. 9.4.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

“Ai sottosegretari istituiti con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, si applica il regime di incompatibilità previsto per gli assessori [...]”.

L’istituzione e la disciplina della Giunta delle elezioni, incaricata di effettuare la c.d. “verifica dei poteri”¹³³ e, dunque, accertare la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità è rimessa dall’art. 26 dello Statuto regionale calabrese al Regolamento interno del Consiglio regionale¹³⁴.

¹³³ AA. VV. (a cura di) C. SALAZAR, A. SPADARO, *op. cit.*, p. 182.

¹³⁴ Si riportano alcuni articoli del Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria concernenti la Giunta per le elezioni.

Articolo 17
(Giunta delle elezioni)

1. Il Presidente, nella prima riunione successiva alla sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta delle elezioni, che è insediata entro i successivi sette giorni con l’elezione nel suo seno del Presidente.

Articolo 18
(Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri)

1. Subito dopo l’elezione del suo Presidente, la Giunta delle elezioni, a cominciare dai propri membri, esamina le condizioni di eleggibilità dei singoli Consiglieri regionali.
2. Per i fini di cui al primo comma, i Consiglieri eletti devono sottoscrivere presso la segreteria del Consiglio, entro la data della prima seduta Consiliare, una dichiarazione dalla quale risulti che essi non versano nelle condizioni previste dalla legge elettorale come cause di ineleggibilità.
3. Qualora sussistano, per taluni Consiglieri regionali dei quali è stata proclamata l’elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge.
4. La Giunta presenta al Consiglio le proprie proposte entro quindici giorni dalla sua costituzione; trascorso inutilmente tale termine si intende proposta la convalida.
5. Il Consiglio adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta entro i quindici giorni successivi; la relativa deliberazione, entro cinque giorni, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificata al Consigliere la cui elezione sia stata annullata.

Articolo 19
(Esame delle condizioni di incompatibilità)

1. Qualora sussistano, per taluni dei Consiglieri regionali, condizioni di incompatibilità, la Giunta delle elezioni chiede al Presidente del Consiglio di notificare la contestazione all’interessato, che avviene entro i successivi cinque giorni. Dalla data di notifica della contestazione decorre il termine di cui all’articolo 3, primo comma, lettera g, della legge di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.
2. Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e l’incarico dichiarato con esso incompatibile. Il Presidente del Consiglio dispone che la deliberazione venga notificata all’interessato entro tre giorni.
3. Qualora il Consigliere regionale non provveda ad esercitare l’opzione richiesta entro il termine previsto dalla legge elettorale regionale, è dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere regionale a norma di legge.
4. Quando, successivamente alle elezioni un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, la questione viene immediatamente sottoposta dal Presidente del Consiglio alla Giunta delle elezioni, la quale, nel termine di cinque giorni, ove ritenga fondata la causa medesima, attiva le procedure di cui ai precedenti commi.

Articolo 20
(Maggioranza necessaria e termini per le decisioni)

1. Tutte le decisioni della Giunta sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.
2. Se la Giunta non provvede nel termine assegnatole, la questione è posta all’ordine del giorno del Consiglio nei quindici giorni successivi.



Si ritiene parte integrante della normativa elettorale, altresì, la disciplina inerente alla questione della sottoscrizione delle liste, dei contrassegni, nonché relativa a spese e rimborsi elettorali.

Mentre alcuni aspetti, quali la questione della **sottoscrizione e dei contrassegni delle liste**, sono disciplinati direttamente dalla legge elettorale calabrese, altri sono oggetto di rinvio alla normativa statale.

Ad esempio, il numero delle firme richieste al fine della sottoscrizione delle liste provinciali e di quella regionale è fissato dalla legge statale n. 43 del 1995, che individua precisi limiti minimi e massimi di firme a seconda del numero di abitanti nella singola circoscrizione.

Per quattro su cinque Province calabresi – che contano un numero di abitanti superiore a 100.000 ed inferiore a 500.000 - le firme devono essere non meno di 1000 e non più di 1500. Per quella di Cosenza, invece, la soglia minima è di 1750 e quella massima di 2500.

Art. 21

(Assessori esterni e Sottosegretari)

1. La Giunta delle elezioni accerta altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori esterni e dei Sottosegretari di cui all'articolo 35, comma 4 e 10 dello Statuto. Salvo quanto previsto dai commi successivi, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 19.
2. Le conclusioni della Giunta delle elezioni riguardanti gli Assessori esterni ed i Sottosegretari, nel caso prevedano la proposta di dichiarare insussistenti i requisiti per ricoprire la carica, sono comunicate entro tre giorni al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore o Sottosegretario interessato, i quali possono presentare osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il Consiglio decide entro i successivi dieci giorni. L'eventuale deliberazione del Consiglio con la quale si dichiara che non sussistono per un Assessore esterno o Sottosegretario i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire la carica, è trasmessa entro cinque giorni al Presidente della Giunta regionale, che assume le determinazioni di sua competenza". *(Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)*

Articolo 57

(Approvazione del programma di governo)

[...]

5. Il Presidente del Consiglio investe immediatamente la Giunta delle elezioni nel caso vi siano tra gli Assessori persone estranee al Consiglio, per la verifica dei requisiti di eleggibilità e della insussistenza di condizioni di incompatibilità alla carica di Consigliere, per come previsto dall'articolo 35, comma 4, dello Statuto, secondo le procedure recate nel precedente articolo 21.
6. La verifica di cui al comma 5 viene attivata anche a seguito della comunicazione al Consiglio dei Sottosegretari nominati ai sensi dell'articolo 35, comma 10 dello Statuto". *(Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)*



Quanto alla lista regionale, essendo la Calabria costituita da più di un milione di abitanti, è richiesta la sottoscrizione di almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nella Regione.

In caso di scioglimento anticipato, l'art. 1, c. 3, della legge statale n.43 del 1995 stabilisce che il numero di firme sia ridotto della metà¹³⁵.

L'art. 1, c. 4, della legge elettorale calabrese n. 1 del 2005 avvantaggia le "liste" che costituiscono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le "liste provinciali" che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti politiche del gruppo misto. La legge regionale n. 6 del 2010 esonera poi "in ogni caso" dalla raccolta delle firme la lista regionale "cui siano collegate le liste provinciali"¹³⁶.

Sono invece considerate inammissibili le liste i cui contrassegni siano "identici o confondibili con quelli presentati in precedenza" ovvero riproducano "simboli usati tradizionalmente da altri partiti" o "simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore" (art. 1, c.5, l. r. n. 1 del 2005).

La legge elettorale calabrese n. 1 del 2005 nulla dispone in ordine ai **tetti di spesa ed ai rimborsi delle spese elettorali** sostenute dai candidati e dai partiti. Per gli stessi devono dunque ritenersi ancora applicabili, in virtù, peraltro, del rinvio alla legislazione statale, le disposizioni della legge statale n. 43 del 1995.

¹³⁵ AA. VV. (a cura di) C. SALAZAR, A. SPADARO, *op. cit.*, p. 189.

¹³⁶ AA. VV. (a cura di) C. SALAZAR, A. SPADARO, *op. cit.*, p. 190.



L'art. 5 della citata legge statale contempla due soglie: la prima è relativa alle spese sostenute dai singoli candidati che devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dall'art. 2, c. 1, n. 3, della legge statale 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.).

Una parziale attuazione di tale normativa è offerta anche dalla legge calabrese 24 settembre 2010, n. 24 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441.) che tuttavia, pur richiedendo ai consiglieri e allo stesso Presidente (nonché agli assessori esterni, ai sottosegretari ed ad altri soggetti) la presentazione di documenti attestanti la propria situazione patrimoniale entro tre mesi dal rispettivo insediamento o dalla relativa nomina, tuttavia, non prevede in relazione ai primi, il riferimento alla dichiarazione relativa alle spese elettorali¹³⁷.

In tal senso, la suddetta dichiarazione dovrebbe essere inviata dai candidati consiglieri e dai candidati alla Presidenza, anche quelli non eletti, entro tre mesi dalla proclamazione al Presidente del Consiglio regionale ed al Collegio regionale di garanzia elettorale per le adeguate forme di pubblicità previste dalla legge (artt. 7, c. 7 e 8, e 13 legge statale n. 515 del 1993, espressamente richiamata dalle legge statale n. 43 del 1995).

La seconda soglia stabilita dalla legge statale riguarda, invece, le spese sostenute da partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni regionali. Il consuntivo di tali spese e delle fonti di finanziamento deve

¹³⁷ AA. VV. (a cura di) C. SALAZAR, A. SPADARO, *op. cit.*, p. 193.



essere presentato al Presidente del Consiglio regionale entro 45 giorni dal relativo insediamento, al fine del successivo invio alla Corte dei Conti.

Nel caso di sfioramento dei tetti previsti per i singoli candidati e di mancata presentazione della relativa dichiarazione, il Collegio regionale di garanzia elettorale è legittimato a comminare apposite sanzioni amministrative pecuniarie.

Una sanzione ben più grave, ovvero la specifica causa di ineleggibilità, è prevista in caso di accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale (art. 15, c.7, legge statale n. 515 del 1993).

Tale limite, essendo non rimovibile, comporterebbe la sicura decadenza dalla carica del candidato eletto.

Per quanto concerne la questione degli spazi realmente concessi all'autonomia regionale in relazione agli istituti tipici della campagna elettorale, come i rimborsi elettorali, si registra un'importante decisione della Corte costituzionale (sent. n. 151 del 2012) che, pronunciandosi in particolare sul decreto legge n. 78 del 2010, ha ricondotto la disciplina della campagna elettorale ed, in particolar modo dei rimborsi, alla potestà legislativa concorrente di cui all'art. 122, c. 1, Cost. e non a quella residuale regionale¹³⁸.

Il sistema dei c.d. "rimborsi", considerati anche quelli relativi alle elezioni regionali, è stato, poi, sensibilmente modificato dalla legge statale n. 96 del 2012¹³⁹.

¹³⁸ Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo n. 9.3.

¹³⁹ AA. VV. (a cura di) C. SALAZAR, A. SPADARO, *op. cit.*, pp. 194-195.



Occorre, infine, evidenziare che il legislatore calabrese è stato l'unico finora, insieme a quello toscano, ad aver varato una disciplina apposita sullo **svolgimento di elezioni primarie**.

Invero, in base al testo originario della legge regionale calabrese 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale.) le primarie si caratterizzavano, fra l'altro:

- per il loro carattere non solo pubblico ma anche aperto, potendo votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;
- per l'obbligatoria partecipazione dei partiti e gruppi politici che volessero poi presentare proprie liste alle elezioni regionali;
- per la rispettiva limitazione alla sola individuazione dei candidati alla Presidenza della Giunta e non a quelli candidati al Consiglio;
- per la richiesta di una cauzione ai partiti e per lo stanziamento di un fondo necessario per il rimborso delle spese sostenute da questi ultimi;
- per l'istituzione di un organo temporaneo, il Collegio regionale di garanzia elettorale, chiamato ciclicamente a svolgere compiti di controllo sullo svolgimento delle primarie (in particolare, a ricevere e giudicare su eventuali ricorsi, rendere nota la graduatoria definitiva e accertare il rispetto dei risultati ai fini della restituzione della cauzione e dell'erogazione del rimborso).

A seguito dell'intervenuta impugnativa da parte del Governo, il legislatore calabrese è intervenuto con la legge regionale 29 ottobre 2009, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25,



recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale»), rendendo facoltative le primarie, introducendo la c.d. scheda unica per tutti i candidati delle diverse forze politiche ed abrogando le norme relative alla cauzione obbligatoria ed al rimborso per i partiti che partecipano alle primarie stesse¹⁴⁰.

14.4 Brevi cenni allo Statuto della Regione Calabria

Come evidenziato nel nono capitolo, la prima deliberazione legislativa di adozione dello Statuto calabrese del 2003 è stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 2004.

La Regione Calabria ha dovuto adeguarsi alle indicazioni del Giudice delle leggi ed ha, quindi, approvato in via definitiva il nuovo Statuto con la **legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)**.

Esso è stato, poi, oggetto di modifiche e integrazioni ad opera delle leggi regionali:

- 20 aprile 2005, n. 11 (Integrazione della Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: "Statuto della Regione Calabria");
- 19 gennaio 2010, n. 3 (Modifiche allo Statuto della Regione Calabria);
- 9 novembre 2010, n. 27 (Abrogazione del comma 4 bis dell'articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria);
- 6 agosto 2012, n. 34 (Modifiche allo Statuto della Regione Calabria).

Fra le disposizioni statutarie riguardanti i profili maggiormente rilevanti in riferimento alle tematiche trattate, si segnala, innanzitutto, l'art. 33, c. 1, ai

¹⁴⁰ AA. VV. (a cura di) C. SALAZAR, A. SPADARO, *op. cit.*, pp. 191-192.



sensi del quale il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto.

In materia di composizione degli organi regionali, le disposizioni sono in corso di modifica ai fini dell'adeguamento all'art. 14, c.1, lett. a) del d.l. n. 138 del 2011 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2014¹⁴¹.

Si ritiene opportuno riportare sia il testo delle disposizioni statutarie ancora vigente che quello risultante dalla proposta di legge statutaria n. 15/9[^], che si riporterà in nota:

- l'art. 15, secondo cui il Consiglio è composto da 50 membri, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze¹⁴²;
- l'art. 35, c. 3, che dispone che la Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di assessori non inferiore a otto e non superiore a dieci¹⁴³;
- l'art. 35, c.4, secondo cui i membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di

¹⁴¹ Si rinvia al capitolo 9.3 per ulteriori approfondimenti sulla giurisprudenza costituzionale in materia di determinazione del numero massimo di assessori e consiglieri regionali.

¹⁴² **Ai sensi dell'art.1 della Proposta di legge statutaria n. 15/9[^], "Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri."**

¹⁴³ **Ai sensi dell'art. 2, lett. a, della Proposta di legge statutaria n. 15/9[^], "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente."**



Consigliere regionale e che il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore a due unità¹⁴⁴.

Per quanto concerne la durata degli organi regionali e l'eventuale *prorogatio* in caso di scioglimento anticipato¹⁴⁵, si segnalano:

- l'art. 17, in virtù del quale la legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art. 33 dello Statuto;
- l'art. 18, c.2, sancisce che fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio;
- l'art. 33, c. 5, secondo cui l'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale; i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio;
- l'art. 33, c.6, che prevede che si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente;
- l'art. 33, c.7, dispone che il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente;

¹⁴⁴ **Ai sensi dell'art. 2, lett. b, della Proposta di legge statutaria n. 15/9^, "Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta."**

¹⁴⁵ Per un approfondimento sulla giurisprudenza in tema di durata e *prorogatio* degli organi regionali, si rinvia al paragrafo 9.2.



- l'art. 33, c. 8, secondo cui nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma 7 il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.

In materia di incompatibilità e ineleggibilità si segnalano:

- l'art. 26, c.2, che dispone che nel Regolamento interno del Consiglio siano istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento.

Si segnala, infine, l'art. 38 dello Statuto, rubricato "Sistema elettorale", ai sensi del quale "Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

- a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
- b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
- c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
- d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia".

L'art. 38 dispone, inoltre, che "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".



Fonti normative

Normativa europea

Trattato di Nizza

Trattato di Lisbona

Normativa statale

Costituzione (artt.1, 3, 4, 48, 51, 56, 57, 66, 67, 97, 116, 117, 122, 123, 126)

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni)

Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero)

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano)

Legge 11 marzo 1953, n. 87

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati)

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)



Legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)

Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

Legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).

Legge statale 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.)

Legge 9 aprile 1984, n. 61 (Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.)

Legge 18 gennaio 1989, n. 9 (Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità' europea.)

Legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.)

Legge 4 agosto 1993, n. 276 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica)

Legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati)

Legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81)

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)



Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.)

Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)

Legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici)

Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.)

Legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

Legge 27 marzo 2004, n. 78 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio)

Legge 8 aprile 2004, n. 90 (Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004)

Legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione)

Legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie)) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26



Legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

Legge 13 ottobre 2010, n. 175 (Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)

Legge 14 gennaio 2011, n. 2 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo.)

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Decreto legislativo n. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali)

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

Legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari



opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni).

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, c. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.13

Giurisprudenza costituzionale

Sentenza Corte Costituzionale n. 422 del 1995

Sentenza Corte Costituzionale n. 141 del 1996

Sentenza Corte Costituzionale n. 304 del 2002

Sentenza Corte Costituzionale n. 49 del 2003

Sentenza Corte Costituzionale n. 196 del 2003

Sentenza Corte Costituzionale n. 2 del 2004

Sentenza Corte Costituzionale n. 378 del 2004

Sentenza Corte Costituzionale n. 379 del 2004

Sentenza Corte Costituzionale n. 3 del 2006

Sentenza Corte Costituzionale n. 15 del 2008

Sentenza Corte Costituzionale n. 16 del 2008

Sentenza Corte Costituzionale n. 4 del 2010

Sentenza Corte Costituzionale n. 68 del 2010

Sentenza Corte Costituzionale n. 143 del 2010

Sentenza Corte Costituzionale n. 45 del 2011

Sentenza Corte Costituzionale n. 188 del 2011



Sentenza Corte Costituzionale n. 294 del 2011

Sentenza Corte Costituzionale n. 310 del 2011

Sentenza Corte Costituzionale n. 13 del 2012

Sentenza Corte Costituzionale n. 81 del 2012

Sentenza Corte Costituzionale n. 151 del 2012

Sentenza Corte Costituzionale n. 198 del 2012

Sentenza Corte Costituzionale n. 1 del 2014

Sentenza Corte Costituzionale n. 35 del 2014

Normativa Regione Calabria

Legge regionale 19 ottobre 2001, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14)

Legge regionale 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla *prorogatio* degli organi regionali)

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)

Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8))

Legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante: «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale»)

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6 (Modifica alla legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010)

Legge regionale n. 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) e ss.mm.ii.

Legge regionale 20 aprile 2005, n. 11 (Integrazione della Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: "Statuto della Regione Calabria")

Legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale.)

Legge regionale 29 ottobre 2009, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale».)

Legge regionale statutaria 19 gennaio 2010, n. 3 (Modifiche allo Statuto della Regione Calabria)

Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 7 (Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale)

Legge regionale 24 settembre 2010, n. 24 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441.)

Legge regionale statutaria 9 novembre 2010, n. 27 (Abrogazione del comma 4 bis dell'articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria)

Legge regionale statutaria 6 agosto 2012, n. 34 (Modifiche allo Statuto della Regione Calabria).

Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria



Normativa regionale comparata

Legge Regione Trentino Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1)

Legge Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale)

Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49)

Legge Regione Toscana 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Legge Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio del Presidente della Giunta regionale) e ss.mm.ii

Legge Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale)

Legge Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Decreto Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 2005, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali)

Legge Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e ss.mm.ii.

Legge Regione Piemonte 29 luglio 2009, n. 21 (Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali)

Legge Regione Emilia Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria)



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Legge Regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Legge Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione) e ss.mm.ii.

Legge Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale) e ss.mm.ii.

Legge Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)

Legge Regione Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)



Bibliografia

Parte I

BIN R., PITRUZZELLA G., *Diritto costituzionale*, G. Giappichelli editore, Torino, 2011

CAVINO M., CONTE L., *Il diritto pubblico*, Maggioli Editore, Rimini, 2013

DICKMANN R., *La corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza (Prime osservazioni a Corte cost. 13 gennaio 2014, n. 1)*, Rivista telematica *Federalismi.it*, 2014

LUISE G., *Sistemi elettorali e forme di governo*, Università Federico II, Napoli

PASTENA R., *Operazione di chirurgia elettorale Note a margine della sentenza n. 1 del 2014*, Osservatorio della rivista telematica *Associazione dei Costituzionalisti*, Roma, 2014

SARTORI G., *Ingegneria costituzionale comparata*, Il Mulino, Bologna, 2004

SEVERINI A., *Luci ed ombre della sentenza n. 1 del 2014*, Osservatorio della rivista telematica *Associazione dei Costituzionalisti*, Roma, 2014

SGRO' F., *La censura di parziale incostituzionalità della legge elettorale e il ripristino del sistema proporzionale: qualche considerazione sull'equilibrio tra rappresentanza politica e governabilità*, Rassegna della rivista telematica *Forum di quaderni costituzionali*, 2014

SPADACINI L., *I limiti alla discrezionalità del legislatore in materia elettorale desumibili dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014*, Rassegna della rivista telematica *Forum di quaderni costituzionali*, 2014

ZAGREBELSKY G., *Schiaffo dalla Consulta, ma lo Stato deve sopravvivere e il Parlamento è legittimo*, *La Repubblica.it* dell'8 dicembre 2013



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il sistema di elezione del Parlamento nazionale Riforme e dibattito parlamentare, Documentazione e ricerche n. 42 del 19 luglio 2013, Servizio Studi della Camera dei Deputati, Dipartimento Istituzioni, 2013

Ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità parlamentari, Temi dell'attività parlamentare

I temi dell'attività parlamentare nella XVI legislatura, Unione europea: questioni istituzionali, Documentazione e ricerche n. 1/33 di marzo 2013, Servizio Studi della Camera dei Deputati, 2013

L'evoluzione dei sistemi elettorali del Parlamento europeo, Dossier di sintesi n. 4 del 22 luglio 2013, Servizio per lo studio e il monitoraggio delle riforme istituzionali e relazioni esterne della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Riforme Istituzionali, 2013

Parte II

AA.VV. (a cura di) SALAZAR C., SPADARO A., *Lineamenti di diritto costituzionale della regione Calabria*, G. Giappichelli, Torino, 2013

AMATO G., BARBERA A., *Manuale di diritto pubblico*, Il Mulino, Bologna, 1994.

BIN R., *Un passo avanti verso i nuovi Statuti regionali*, in *le Regioni*, Rivista telematica *Forum di quaderni costituzionali*, 2004

CALIFANO L., *L'assenso coerente della Consulta alla preferenza di genere*, Rivista telematica *Forum di quaderni costituzionali*, 2010

CHIARAMONTE A., *I sistemi elettorali nelle Regioni a Statuto ordinario*, G. Giappichelli, Torino, 2006

CODUTI D., *La prorogatio dei Consigli regionali: l'armonia con la Costituzione tra uniformità e omogeneità*, Rivista telematica *ISSiRFA-CNR*, Roma, 2011



FERRAIUOLO G., *La Corte Costituzionale torna sul tema della prorogatio degli organi politici regionali. Considerazioni a margine della sentenza n. 68 del 2010*, Rivista telematica *Forum di quaderni costituzionali*, 2010

MASSA M., (*Corte cost. n. 81 del 2012*) *La Corte conferma: l'equilibrio di genere è un principio vincolante e giustiziabile*, Rivista telematica *Diritti regionali Osservatorio sulle Autonomie*

OLIVETTI M., *Relazione al Convegno La forma di governo regionale dopo la sentenza n. 2 del 2004*, Facoltà di Scienze politiche dell'Università della Calabria, Cosenza, 2004

RAUTI A., a cura di SALAZAR C., SPADARO A., *Lineamenti di diritto costituzionale della regione Calabria*, G. Giappichelli, Torino, 2013

RUGGERI A., SALAZAR C., *Lineamenti di diritto regionale*, Giuffrè, Milano, 2012

STERPA A., *Il cumulo dei principi sul cumulo dei mandati*, Rivista telematica Associazione italiana dei costituzionalisti, 2014

TARLI BARBIERI G., *La sentenza 188/2011 della Corte Costituzionale: un altro tassello nella ricostruzione dei rapporti tra Statuto ordinario e legge elettorale*, Rivista telematica *Forum di quaderni costituzionali*, 2011

TRUCCO L., *Materia elettorale e forma di governo regionale tra principi costituzionali e politiche di contenimento della spesa nelle decisioni n. 151 e n. 198 del 2012 della Corte Costituzionale*, Rivista telematica *Consulta online*, 2013

Pari opportunità nell'accesso delle cariche elettive, Senato della Repubblica, Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura, 2005

Rappresentanza di genere e cariche elettive, Senato della Repubblica, Servizio Studi, Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura, 2014



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sitografia

www.associazionedeicostituzionalisti.it

www.camera.it

www.consiglio.basilicata.it/consigionew/site/Consiglio/section.jsp?sec=306110

www.dirittiregionali.org

www.docenti.unina.it

www.federalismi.it

www.forumcostituzionale.it

www.giurcost.org

www.interno.gov.it

www.issirfa.cnr.it

www.rivistaaic.it

www.senato.it/home